

152.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa	8809	PEZZATI, <i>Relatore</i>	8858
Disegni di legge:		ROBERTI	8859
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	8890	TANI	8877
(<i>Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa</i>)	8889	TODROS	8863
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	8809	Proposte di legge:	
Disegno di legge (Discussione):		(<i>Annunzio</i>)	8857
Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 424, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica (2307)	8857	(<i>Approvazione in Commissione</i>)	8890
PRESIDENTE	8857	(<i>Proposta di assegnazione in sede legislativa</i>)	8889
BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	8875, 8877	(<i>Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa</i>)	8809
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	8858	Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
DI GIESI	8871	LOSPINOSO SEVERINI ed altri: <i>Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie (379-B)</i>	8809
GIOVANARDI	8866	PRESIDENTE	8809, 8826
MENICACCI	8867	BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	8827, 8834, 8836, 8839, 8841, 8843
PADULA, <i>Relatore</i>	8857, 8874	CASTELLI	8843, 8849
		COCCIA	8844

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1973

	PAG.		PAG.
DEL PENNINO	8851	Interrogazioni urgenti su un atto di violenza a	
DE VIDOVICH	8852	Reggio Calabria:	
DI NARDO, <i>Relatore di minoranza</i>	8826, 8828 8829, 8834, 8836, 8839, 8840	PRESIDENTE	8877, 8882, 8883
FELISETTI	8845	ALOI	8886
FERIOLI	8844	BELLUSCIO	8887
GRAMEGNA	8847	FRASCA	8884
LOSPINOSO SEVERINI, <i>Relatore per la</i>		GEROLIMETTO	8888
<i>maggioranza</i>	8825, 8826, 8833 8836, 8839, 8840	REALE GIUSEPPE	8885
REALE ORONZO, <i>Presidente della Commis-</i>		RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato</i>	
<i>sione giustizia</i>	8826	<i>per l'interno</i>	8879
REGGIANI	8853	TRIPODI GIROLAMO	8881
RICCIO PIETRO	8824	VALENSISE	8879
ROBERTI	8828	Consigli regionali (Trasmissione di docu-	
TASSI	8824, 8828, 8833 8836, 8839, 8840	<i>menti</i>)	8856
Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)	8890	Corte costituzionale (Annunzio di trasmis-	
Per lo svolgimento di interrogazioni:		<i>sione di atti</i>)	8856
PRESIDENTE	8857	Domande di autorizzazione a procedere in giu-	
MANCO	8857	<i>dirio (Annunzio)</i>	8856
VALENSISE	8856	Nomina di Commissari	8856
		Votazione a scrutinio segreto	8853
		Ordine del giorno della seduta di domani	8890

La seduta comincia alle 10,30.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso il seguente disegno di legge, approvato da quella IV Commissione permanente:

« Misura del compenso mensile da corrispondere, per ciascun incarico, ai medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'esercito » (2313).

Sarà stampato e distribuito.

Trasferimento di un progetto di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di avere annunciato nella seduta di ieri che, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, la XI Commissione permanente (Agricoltura) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa del seguente progetto di legge ad essa attualmente assegnato in sede referente:

Senatori SCARDACCIONE ed altri: « Autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle attività di bonifica. » (approvato dal Senato) (1920).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge Lospinoso Severini ed altri: Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie (modificata dal Senato) (379-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Lospinoso Severini ed altri, modificata

dal Senato: Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.

Come la Camera ricorda, nella seduta antimeridiana di lunedì 30 luglio 1973 è stata chiusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato i relatori e il ministro.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 della proposta di legge. La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

« Le disposizioni di cui ai capi II e III del titolo IV del libro II del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

CAPO II**DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO****SEZIONE I.****DISPOSIZIONI GENERALI.**

ART. 429. — (*Controversie individuali di lavoro*). — Si osservano le disposizioni del

presente capo nelle controversie relative a:

1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;

2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, nonché di affitto a coltivatore diretto, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;

3) rapporti di agenzia ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;

4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;

5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici o altri rapporti di lavoro che dalla legge non sono devoluti ad altro giudice.

ART. 430. — (*Tentativo facoltativo di conciliazione*). — Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo precedente, e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi, può promuovere anche tramite una associazione sindacale il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione, nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale è addetto il lavoratore, o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.

In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione.

ART. 431. — (*Processo verbale di conciliazione*). — Se la conciliazione riesce, si forma

processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Il processo verbale è depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato formato. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato redatto. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

Le opposizioni di cui agli articoli 615 e 617 che non siano fondate su fatti posteriori alla notificazione del titolo esecutivo devono essere proposte nelle forme previste dall'articolo 437 entro il termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del verbale in forma esecutiva con pedissequo precetto e sono istruite a norma degli articoli 438 e seguenti, di cui al paragrafo 1° della sezione II del presente capo.

ART. 432. — (*Processo verbale di mancata conciliazione*). — Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale nel quale devono essere indicati gli elementi di fatto emersi durante la discussione e le ragioni del mancato componimento.

Nel processo verbale di mancata conciliazione le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, nella quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista forza di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 431. Nel caso che il tentativo di componimento non possa esperirsi per la assenza di una delle parti, gli elementi di fatto posti a base della controversia saranno inseriti nel processo verbale a cura della commissione.

L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ha l'obbligo di rilascia-

re, alla parte che ne faccia richiesta, copia del verbale nel termine di cinque giorni.

ART. 434. — (*Giudice competente*). — Le controversie previste dall'articolo 429 sono in primo grado di competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro.

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

Il lavoratore può convenire altresì il datore di lavoro davanti al giudice del luogo ove il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, davanti al giudice del luogo in cui il convenuto stesso ha la dimora.

ART. 436. — (*Patrocinio*). — In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non ecceda le lire 250 mila.

SEZIONE II.

DEL PROCEDIMENTO.

§ 1.

Del procedimento di primo grado.

ART. 437. — (*Forma della domanda*). — La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:

- 1) l'indicazione del giudice;
- 2) il nome, il cognome, nonché la residenza o domicilio elettivo del ricorrente nell'ambito del territorio della Repubblica, il nome, il cognome e la residenza o domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto;
- 3) la determinazione dell'oggetto della domanda; l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;
- 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi

e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.

Se la parte sta in giudizio di persona, il ricorso si può anche proporre verbalmente davanti al pretore, che ne fa redigere processo verbale.

ART. 438. — (*Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza*). — Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.

Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente.

Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di quaranta giorni.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'ufficio, entro cinque giorni dalla data di pronuncia del decreto. Quest'ultimo, nello stesso termine, deve altresì essere comunicato all'attore.

Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

Il termine di cui al comma precedente è elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma è elevato a sessanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all'estero.

ART. 438-bis. — (*Costituzione del convenuto*). — Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.

La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto, ed indicare specificamente i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare, a pena di decadenza.

ART. 438-ter. — (*Notificazione della domanda riconvenzionale*). — La memoria difensiva deve essere notificata all'attore, a cura dell'ufficio, almeno cinque giorni prima della udienza.

Il convenuto che abbia proposto una domanda riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo precedente deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto, di cui al precedente articolo 438, secondo comma, pronunci un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza. Il decreto deve essere notificato all'attore, a cura dell'ufficio, unitamente alla memoria difensiva, entro cinque giorni dalla data in cui è stato pronunciato.

Tra la data di notificazione all'attore del decreto pronunciato a norma del comma precedente e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.

ART. 438-quater. — (*Intervento volontario*). — Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio, l'intervento del terzo ai sensi dell'articolo 105 non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalità previste dagli articoli 437 e 438-bis in quanto applicabili.

ART. 439. — (*Udienza di discussione della causa*). — Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice.

Il datore di lavoro ha facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve conferire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.

Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.

Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o

se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza parziale o definitiva, dando lettura del dispositivo.

Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione.

Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.

L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.

Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui all'articolo 438, terzo, quinto e sesto comma. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 438-bis.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio.

Le udienze di mero rinvio sono vietate.

ART. 439-bis. — (*Poteri istruttori del giudice*). — Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.

Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile. Si osservano le disposizioni dei commi sesto e settimo dell'articolo 439.

Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro, purché necessario al fine dell'accertamento dei fatti, e dispone altresì, se ne ravvisa l'utilità, l'esame dei testimoni sul luogo stesso.

Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell'articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell'articolo 247.

ART. 439-ter. — (*Registrazione su nastro*). — Il giudice può autorizzare la sostituzione della verbalizzazione da parte del cancelliere con la registrazione su nastro delle deposizioni di testi e delle audizioni delle parti o di consulenti.

ART. 440. — (*Ordinanze per il pagamento di somme*). — Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.

Eguale, in ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.

L'ordinanza di cui al secondo comma è impugnabile o revocabile soltanto con la sentenza che decide la causa.

ART. 441. — (*Assistenza del consulente tecnico*). — Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma dell'articolo 61. A tal fine il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 439.

Il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale, salvo quanto previsto dal precedente articolo 439-ter.

Se il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice fissa un termine non superiore a venti giorni, non prorogabile, rinviando la trattazione ad altra udienza.

ART. 443. — (*Richiesta di parere alle associazioni sindacali*). — Su istanza di parte, la associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, parere orale o scritto.

Tale parere può essere reso anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'articolo 439-bis.

A tal fine, il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 439.

Il giudice può richiedere d'ufficio il parere di cui al primo comma.

ART. 445. — (*Passaggio dal rito ordinario al rito speciale*). — Il pretore, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 429, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 439 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.

Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.

ART. 446. — (*Passaggio dal rito speciale al rito ordinario*). — Il pretore, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 429, se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie, altrimenti la rimette al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario.

In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito speciale avranno l'efficacia consentita dalle norme ordinarie.

ART. 446-bis. — (*Incompetenza del giudice*). — Quando una causa relativa ai rapporti di cui all'articolo 429 sia stata proposta a giudice incompetente, l'incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'articolo 438-bis ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 439.

Quando l'incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma precedente, il giudice rimette la causa al pretore in funzione di giudice del lavoro, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito speciale.

ART. 448. — (*Pronuncia della sentenza*). — Sentiti i difensori delle parti, il giudice nella stessa udienza pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura del dispositivo.

Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a cinque giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla

scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve applicare il saggio di interesse annuo del 10 per cento e determinare la svalutazione monetaria del credito condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

ART. 448-bis. - (*Deposito della sentenza*). — La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.

ART. 448-ter. - (*Esecutorietà della sentenza*). — Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 429 sono provvisoriamente esecutive.

All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.

Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte grave ed irreparabile danno.

La sospensione disposta a norma del comma precedente può essere anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di lire 500 mila.

ART. 448-quater. - (*Valutazione presuntiva delle prestazioni*) — Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa.

§ 2.

Delle impugnazioni.

ART. 450. - (*Giudice d'appello*). — L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell'articolo 429 deve essere proposto con ricorso davanti al tribunale territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro.

Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, nonché le indicazioni prescritte dall'articolo 437.

ART. 450-bis. - (*Deposito del ricorso in appello*) — Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del tribunale entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, oppure

entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero.

ART. 450-ter. - (*Decreto del presidente*). — Il presidente del tribunale entro cinque giorni nomina il giudice relatore e fissa, non oltre quaranta giorni dalla data del deposito del ricorso, l'udienza di discussione dinanzi al collegio.

L'ufficio, nei cinque giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla comunicazione dello stesso all'appellante ed alla notificazione del ricorso e del decreto all'appellato.

Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al primo e al terzo comma sono elevati, rispettivamente, a sessanta e quaranta giorni.

ART. 450-quater. - (*Costituzione dell'appellato e appello incidentale*). — L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza.

La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese.

Se propone appello incidentale, l'appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi alla controparte almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 438-bis.

ART. 450-quinquies. - (*Udienza di discussione*). — Nell'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo nella stessa udienza.

Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni, né sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. È salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa.

Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa, entro venti giorni, l'udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza. In tal caso il collegio con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 440.

Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 448.

ART. 450-*sexies*. — (*Deposito della sentenza di appello*). — Il deposito della sentenza di appello è effettuato con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 448-*bis*.

Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 448-*ter*.

ART. 451. — (*Cambiamento del rito in appello*). — Il tribunale, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 445 e 446.

ART. 452. — (*Appellabilità delle sentenze*). — Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire 50 mila.

ART. 453. — (*Consulente tecnico in appello*). — Quando l'appello riguarda decisioni fondate su accertamenti compiuti da consulenti tecnici, il collegio, nell'udienza di cui al primo comma dell'articolo 450-*quinquies*, può nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza non oltre trenta giorni. In tal caso con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 440.

Il consulente deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza.

ART. 454. — (*Ricorso per cassazione*). — Contro le sentenze pronunciate secondo il rito speciale, si può proporre ricorso per cassazione a norma dell'articolo 360 anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti ed accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 429.

CAPO III

DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE

ART. 459. — (*Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie*). — Nei procedimenti relativi a controversie de-

rivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie inerenti ai rapporti indicati nell'articolo 429, si osservano le disposizioni di cui al capo secondo di questo titolo.

Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 429, si osservano le disposizioni di cui al capo secondo di questo titolo.

ART. 460. — (*Rilevanza del procedimento amministrativo*). — La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 459 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.

Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa.

Il processo deve essere riassunto, a cura dell'attore, nel termine perentorio di 180 giorni che decorre dalla cessazione della causa della sospensione.

ART. 461. — (*Giudice competente*). — Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 459 sono di competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, che ha sede nel capoluogo del circondario del tribunale.

Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.

Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1973

ART. 463. — (*Consulente tecnico*). — Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o più consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell'articolo 441.

ART. 463-bis. — (*Patronati di assistenza*). — I patronati di assistenza legalmente riconosciuti possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere un parere orale o scritto nella forma di cui all'articolo 443.

ART. 464-bis. — (*Esecuzione provvisoria*). — Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all'articolo 459 sono provvisoriamente esecutive.

Si applica il disposto dell'articolo 448-ter.

ART. 465. — (*Appello*). — L'appello contro le sentenze pronunciate nelle controversie previste nell'articolo 459 si propone nelle forme e nei modi di cui al capo secondo di questo titolo ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Il titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, è sostituito dal seguente:

TITOLO IV

NORME PER LE CONTROVERSIE
IN MATERIA DI LAVORO

CAPO I

DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI
DI LAVORO

SEZIONE I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 409. — (*Controversie individuali di lavoro*). — Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;

2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti de-

rivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;

3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;

4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;

5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

ART. 410. — (*Tentativo facoltativo di conciliazione*). — Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo precedente, e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi, può promuovere anche tramite una associazione sindacale il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione, nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale è addetto il lavoratore, o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e

della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.

In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione.

ART. 411. — (*Processo verbale di conciliazione*). — Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Il processo verbale è depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato formato. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane la autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria della pretura, nella cui circoscrizione è stato redatto. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

ART. 412. — (*Processo verbale di mancata conciliazione*). — Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale: in esso le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, nella quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 411.

L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ha l'obbligo di rilasciare, alla parte che ne faccia richiesta, copia del verbale nel termine di cinque giorni.

SEZIONE II.

DEL PROCEDIMENTO.

§ 1.

Del procedimento di primo grado.

ART. 413. — (*Giudice competente*). — Le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro.

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'articolo 18.

Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.

ART. 414. — (*Forma della domanda*). — La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:

- 1) l'indicazione del giudice;
- 2) il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto;
- 3) la determinazione dell'oggetto della domanda;
- 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;
- 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.

ART. 415. — (*Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza*). — Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.

Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza

di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente.

Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di sessanta giorni.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 417.

Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

Il termine di cui al comma precedente è elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma è elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all'estero.

ART. 416. — (*Costituzione del convenuto*). — Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.

La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.

ART. 417. — (*Costituzione e difesa personali delle parti*). — In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede le lire 250 mila.

La parte che sta in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all'articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all'articolo 416 con elezione di domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica.

Può proporre la domanda anche verbalmente davanti al pretore che ne fa redigere processo verbale.

Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a

cura della cancelleria entro i termini di cui all'articolo 415.

Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria.

ART. 418. — (*Notificazione della domanda riconvenzionale*). — Il convenuto che abbia proposto una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza.

Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l'udienza di discussione non devono decorrere più di cinquanta giorni.

Il decreto che fissa l'udienza deve essere notificato all'attore, a cura dell'ufficio, unitamente alla memoria difensiva, entro dieci giorni dalla data in cui è stato pronunciato.

Tra la data di notificazione all'attore del decreto pronunciato a norma del primo comma e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

Nel caso in cui la notificazione del decreto debba farsi all'estero il termine di cui al secondo comma è elevato a settanta giorni, e quello di cui al comma precedente è elevato a trentacinque giorni.

ART. 419. — (*Intervento volontario*). — Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio, l'intervento del terzo ai sensi dell'articolo 105 non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalità previste dagli articoli 414 e 416 in quanto applicabili.

ART. 420. — (*Udienza di discussione della causa*). — Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione personale delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice.

Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata au-

VI LEGISLATURA -- DISCUSSIONI -- SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1973

tenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.

Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.

Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo.

Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione.

Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.

Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto comma, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.

L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.

Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 415. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 416.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio.

Le udienze di mero rinvio sono vietate.

ART. 421. — (*Poteri istruttori del giudice*).

— Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.

Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma sesto dell'articolo precedente.

Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro, purché necessario al fine dell'accertamento dei fatti, e dispone altresì, se ne ravvisa l'utilità, l'esame dei testimoni sul luogo stesso.

Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell'articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell'articolo 247.

ART. 422. — (*Registrazione su nastro*).

— Il giudice può autorizzare la sostituzione della verbalizzazione da parte del cancelliere con la registrazione su nastro delle deposizioni di testi e delle audizioni delle parti o di consulenti.

ART. 423. — (*Ordinanze per il pagamento di somme*). — Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.

Eguualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.

L'ordinanza di cui al secondo comma è revocabile con la sentenza che decide la causa.

ART. 424. — (*Assistenza del consulente tecnico*). — Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento,

nomina uno o più consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma dell'articolo 61. A tal fine il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420.

Il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale, salvo quanto previsto dal precedente articolo 422.

Se il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice fissa un termine non superiore a venti giorni, non prorogabile, rinviando la trattazione ad altra udienza.

ART. 425. — (*Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali*). — Su istanza di parte, l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte.

Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'articolo 421.

A tal fine, il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420.

Il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa.

ART. 426. — (*Passaggio dal rito ordinario al rito speciale*). — Il pretore, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 409, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti di cancelleria.

Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.

ART. 427. — (*Passaggio dal rito speciale al rito ordinario*). — Il pretore, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 409, se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie, altrimenti la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario.

In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito speciale avranno l'efficacia consentita dalle norme ordinarie.

ART. 428. — (*Incompetenza del giudice*). — Quando una causa relativa ai rapporti di cui all'articolo 409 sia stata proposta a giudice incompetente, l'incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420.

Quando l'incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma precedente, il giudice rimette la causa al pretore in funzione di giudice del lavoro, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito speciale.

ART. 429. — (*Pronuncia della sentenza*). — Nell'udienza, il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo.

Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

ART. 430. — (*Deposito della sentenza*). — La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.

ART. 431. — (*Esecutorietà della sentenza*). — Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409 sono provvisoriamente esecutive.

All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.

Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno.

La sospensione disposta a norma del comma precedente può essere anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di lire 500 mila.

ART. 432. — (*Valutazione equitativa delle prestazioni*). — Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa.

§ 2.

Delle impugnazioni.

ART. 433. — (*Giudice d'appello*). — L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell'articolo 409 deve essere proposto con ricorso davanti al tribunale territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro.

Ove l'esecuzione sia iniziata prima della notificazione della sentenza, l'appello può essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui all'articolo 434.

ART. 434. — (*Deposito del ricorso in appello*). — Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, nonché le indicazioni prescritte dall'articolo 414.

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero.

ART. 435. — (*Decreto del presidente*). — Il presidente del tribunale entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il giudice relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla data medesima, l'udienza di discussione dinanzi al collegio.

L'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato.

Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma deve effettuarsi all'estero, i termini di cui al primo e al terzo comma sono elevati, rispettivamente, a ottanta e sessanta giorni.

ART. 436. — (*Costituzione dell'appellato e appello incidentale*). — L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza.

La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fascicolo

e di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese.

Se propone appello incidentale, l'appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 416.

ART. 437. — (*Udienza di discussione*). — Nell'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo nella stessa udienza.

Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. È salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa.

Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa, entro venti giorni, l'udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza. In tal caso il collegio con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 423.

Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 429.

ART. 438. — (*Deposito della sentenza di appello*). — Il deposito della sentenza di appello è effettuato con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 430.

Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 431.

ART. 439. — (*Cambiamento del rito in appello*). — Il tribunale, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 426 e 427.

ART. 440. — (*Appellabilità delle sentenze*). — Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire 50 mila.

ART. 441. — (*Consulente tecnico in appello*). — Il collegio, nell'udienza di cui al primo comma dell'articolo 437, può nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza

da fissarsi non oltre trenta giorni. In tal caso con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 423.

Il consulente deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza.

CAPO II

DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE

ART. 442. — (*Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie*). — Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.

Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.

ART. 443 — (*Rilevanza del procedimento amministrativo*). — La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.

Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa.

Il processo deve essere riassunto, a cura dell'attore, nel termine perentorio di 180 giorni che decorre dalla cessazione della causa della sospensione.

ART. 444. — (*Giudice competente*). — Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, che ha sede nel

capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l'attore.

Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.

Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente.

ART. 445. — (*Consulente tecnico*). — Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o più consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell'articolo 424.

Nei casi di particolare complessità il termine di cui all'articolo 424 può essere prorogato fino a sessanta giorni.

ART. 446. — (*Istituti di patronato e di assistenza sociale*). — Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti, possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all'articolo 425.

ART. 447. — (*Esecuzione provvisoria*). — Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all'articolo 442 sono provvisoriamente esecutive.

Si applica il disposto dell'articolo 431 ».

Poiché è ancora in corso una riunione del « Comitato dei nove » dedicata all'esame degli emendamenti, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,35, è ripresa alle 10,55.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti all'articolo 1:

Nel nuovo testo dell'articolo 409 del codice, sopprimere il numero 5).

1. 1. di Nardo, Manco, Borromeo D'Adda, Tassi.

Nel nuovo testo dell'articolo 409 del codice, al n. 5 dopo la parola: pubblico, sopprimere

le parole: sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

1. 42. Tassi, Pazzaglia, Rauti, de Vidovich, Borromeo D'Adda, Caradonna, Cassano, Tremaglia, Messeni Nemagna, Franchi.

Nel nuovo testo dell'articolo 413 del codice, al primo comma dopo la parola: pretore, aggiungere le parole: che ha sede nel capoluogo del circondario del tribunale.

1. 2. di Nardo, Manco, Borromeo D'Adda, Tassi.

Nel nuovo testo dell'articolo 413 del codice, al quinto comma dopo la parola: territorio, aggiungere le parole: o comunque limitatrici della precedente ipotesi.

1. 3. di Nardo, Manco, Borromeo D'Adda, Tassi.

Nel nuovo testo dell'articolo 415 del codice, al terzo comma sostituire le parole: sessanta giorni, con le parole: ottanta giorni.

1. 4. di Nardo, Manco, Borromeo D'Adda, Tassi.

Nel nuovo testo dell'articolo 415 del codice, al quarto comma sostituire le parole: entro dieci giorni, con le parole: entro venti giorni.

1. 5. di Nardo, Manco, Borromeo D'Adda, Tassi.

Nel nuovo testo dell'articolo 415 del codice, al quinto comma sostituire le parole: trenta giorni, con le parole: quaranta giorni.

1. 6. di Nardo, Manco, Borromeo D'Adda, Tassi.

Nel nuovo testo dell'articolo 416 del codice, al secondo comma sopprimere le parole: a pena di decadenza.

1. 7. di Nardo, Manco, Borromeo D'Adda, Tassi.

Nel nuovo testo dell'articolo 416 del codice, al terzo comma sopprimere le parole: a pena di decadenza.

1. 8. di Nardo, Manco, Borromeo D'Adda, Tassi.

Nel nuovo testo dell'articolo 420 del codice, al quarto comma sopprimere le parole: dando lettura del dispositivo.

1. 9. di Nardo, Manco, Borromeo D'Adda, Tassi.

Nel nuovo testo dell'articolo 420 del codice, al settimo comma sostituire le parole: termine perentorio di cinque giorni, con le parole: termine di dieci giorni.

1. 10. di Nardo, Manco, Borromeo D'Adda, Tassi.

Nel nuovo testo dell'articolo 420 del codice, al nono comma sostituire le parole: entro cinque giorni, con le parole: entro dieci giorni.

1. 11. di Nardo, Manco, Borromeo D'Adda, Tassi.

Nel nuovo testo dell'articolo 420 del codice, al decimo comma sostituire le parole: non meno di dieci giorni, con le parole: non meno di quindici giorni.

1. 12. di Nardo, Manco, Borromeo D'Adda, Tassi.

Nel nuovo testo dell'articolo 421 del codice, al secondo comma sopprimere le parole: anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile.

1. 13. di Nardo, Manco, Borromeo D'Adda, Tassi.

Nel nuovo testo dell'articolo 421 del codice, al secondo comma sopprimere le parole: sia scritte che orali.

1. 14. di Nardo, Manco, Borromeo D'Adda, Tassi.

Nel nuovo testo dell'articolo 425 del codice, al primo comma sopprimere le parole: orali o.

1. 15. di Nardo, Manco, Borromeo D'Adda, Tassi.

Nel nuovo testo dell'articolo 425 del codice, sopprimere il secondo comma.

1. 16. di Nardo, Manco, Borromeo D'Adda, Tassi.

Nel nuovo testo dell'articolo 425 del codice, sopprimere il terzo comma.

1. 17. di Nardo, Manco, Borromeo D'Adda, Tassi.

Nel nuovo testo dell'articolo 428 del codice, al primo comma, sostituire le parole: soltanto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420, con le parole: fino alla prima udienza.

1. 18. di Nardo, Manco, Borromeo D'Adda, Tassi.

Nel nuovo testo dell'articolo 429 del codice, al primo comma sopprimere le parole: dando lettura del dispositivo.

1. 19. di Nardo, Manco, Borromeo D'Adda, Tassi.

Nel nuovo testo dell'articolo 429 del codice, al terzo comma sopprimere la parola: oltre.

1. 20. di Nardo, Manco, Borromeo D'Adda, Tassi.

Nel nuovo testo dell'articolo 429 del codice, al terzo comma sopprimere le parole: il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito.

1. 21. di Nardo, Manco, Borromeo D'Adda, Tassi.

Nel nuovo testo dell'articolo 431 del codice, al primo comma, sostituire la parola: sono, con le parole: possono essere dichiarate in tutto o in parte.

1. 22. di Nardo, Manco, Borromeo D'Adda, Tassi.

Nel nuovo testo dell'articolo 444 del codice, al primo comma, aggiungere il seguente periodo: Gli enti previdenziali ed assistenziali sono obbligati agli stessi termini perentori già indicati, ed in ipotesi di mancata osservanza dei termini il magistrato interessato dal processo nominerà un commissario ad negotia affinché provveda sostitutivamente quindici giorni dalla comunicazione della nomina dovendo l'ente consentirgli ogni opportuna visione di documenti e proposizione di difesa o di adesione.

1. 23. di Nardo, Manco, Borromeo D'Adda, Tassi.

Nel nuovo testo dell'articolo 446 del codice, sopprimere le parole: orali o.

1. 24. di Nardo, Manco, Borromeo D'Adda, Tassi.

TASSI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli emendamenti 1. 1. e 1. 42. sono subordinati. Per un compiuto esame delle controversie del lavoro e posto che nella nuova riforma del codice si è inteso dare una visione unitaria dei rapporti di lavoro, noi siamo dell'avviso che la competenza del giudice del lavoro o della magistratura del lavoro debba essere estesa a tutti i rapporti di lavoro, sia privati sia pubblici. Ecco perché i due emendamenti, uno soppressivo del numero 5 dell'articolo 409, e perciò riportante la normativa a tutto il campo sia privato sia pubblico, l'altro addirittura soppressivo dell'ultima frase « sempre che non siano devoluti dalla legge ad altro giudice » sono appunto volti a far sì che nella normativa e nel processo del lavoro trovino competenza e giurisdizione i magistrati specializzati in materia, su tutti i rapporti, pubblici e privati.

La disparità di trattamento che oggi viene mantenuta tra dipendenti privati, che hanno la tutela del potere giurisdizionale dato alla magistratura e quindi indipendente, e i dipendenti pubblici, sui cui rapporti di lavoro invece hanno competenza giudici non indipendenti ma facenti parte dell'amministrazione statale, assume aspetti veramente gravi.

Tale disparità, tra l'altro, porta anche al fatto che le attuali e moderne interpretazioni giurisprudenziali della magistratura ordinaria per i dipendenti privati, non trovano applicazione, invece, a favore dei dipendenti pubblici. Diverse amministrazioni, sia statali sia locali, in molte occasioni hanno dimostrato scarsa sensibilità per i diritti dei lavoratori dipendenti. Riteniamo pertanto opportuno ricondurre alla magistratura ordinaria la competenza in ordine alle controversie sui rapporti di lavoro.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1. 2 e 1. 3, noi riteniamo che la competenza del giudice del lavoro debba essere collocata nella pretura del capoluogo. Ciò comporterà un certo disagio per le controversie vertenti su rapporti nati in luoghi diversi e periferici, ma, poiché siamo dell'avviso che, dato il progresso dei mezzi di trasporto e delle vie di comunicazione e date le nuove esigenze, le preture dovranno essere tutte riunificate nei capoluoghi, riteniamo opportuno che i processi del lavoro si svolgano seguendo la procedura indicata.

Gli emendamenti 1. 4, 1. 5 e 1. 6 comportano ampliamento di determinati termini. È giusto che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, i tempi siano brevi e perentori. Tuttavia, trattandosi dell'introduzione di preclusioni e di termini perentori in rapporti che fino ad oggi sono stati regolati in maniera ben diversa (si tratta, in sostanza, di modificare non soltanto la mentalità delle parti, ma anche e soprattutto quella dei difensori), si ritiene che, almeno nella prima fase, non sia opportuno introdurre termini eccessivamente restrittivi. Infatti, ogni volta che introduciamo o reintroduciamo preclusioni, ossia indichiamo date fisse entro le quali le parti interessate possono proporre le istanze, eccezioni e prove al magistrato, dobbiamo anche garantire alla parte stessa il tempo sufficiente.

Diamo per svolti gli altri emendamenti presentati dal nostro gruppo.

RICCIO PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO PIETRO. Signor Presidente, poiché il mio gruppo intende arrivare il più sollecitamente possibile all'approvazione della legge, dichiaro di ritirare tutti gli emendamenti da me proposti, e che ho illustrato in sede di discussione sulle linee generali nella seduta del 28 luglio. Si tratta, più precisa-

mente, degli emendamenti 1. 25 e 1. 26, che ho presentato insieme con il collega Reggiani, nonché degli emendamenti a mia firma 1. 27, 1. 28, 1. 29, 1. 30, 1. 31, 1. 32, 1. 33, 1. 34, 1. 35, 1. 36, 1. 37, 1. 38, 1. 39, 1. 40 e 1. 41.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione a maggioranza è contraria all'emendamento di Nardo 1. 1, in quanto con il numero 5 dell'articolo 409, nel testo modificato dal Senato, si è intesa meglio chiarire la situazione, nel senso di ritenere di competenza del giudice ordinario tutti i rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici, ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempre che per legge gli stessi non siano devoluti ad altri giudici. Si tratta, dunque, di una precisazione, di una norma cautelativa che a nostro avviso va mantenuta.

Per quanto attiene l'emendamento Tassi 1. 42, debbo rilevare che, ove lo stesso venisse accolto, si potrebbe creare in sede di interpretazione un contrasto fra la norma del numero 4 e quella del numero 5. Con la norma di cui al numero 4 sono demandati alla competenza del giudice ordinario, tutti i rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici, purché questi svolgano esclusivamente o prevalentemente attività economiche. Se, invece, si sopprimesse soltanto l'ultima parte del numero 5, verrebbero assorbiti dalla competenza del giudice ordinario tutti i rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici, senza la condizione che gli enti in questione debbano svolgere esclusivamente o prevalentemente attività economiche. In ogni modo, la Commissione, a maggioranza, è contraria a questa soppressione.

Sempre a maggioranza la Commissione è contraria all'emendamento di Nardo 1. 2, perché esso riguarda un punto qualificante, che costituisce una scelta di fondo da parte dei gruppi politici che sostengono la proposta di legge, nel senso che si è voluta stabilire la competenza funzionale di primo grado del pretore. Con l'emendamento in questione si mira a far ricadere le controversie individuali di lavoro sotto la normativa che noi abbiamo stabilito per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. Quella normativa è giustificata dalla peculiarità della materia; non sarebbe giustificata invece nel caso specifico delle controversie individuali di lavoro.

Vorrei poi invitare l'onorevole di Nardo e gli altri firmatari a ritirare l'emendamento 1. 3. Mi sento infatti di poter dichiarare che all'ultimo comma dell'articolo 413, con il quale si è stabilita la nullità delle clausole derogative della competenza, nel concetto di nullità delle cause derogative della competenza è compreso anche il concetto relativo alle limitazioni della competenza. Fatto questo chiarimento, che potrà valere in sede di interpretazione, penso che l'emendamento possa essere ritirato; comunque se verrà mantenuto il parere della Commissione è contrario.

Esprimo altresì parere contrario agli emendamenti di Nardo 1. 4, 1. 5 e 1.6, riguardanti l'ampliamento dei termini, ritenendo che i termini fissati nel progetto con le modifiche che sono state apportate al Senato siano termini congrui, che devono essere conservati.

L'emendamento di Nardo 1. 7 è inaccettabile, perché farebbe cadere uno dei punti qualificanti e importanti della proposta di legge, quello appunto secondo cui il convenuto, nel costituirsi con la memoria difensiva, ai fini della celerità del procedimento deve già indicare, a pena di decadenza, tutti i mezzi di prova di cui intende avvalersi nel corso del procedimento. Se togliessimo questa decadenza, rientreremmo nel sistema attuale e quindi i mezzi di prova potrebbero essere indicati durante tutto il corso del giudizio, con gli inconvenienti che l'attuale procedimento procura nel corso della sua istruttoria. Lo stesso ragionamento vale per l'emendamento di Nardo 1. 8.

Il « Comitato dei nove », a maggioranza, era dell'opinione che l'emendamento di Nardo 1. 9 fosse improponibile; tuttavia ove fosse ritenuto proponibile, signor Presidente, debbo esprimere il parere contrario, per le ragioni che mi accingo ad esporre. Il sistema che abbiamo seguito è imperniato sui concetti fondamentali della oralità del giudizio: in applicazione di questi concetti, abbiamo stabilito che, terminata la discussione orale della causa, il giudice debba immediatamente dare lettura del dispositivo della sentenza. Questo fatto non deve creare alcun allarme, perché tutto il sistema penalistico italiano, proprio in aderenza a questi concetti, porta alla lettura del dispositivo immediatamente, in udienza. Per questi motivi la Commissione è contraria.

La maggioranza della Commissione esprime parere contrario nei confronti dell'emendamento di Nardo 1. 10, che fa riferimento ai termini, e nei confronti degli emendamenti di Nardo 1. 11 e 1. 12. Parere contrario anche al-

l'emendamento di Nardo 1. 13, poiché il principio che si vuole modificare costituisce uno dei punti qualificanti della riforma; parere contrario altresì nei confronti dell'emendamento di Nardo 1. 14, poiché la maggioranza della Commissione ritiene opportuna la precisazione che si vorrebbe sopprimere con l'emendamento. La maggioranza della Commissione esprime poi parere contrario nei confronti degli emendamenti di Nardo 1. 15, 1. 16, 1. 17, 1. 18, 1. 19, 1. 20 e 1. 21; quest'ultimo emendamento vorrebbe sopprimere un altro dei punti qualificanti della riforma, quello cioè che riguarda il riconoscimento del principio della svalutazione monetaria. Parere contrario anche nei confronti dell'emendamento Di Nardo 1. 22.

La maggioranza della Commissione ritiene che l'emendamento di Nardo 1. 23 sia improponibile, trattando materia estranea alle modificazioni introdotte dal Senato: esso propone infatti di aggiungere un ulteriore periodo al primo comma dell'articolo 444.

PRESIDENTE. La Presidenza ritiene che l'emendamento di Nardo 1. 23 debba ritenersi proponibile, incidendo in una norma che è stata oggetto di modificazioni da parte del Senato.

REALE ORONZO, Presidente della Commissione giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REALE ORONZO, Presidente della Commissione giustizia. Signor Presidente, non mi preoccupa tanto di ciò che può essere deciso in questa occasione poiché sappiamo gli orientamenti della Camera sul merito, per cui la sorte dell'emendamento 1. 23 è segnata; non vorrei tuttavia — e mi appello naturalmente a lei, signor Presidente, che è giudice sovrano in materia — che si formasse un precedente idoneo a convalidare quella che mi sembra di poter definire una concezione dei limiti della improponibilità alquanto singolare. Se stabiliamo che in un articolo di un testo legislativo qui rinviato dall'altro ramo del Parlamento si possono introdurre disposizioni anche in ordine a materie prima non considerate dall'articolo stesso, e questo solo perché il Senato ha modificato l'articolo (magari su tutt'altro punto), diamo veste legale ad un facile *escamotage* per aggirare il divieto sancito dal nostro regolamento di deliberare in seconda lettura intorno a materia diversa dalle modi-

ficazioni introdotte dal Senato. Mi rimetto, comunque, ripeto, alle decisioni che il Presidente vorrà assumere al riguardo.

PRESIDENTE. Ritengo di dover confermare, onorevole Oronzo Reale, la mia decisione. Il secondo comma dell'articolo 70 del nostro regolamento recita infatti: « I progetti già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato sono riesaminati dalla Camera, la quale, prima della votazione finale, delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera ».

Alla luce di questa disposizione, ritengo che sia possibile la presa in considerazione di emendamenti aggiuntivi in quanto ciascun deputato può ritenere che una certa modifica abbia comportato talune conseguenze.

REALE ORONZO, Presidente della Commissione giustizia. Mi inchino alla sua interpretazione, signor Presidente, pur sottolineando i pericoli che essa comporta.

PRESIDENTE. Onorevole Lospinoso Severini, qual è dunque il parere della Commissione su questo emendamento 1. 23 e sullo emendamento Di Nardo 1. 24 ?

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore per la maggioranza. La maggioranza della Commissione è contraria a questi emendamenti, signor Presidente.

DI NARDO, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NARDO, Relatore di minoranza. Signor Presidente, la sua decisione mi evita di dover precisare quanto è stato oggetto di discussione in sede di « Comitato dei nove », tanto più che l'onorevole Oronzo Reale ha cortesemente, quanto freudianamente, ricordato che questa legge dovrà comunque essere approvata così com'è.

Devo soltanto dire che in sede di « Comitato dei nove » ho dato un'interpretazione dell'articolo 70 del regolamento del tutto simile a quella che ho ascoltato proprio ora dal Presidente. Ad essa sono pervenuto soprattutto in considerazione del fatto che non è possibile stabilire (nel momento in cui si tratta di decidere sull'ammissibilità o meno di un emendamento) se le modifiche appor-

tate dal Senato furono soltanto formali, e non già sostanziali, e cioè se alterarono il concetto cui si ispira il progetto di legge oppure no.

Mi permetto altresì di rilevare, signor Presidente (e so che questo non incontrerà la sua adesione), che, a mio modesto avviso, il secondo comma dell'articolo 70 dovrebbe essere applicato con larga discrezionalità nei casi in cui il Senato abbia introdotto emendamenti che modificano il testo originario in misura pari al 40 per cento, perché, in tal caso noi veniamo in realtà a trovarci di fronte ad un testo completamente nuovo.

Passando al merito degli emendamenti, posso dire di essere assolutamente favorevole all'accoglimento *in toto* di quelli presentati dal gruppo del MSI-destra nazionale, che desidero brevemente commentare dividendoli per gruppi.

In primo luogo, desidero chiarire che questi emendamenti tendono ad ovviare a quegli inconvenienti cui si andrebbe incontro se si dovesse escludere *a priori* la competenza di qualsiasi altro giudice. Per esempio, ove si accedesse all'opinione della maggioranza, si dovrebbe concludere che l'unico giudice competente in materia di pubblico impiego sia il Consiglio di Stato. Tale opinione non sembra esatta, perché, fra l'altro, occorre tener conto della competenza della Corte dei conti in sede di accertamento contabile; giudice, questo che, con una sentenza pronunciata nel momento finale del rapporto di lavoro di un dipendente pubblico, può gravemente incidere in senso negativo sulle prestazioni ad esso dovute a seguito della conclusione di un rapporto di lavoro durato tutta una vita. Perché non precisare queste cose?

Sono inoltre favorevole al mio emendamento 1. 1 che stabilisce uguale trattamento fra il lavoratore alle dipendenze dell'ente pubblico, dello Stato, o del privato, così come del resto prevede il dettato costituzionale che sancisce la parità di tutti i cittadini davanti alla legge.

Esprimo inoltre parere favorevole all'emendamento 1. 23, che prevede l'obbligo degli enti previdenziali ed assistenziali di rispettare gli stessi termini perentori precedentemente indicati e che, in caso di mancata osservanza di tali termini, il magistrato possa nominare un commissario affinché provveda, in loro sostituzione, entro 15 giorni dalla comunicazione della nomina, « dovendo l'ente consentirgli ogni opportuna visione di documenti e proposizioni di difesa o di adesione ». Tale emendamento trova la sua ragione nel

fatto che proprio questi enti compiono dei veri e propri atti di sabotaggio nei confronti del lavoratore, e non si vede perché questi enti debbano essere posti in una situazione di privilegio.

Per quanto riguarda i termini (a meno che non ci si voglia affidare alla furberia del giudice o del cancelliere), aggiungo che gli stessi non sono assolutamente congrui rispetto alle incombenze processuali.

Sono inoltre favorevole a tutto quel gruppo di emendamenti che è diretto a correggere ed eliminare talune lacune e incongruenze della proposta in esame. Infatti, una legge non può dire: « trascurando di rispettare le norme del codice civile ». Una legge può disporre l'obbligo di agire in un certo modo, ma non che si debba agire trascurando di rispettare certe norme. Inoltre, quando nell'articolo 12 si afferma (introducendovi così una maggiore libertà e indipendenza economica tra la moglie e il marito) « sempre che non si tratti di coniugi legalmente separati o di lite tra coniugi », che cosa si intende specificare? Che i coniugi la sera prima hanno litigato? I concetti adottati sono, a mio parere, così empirici che non possono essere introdotti in una nuova norma.

Per quanto riguarda poi gli ultimi emendamenti presentati dal mio gruppo, desidero sottolineare che la magistratura del lavoro creata dalle leggi precedenti, pur essendo sezione speciale della magistratura ordinaria, non per questo si poneva al di fuori della magistratura ordinaria. Quando voi stabilite che i magistrati giudicanti in tema di lavoro debbano restare « bloccati » per cinque anni nella stessa competenza, andate anche con ciò a creare una magistratura speciale, non delle sezioni speciali di magistratura ordinaria.

Per questi motivi sono favorevole agli emendamenti proposti dal mio gruppo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati?

BERTOLDI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti, condividendo le motivazioni espresse dal relatore per la maggioranza, e raccomanda alla Camera di approvare la proposta di legge nel testo pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole di Nardo, mantiene il suo emendamento 1. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DI NARDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*E respinto*).

Onorevole Tassi, mantiene il suo emendamento 1. 42, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TASSI. Sì, signor Presidente.

ROBERTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, vorrei precisare brevemente una posizione che rappresenta un elemento tradizionale delle battaglie condotte in questa materia dalle organizzazioni sindacali. Con l'emendamento Tassi 1. 42 tale elemento, del tutto trascurato dal provvedimento in esame, noi intendiamo riproporre.

Come qualcuno dei relatori ricorderà e come probabilmente ricorderà anche il sottosegretario (il ministro, essendo di recente nomina, forse non è ancora a conoscenza di questa situazione) che quando nelle scorse legislature fu lungamente dibattuta la riforma della procedura per le controversie di lavoro, le organizzazioni sindacali e i parlamentari che allora sedevano in Parlamento anche in rappresentanza delle organizzazioni sindacali sostennero la necessità che fosse unificato il foro competente per tutti i processi di lavoro, e cioè, che fosse eliminata quella situazione per la quale, mentre alla magistratura amministrativa era devoluta la competenza per i rapporti di lavoro pubblico, alla magistratura ordinaria era attribuita la competenza in materia di rapporti di lavoro privato. Questo perché spesso ci si trovava di fronte a contrasti di valutazione che, ad avviso delle organizzazioni sindacali, non sembravano più rispondenti alla tradizionale distinzione tra il rapporto d'impiego pubblico e il rapporto di impiego privato; una distinzione che oggi è stata praticamente eliminata dalla legislazione sostanziale.

Questo processo verso la parificazione dei due tipi di rapporto di lavoro è andato rafforzandosi nel corso del tempo. Oggi si trova infatti in fase di avanzata discussione, il provvedimento relativo al riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti di tutti gli enti pubblici. Ebbene, anche per questo rapporto di lavoro si è ricorsi, e si ritiene si debba ricorrere, alla contrattazione collettiva: sep-

pure si tratta di un rapporto di lavoro pubblico, si ritiene che lo stesso debba essere regolato dai contratti collettivi.

Esiste quindi una sostanziale parificazione delle norme e nel trattamento: è stata inoltre estesa l'applicazione dello statuto dei lavoratori, anche a seguito di sentenze di magistrature elevate, e si tende ad estenderlo ancor più con le nuove leggi. Nel progetto di legge, in corso di discussione, per il riassetto dei pubblici dipendenti è stato già accettato il principio della estensione delle norme dello statuto dei lavoratori, mentre si riconosce, in relazione a taluni casi, la competenza del pretore.

Aggiungo che vi sono state molte sentenze dell'autorità giudiziaria, che hanno conosciuto e hanno deciso in merito a controversie sorte in base allo statuto dei lavoratori in relazione a rapporti di lavoro di pubblici dipendenti. Molti magistrati hanno condannato le pubbliche amministrazioni, le amministrazioni comunali o gli enti locali a ristabilire rapporti di lavoro, che erano stati regolati in maniera difforme, o a riconoscere diritti di libertà sindacale.

Ciò stante, appare aberrante che oggi, facendosi una legge per la riforma del processo del lavoro, si continui a mantenere invece una differenziazione che viene annullata quotidianamente dalla nostra legislazione positiva e che anzi è stata praticamente eliminata nella sostanza e nel merito. Il nostro emendamento tendeva appunto ad eliminare questa stortura e ad adeguare questa legge, che è una legge nuova, riformatrice, alla legislazione che oggi si va attuando in questo senso.

Ripeto che questa era una istanza sostenuta, condivisa e « battagliata » da tutte le organizzazioni sindacali sino alla scorsa legislatura. Non so se oggi, negli incontri amichevoli che si vanno svolgendo tra i rappresentanti di Governo e i dirigenti della « triplice » sindacale, costoro abbiano, tra tante altre cose, rinunciato anche a questa loro istanza e aspirazione. Se vi hanno rinunciato, peggio per loro. Certamente non hanno interpretato gli interessi dei lavoratori, così come non li hanno interpretati in tantissime altre situazioni, in occasione delle quali hanno ceduto al Governo e al potere economico. Viceversa noi insistiamo affinché la Camera voglia prendere in considerazione questo emendamento, per non far sì che questa legge, che viene presentata al fine di rendere più snella, più semplice e più equanime l'amministrazione della giustizia nei confronti dei lavoratori dipendenti, venga a cristallizzare e a congelare una disparità

di trattamento, che pone in condizione di inferiorità i lavoratori pubblici e che appare oggi in manifesto contrasto con l'orientamento della legislazione in questa materia. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tassi 1. 42, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*È respinto*).

Onorevole di Nardo, mantiene i suoi emendamenti all'articolo 1, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

DI NARDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di Nardo 1. 2.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento di Nardo 1. 3.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento di Nardo 1. 4.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento di Nardo 1. 5.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento di Nardo 1. 6.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento di Nardo 1. 7.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento di Nardo 1. 8.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento di Nardo 1. 9.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento di Nardo 1. 10.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento di Nardo 1. 11.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento di Nardo 1. 12.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento di Nardo 1. 13.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento di Nardo 1. 14.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento di Nardo 1. 15.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento di Nardo 1. 16.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento di Nardo 1. 17.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento di Nardo 1. 18.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento di Nardo 1. 19.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento di Nardo 1. 20.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento di Nardo 1. 21.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento di Nardo 1. 22.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento di Nardo 1. 23.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento di Nardo 1. 24.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato, in capo all'articolo 2, il titolo: « Norme generali, di attuazione e transitorie ». Il Senato lo ha soppresso.

Pongo in votazione questa modificazione.

(È approvata).

L'articolo 2 non è stato modificato dal Senato.

Il Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo 3, al quale non sono stati presentati emendamenti:

« Al capo I del titolo V del libro terzo del codice di procedura civile è aggiunta la seguente sezione:

SEZIONE III.

Opposizioni in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza.

ART. 618-bis. — (Procedimento). — Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.

Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 3 nel testo seguente:

(Arbitrato rituale).

« Il secondo comma dell'articolo 808 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

» Le controversie di cui all'articolo 429 possono essere compromesse ad arbitri esclusivamente qualora ciò sia previsto nei con-

tratti e accordi collettivi di lavoro, purché ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà del lavoratore di adire l'autorità giudiziaria. La clausola compromissoria è altresì nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiarare il lodo non impugnabile.

La sentenza arbitrale è soggetta all'impugnazione per le nullità previste dall'articolo 829 ed anche per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti ed accordi collettivi ».

Il Senato lo ha così modificato (con la nuova numerazione di articolo 4):

(Clausola compromissoria).

« Il secondo comma dell'articolo 808 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

» Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro, purché ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria. La clausola compromissoria è altresì nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiarare il lodo non impugnabile.

La sentenza arbitrale è soggetta all'impugnazione per le nullità previste dall'articolo 829 ed anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi ».

Pongo in votazione l'articolo 4 nel nuovo testo del Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

(Arbitrato irrituale).

« Nelle controversie riguardanti i rapporti di cui all'articolo 429 del codice di procedura civile, modificato dall'articolo 1 della presente legge, l'arbitrato irrituale è ammesso soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero dai contratti e accordi collettivi. In questo ultimo caso, ciò deve avvenire senza pregiudizio della facoltà del lavoratore di adire l'autorità giudiziaria.

Il lodo arbitrale non è valido ove vi sia stata violazione di disposizioni inderogabili

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1973

di legge ovvero di contratti o accordi collettivi.

Si osservano le disposizioni dell'articolo 2113, secondo e terzo comma, del codice civile, modificato dall'articolo 5 della presente legge ».

Il Senato lo ha così modificato (con la nuova numerazione di articolo 5):

(Arbitrato irrituale).

« Nelle controversie riguardanti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile l'arbitrato irrituale è ammesso soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero dai contratti e accordi collettivi. In questo ultimo caso, ciò deve avvenire senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria.

Il lodo arbitrale non è valido ove vi sia stata violazione di disposizioni inderogabili di legge ovvero di contratti o accordi collettivi.

Si osservano le disposizioni dell'articolo 2113, secondo e terzo comma, del codice civile, modificato dall'articolo 6 della presente legge ».

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

(Rinunzie e transazioni).

« L'articolo 2113 del codice civile è sostituito dal seguente:

» Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 429 del codice di procedura civile, non sono valide.

L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai

sensi degli articoli 185, 430 e 431 del codice di procedura civile » ».

Il Senato lo ha così modificato (con la nuova numerazione di articolo 6):

(Rinunzie e transazioni).

« L'articolo 2113 del codice civile è sostituito dal seguente:

» Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.

L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile » ».

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

(Albo dei consulenti tecnici).

« Nell'albo dei consulenti tecnici istituiti presso ogni tribunale debbono essere inclusi, per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali e assistenziali, i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro ».

Il Senato lo ha soppresso.

Pongo in votazione questa modificazione.

(È approvata).

All'articolo 7 non sono state introdotte modificazioni.

La Camera aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

(Procedure amministrative in materia assistenziale e previdenziale).

« Nelle procedure amministrative riguardanti le controversie di cui all'articolo 459 del

codice di procedura civile, modificato dall'articolo 1 della presente legge, non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi ».

Il Senato lo ha così modificato:

(Procedure amministrative in materia assistenziale e previdenziale).

« Nelle procedure amministrative riguardanti le controversie di cui all'articolo 442 del codice di procedura civile, non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi ».

Pongo in votazione l'articolo 8 nel nuovo testo del Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

La Camera aveva approvato gli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 nel seguente testo:

ART. 9.

(Conciliazione, arbitrati e collegiali mediche nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie).

« Nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, gli arbitrati rituali, gli arbitrati irri- rituali, le collegiali mediche, quale ne sia la natura giuridica, e le conciliazioni stragiudiziali intervenute anteriormente o posteriormente alla proposizione dell'azione giudiziaria.

Nelle controversie di cui al comma precedente i ricorsi amministrativi hanno effetto sospensivo di ogni provvedimento che implichi l'annullamento del rapporto assicurativo ».

ART. 10.

(Abrogazione delle disposizioni di legge speciali circa la proponibilità della domanda in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie).

« Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie che, in difformità da quanto stabilito dall'articolo 460 del codice di procedura civile, modificato dall'articolo 1 della presente legge, condizionano la proponibilità della domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi contenziosi ».

ART. 11.

(Controversie in materia di invalidità pensionabile).

« Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile devono essere valutati dal giudice anche l'aggravamento e l'evoluzione, avvenuti nel corso del procedimento giudiziario, delle infermità denunciate o accertate o comunque esistenti nella fase amministrativa, nonché quelle infermità che, pur non denunciate o accertate in tale fase, si sono manifestate, o sono insorte, nel corso di essa ».

ART. 12.

(Calcolo della svalutazione monetaria).

« Ai fini del calcolo di cui all'articolo 448, ultimo comma, del codice di procedura civile, modificato dall'articolo 1 della presente legge, il giudice applicherà l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria ».

ART. 13.

(Riunione di procedimenti).

« Alle controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatorie connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, si applicano le disposizioni sulla riunione dei procedimenti ai sensi dell'articolo 274 del codice di procedura civile.

Spese e onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite ».

ART. 14.

(Spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali).

« Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non è assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che il giudizio instaurato non sia manifestamente infondato e temerario ».

Il Senato ha rifiuto tali articoli in un nuovo articolo 9, del seguente tenore:

ART. 9.

« Il capo V del titolo III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura

civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

CAPO V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONTROVERSIE DI LAVORO ED A QUELLE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA

ART. 145. — (*Termine per la nomina del consulente tecnico*). — Per le controversie di lavoro e per quelle in materia di previdenza e di assistenza il termine previsto dall'articolo 201 del codice non deve superare i giorni sei.

ART. 146. — (*Albo dei consulenti tecnici*). — Nell'albo dei consulenti tecnici istituiti presso ogni tribunale debbono essere inclusi, per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali e assistenziali, i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro.

ART. 147. — (*Conciliazione, arbitrati e collegiali mediche nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie*). — Nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, gli arbitrati rituali, gli arbitrati irrituali, le collegiali mediche, quale ne sia la natura giuridica, e le conciliazioni stragiudiziali intervenute anteriormente o posteriormente alla proposizione dell'azione giudiziaria.

Nelle controversie di cui al comma precedente i ricorsi amministrativi hanno effetto sospensivo di ogni provvedimento che implichi l'annullamento del rapporto assicurativo.

ART. 148. — (*Abrogazione delle disposizioni di leggi speciali circa la proponibilità della domanda in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie*). — Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie che, in difformità da quanto stabilito dall'articolo 443 del codice, condizionano la proponibilità della domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi contenziosi.

ART. 149. — (*Controversie in materia di invalidità pensionabile*). — Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve

essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario.

ART. 150. — (*Calcolo della svalutazione monetaria*). — Ai fini del calcolo di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice, il giudice applicherà l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria.

ART. 151. — (*Riunione di procedimenti*). — La riunione, ai sensi dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione deve essere sempre disposta dal giudice, salvo nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo.

Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite.

ART. 152. — (*Spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali*). — Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non è assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria ».

È stato presentato il seguente emendamento:

« Sopprimere il nuovo testo dell'articolo 150 ».

9. 1. **di Nardo, Manco, Borromeo D'Adda, Tassi.**

L'onorevole Tassi, cofirmatario, ha facoltà di svolgerlo.

TASSI. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento di Nardo 9. 1 ?

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1973

DI NARDO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NARDO, *Relatore di minoranza*. Esprimo parere favorevole sul mio emendamento 9. 1.

PRESIDENTE. Il Governo ?

BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole di Nardo, mantiene il suo emendamento 9. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DI NARDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel nuovo testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 15 nel seguente testo:

(*Gratuità del giudizio*).

« L'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, è sostituito dal seguente:

” Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dalla imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di amministrazione coatta amministrativa ” ».

Il Senato lo ha così modificato (dandogli, in conseguenza delle modificazioni dianzi apportate, la nuova numerazione di articolo 10):

(*Gratuità del giudizio*).

« L'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, è sostituito dal seguente:

” Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dalla imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di amministrazione coatta amministrativa.

Sono abolite relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi ai rapporti di pubblico impiego le tasse di cui all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018.

Le spese relative ai giudizi sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis, 825 e 826 del codice di procedura civile ” ».

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo del Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 16 nel seguente testo:

(*Ammissione al patrocinio statale*).

« Le parti dei giudizi relativi ai rapporti e alle controversie di cui agli articoli 429 e 459, primo comma, del codice di procedura civile, modificati dall'articolo 1 della presente legge, nonché alle controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti dello Stato,

delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici non economici, possono essere ammesse al patrocinio statale, con gli effetti di cui agli articoli successivi.

Ha diritto ad essere ammessa al patrocinio statale la parte dei giudizi di cui al precedente comma che sia iscritta nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito non superiore a lire 2 milioni, purché la causa non sia manifestamente infondata.

L'ammissione al patrocinio statale è disposta, su istanza contenuta negli atti di cui agli articoli 437 e 438-bis del codice di procedura civile, modificati dall'articolo 1 della presente legge, ovvero con atto separato redatto in carta semplice, con decreto motivato del giudice adito, da pronunciare non oltre l'udienza di cui all'articolo 439 del codice di procedura civile, modificato dall'articolo 1 della presente legge, e vale per ogni stato e grado di giudizio.

Col provvedimento di ammissione viene nominato il difensore prescelto dall'istante tra gli avvocati e procuratori esercenti in un comune della circoscrizione del tribunale competente per territorio ».

Il Senato lo ha così modificato, dandogli la nuova numerazione di articolo 11:

(Patrocinio a spese dello Stato).

« Per le controversie di cui agli articoli 409 e 442 del codice di procedura civile e per quelle concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici non economici, sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato le parti non abbienti, le cui ragioni risultino non manifestamente infondate.

Ai fini del precedente comma sono considerati non abbienti coloro che possono contare su un reddito annuo non superiore a lire due milioni, al netto di imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali, premi di assicurazione sulla vita, quote di aggiunta di famiglia od assegni familiari.

Lo stato di non abbienza è desunto da una dichiarazione sottoscritta dalla parte istante con firma autenticata da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Se l'istante è analfabeta la dichiarazione è sostituita dal processo verbale redatto dai pubblici ufficiali predetti.

La dichiarazione deve contenere l'indicazione:

1) del reddito di lavoro;

2) delle risorse di qualunque natura, diverse da quelle di lavoro, di cui l'istante abbia direttamente o indirettamente la libera disponibilità o comunque il godimento;

3) dei beni immobili, anche se non produttivi di reddito, dei quali egli abbia la proprietà o altro diritto reale;

4) dei beni mobili registrati.

La dichiarazione mendace, tale da incidere sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è punita ai sensi del codice penale ed importa in ogni caso la decadenza dal beneficio ed il recupero di quanto anticipato dallo Stato.

Il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione o redige il processo verbale, ai sensi del terzo comma, ammonisce il dichiarante sulle responsabilità penali e sulle conseguenze civili cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

In qualunque stato della causa o del procedimento l'Intendenza di finanza, qualora ritenga inesistente lo stato di non abbienza o mutata la condizione economica della persona ammessa al beneficio, può su ricorso motivato, da notificarsi alla parte interessata, chiedere al giudice che emanò il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato la revoca del provvedimento medesimo.

Ai fini di cui al comma precedente le cancellerie degli uffici giudiziari comunicano mensilmente all'Intendenza di finanza un elenco nominativo delle persone ammesse, corredato dalle dichiarazioni sulla non abbienza ».

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo del Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 17 nel seguente testo:

(Anticipazione delle spese e gratuità della difesa).

« L'ammissione al gratuito patrocinio comporta l'anticipazione da parte dello Stato delle spese effettivamente sostenute da consulenti tecnici, periti, ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari che abbiano all'uopo prestato la propria opera, nonché delle competenze, onorari o vocazioni loro spettanti, delle spese e indennità necessarie per l'audizione di testimoni nonché di qualsiasi altra spe-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1973

sa relativa ai giudizi di cui all'articolo precedente.

L'ammissione al gratuito patrocinio comporta altresì la difesa gratuita per la causa o per l'affare in ordine al quale ebbe luogo l'ammissione al patrocinio medesimo ».

Il Senato lo ha così modificato, dandogli la nuova numerazione di articolo 12:

(Stato di non abbenza di persona coniugata o di minore).

« Quando la parte che chiede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è persona coniugata si considerano cumulativamente le condizioni di abbenza dei coniugi, sempre che non si tratti di coniugi legalmente separati o di lite tra coniugi.

Quando si tratti di lite nell'interesse di un minore, è richiesta anche la prova dello stato di non abbenza dei genitori, considerate cumulativamente le loro condizioni ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere le parole: o di lite tra i coniugi.

12. 1. di Nardo, Manco, Borromeo D'Adda, Tassi.

L'onorevole Tassi, cofirmatario, ha facoltà di svolgerlo.

TASSI. Lo consideriamo già svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore per la maggioranza*. Contrario, signor Presidente.

di NARDO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

di NARDO, *Relatore di minoranza*. Esprimo parere favorevole a questo emendamento e ne raccomando alla Camera l'approvazione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Parere contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole di Nardo, mantiene il suo emendamento 12. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

di NARDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo del Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18. La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

(Ripetibilità delle spese).

« Le esenzioni e le anticipazioni di cui all'articolo precedente sono iscritte a campione per la ripetibilità da parte degli uffici giudiziari nei confronti della parte, a sua volta non ammessa al gratuito patrocinio, che sia risultata soccombente con sentenza passata in giudicato ».

Il Senato lo ha così modificato, dandogli la nuova numerazione di articolo 13:

(Ammissione al patrocinio a spese dello Stato).

« La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, corredata dalle dichiarazioni di cui all'articolo 11, deve essere presentata, in carta semplice, contestualmente agli atti di cui agli articoli 414 e 416 del codice di procedura civile.

Il giudice dispone sull'ammissione con decreto motivato, da pronunciarsi non oltre la udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile.

Con il provvedimento di ammissione viene nominato il difensore, scelto tra gli avvocati e procuratori iscritti nell'albo del tribunale nel cui circondario ha sede il giudice competente per territorio, indicati dall'istante nella domanda, o, in mancanza di tale indicazione, dal locale consiglio dell'ordine.

Qualora la parte beneficiaria risulti vittoriosa totalmente o parzialmente, l'ammissione vale per tutti i gradi di giurisdizione; qualora resti invece totalmente soccombente e proponga impugnazione, l'ammissione deve essere nuovamente disposta dal giudice competente per l'impugnazione ».

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1973

Non essendo stati presentati emendamenti pongo in votazione l'articolo 13 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 19 nel seguente testo:

(Onere finanziario).

« I fondi necessari per l'applicazione degli articoli della presente legge relativi alla gratuità del giudizio e al patrocinio statale sono stanziati sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Le spese per la difesa degli ammessi al gratuito patrocinio previste dalla presente legge sono annoverate tra le spese di giustizia e fanno carico all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

All'onere a totale carico dello Stato derivante dagli articoli predetti della presente legge nell'esercizio 1972, previsto in 250 milioni, si farà fronte mediante riduzione di un corrispondente importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio ».

Il Senato lo ha così modificato, dandogli la nuova numerazione di articolo 14:

(Effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato).

« L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta la difesa gratuita per la causa in ordine alla quale ebbe luogo l'ammissione al patrocinio medesimo, salvo il diritto dello Stato alla ripetizione degli onorari della parte contraria non ammessa al patrocinio a carico dello Stato e condannata alle spese con sentenza passata in giudicato.

Sono anticipate da parte dello Stato le spese effettivamente sostenute da difensori, consulenti tecnici o periti anche di parte, ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari che abbiano all'uopo prestato la propria opera, nonché le spese e indennità necessarie per l'audizione di testimoni; ed annotati a debito i diritti, le competenze, gli onorari anche per vacanze ad essi spettanti, con liquidazione da effettuarsi, in osservanza delle

leggi e tariffe professionali, dal giudice con il provvedimento che decide la causa ».

Non essendo stati presentati emendamenti pongo in votazione l'articolo 14 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 20 nel seguente testo:

(Applicabilità delle disposizioni generali sul patrocinio statale).

« Per quanto non disposto dagli articoli della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni sul patrocinio statale ».

Il Senato lo ha così modificato, dandogli la nuova numerazione di articolo 15:

(Vigenza delle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato).

« Le disposizioni degli articoli precedenti relative al patrocinio a spese dello Stato si applicano sino all'entrata in vigore delle norme di legge che assicureranno ai non abbienti, per le controversie avanti a ogni giurisdizione, il patrocinio a spese dello Stato ».

Non essendo stati presentati emendamenti pongo in votazione l'articolo 15 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 21 nel seguente testo:

(Spese e onorari del difensore costituito per una pluralità di parti).

« Ove vi sia stata ammissione al gratuito patrocinio, il giudice, se non ha disposto la riunione dei procedimenti, riduce proporzionalmente le spese e gli onorari del difensore costituito per una pluralità di parti ».

Il Senato lo ha così modificato, dandogli la nuova numerazione di articolo 16:

(Onere finanziario per la gratuità del giudizio e per il patrocinio a spese dello Stato).

« I fondi necessari per l'applicazione degli articoli della presente legge relativi alla gratuità del giudizio e al patrocinio a spese dello Stato sono stanziati sull'apposito capi-

tolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

L'onere a carico dello Stato derivante dagli articoli predetti della presente legge per l'esercizio finanziario 1973 è previsto in lire 1.000 milioni ».

Non essendo stati presentati emendamenti pongo in votazione l'articolo 16 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 22 nel seguente testo:

(Costituzione delle preture in sezioni).

« L'articolo 35 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è così modificato:

” Gli uffici di pretura possono essere costituiti in più sezioni. Nelle preture costituite in sezioni sono annualmente designate le sezioni alle quali sono devoluti promiscuamente o separatamente gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonché separatamente le controversie di lavoro.

A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie ” ».

Il Senato lo ha collocato al numero 17 con il seguente nuovo titolo:

DISPOSIZIONI SUL REGIME TRANSITORIO
E SULLE STRUTTURE GIUDIZIARIE.

Pongo in votazione questa modificazione.
(È approvata).

L'articolo 23, approvato dalla Camera, non è stato modificato dal Senato. In conseguenza delle modificazioni intervenute, esso però assume nel nuovo testo la numerazione di articolo 18.

La Camera aveva approvato l'articolo 24 nel seguente testo:

(Sezione lavoro della Corte di cassazione).

« Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie di lavoro. La Corte di cassazione nella detta sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti ».

Il Senato lo ha così modificato, dandogli la nuova numerazione di articolo 19:

(Sezione lavoro della Corte di cassazione).

« Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie di lavoro e di quelle in materia di previdenza e di assistenza. La Corte di cassazione nella detta sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti ».

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo del Senato, cui non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

La Camera aveva approvato il seguente articolo 25:

(Disciplina transitoria dei giudizi pendenti).

« Le norme previste dalla presente legge trovano immediata applicazione ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

Per i giudizi pendenti a tale data davanti al pretore o al tribunale, qualora non venga fissata entro sei mesi l'udienza per le conclusioni, deve disporsi la sospensione del giudizio con contestuale fissazione di un termine non superiore a sei mesi per la riassunzione del giudizio con il nuovo rito ed eventualmente davanti al giudice competente in base a quest'ultimo. In ogni caso sono salvi tutti gli atti del procedimento compiuti in precedenza.

Le norme previste dalla presente legge non trovano applicazione ai giudizi pendenti, al momento della sua entrata in vigore, davanti alla corte d'appello o alla Corte di cassazione ».

Il Senato lo ha così modificato, approvando il seguente articolo 20:

(Disciplina transitoria dei giudizi pendenti).

« Le norme previste dalla presente legge sono applicabili anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore.

I giudizi pendenti a tale data in ogni grado sono definiti dallo stesso giudice che ne conosceva in base alle norme di competenza anteriormente vigenti.

Per le cause pendenti in primo grado avanti il tribunale, ove non siano pervenute

alla fase decisoria, il giudice istruttore, decide in funzione di giudice unico.

L'appello è proposto avanti la corte d'appello ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma.

20. 1. di Nardo, Manco, Borromeo D'Adda, Tassi.

L'onorevole Tassi, cofirmatario, ha facoltà di svolgerlo.

TASSI. Lo consideriamo già svolto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore per la maggioranza*. Contrario, signor Presidente.

DI NARDO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NARDO, *Relatore di minoranza*. Esprimo parere favorevole a questo emendamento e ne raccomando alla Camera l'approvazione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Parere contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole di Nardo, mantiene il suo emendamento 20. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DI NARDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 20, nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 26 nel seguente testo:

(*Modificazione degli organici dei magistrati*).

« Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta ufficiale* e, in ogni caso, non appena si realizzino le neces-

sarie vacanze, gli organi competenti provvederanno a ridurre gli organici dei magistrati di corte d'appello e di tribunale e ad aumentare gli organici dei magistrati di pretura.

A tal fine entro il 31 marzo successivo alla data di pubblicazione della presente legge, ed entro la stessa data di ogni anno successivo, i presidenti delle corti d'appello invieranno al Consiglio superiore della magistratura e al ministro di grazia e giustizia i dati statistici relativi alle controversie disciplinate dalla presente legge, comprendenti in particolare l'indicazione per ciascun ufficio del distretto del numero dei procedimenti pendenti al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché quello dei procedimenti sopravvenuti entro lo stesso anno.

Alla attribuzione dei posti di organico alle singole preture si dovrà provvedere sulla base di richieste motivate dei presidenti di corte d'appello anche a garanzia dell'osservanza dei termini previsti dal titolo IV del codice di procedura civile, modificato dall'articolo 1 della presente legge.

Nella copertura dei posti di organico così ricavati presso le preture dovrà essere data la precedenza ai magistrati che, per essere stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro per almeno due anni o per altro motivo, abbiano una particolare competenza in materia; in tal caso il magistrato trasferito non potrà essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione.

Il Ministero di grazia e giustizia d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura organizza ogni anno uno o più corsi di preparazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia. A tali corsi, che possono essere organizzati anche in collaborazione con istituti o scuole di perfezionamento presso le università degli studi, sono ammessi i magistrati che ne facciano richiesta.

Per la copertura dei posti di organico presso le preture e i tribunali costituiti in più sezioni, sia la richiesta che la pubblicazione dei posti dovranno essere fatte con espresso riferimento alle esigenze di assegnare i magistrati alle sezioni incaricate della trattazione delle controversie previste dalla presente legge; e dovrà, altresì, essere data la preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti esclusivamente alla trattazione

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1973

delle controversie sopra ricordate per almeno due anni e per avere partecipato ai corsi di cui al comma precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia. Anche in tal caso il magistrato trasferito non potrà essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione ».

Il Senato lo ha così modificato, dando ad esso la nuova numerazione di articolo 21:

(Assegnazione dei magistrati agli uffici giudiziari).

« Entro il 31 marzo successivo alla data di pubblicazione della presente legge, ed entro la stessa data di ogni anno successivo, i presidenti delle corti d'appello invieranno al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia i dati statistici relativi alle controversie disciplinate dalla presente legge, comprendenti in particolare l'indicazione per ciascun ufficio del distretto del numero dei procedimenti pendenti al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché quello dei procedimenti sopravvenuti entro lo stesso anno.

Alla attribuzione dei posti di organico alle singole preture si dovrà provvedere sulla base di richieste motivate dei presidenti di corte d'appello anche a garanzia dell'osservanza dei termini previsti dal titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile, sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

Nella copertura dei posti di organico presso le preture dovrà essere data la precedenza ai magistrati che, per essere stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro per almeno due anni o per altro motivo, abbiano una particolare competenza in materia; in tal caso il magistrato trasferito non potrà essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione.

Il Ministero di grazia e giustizia d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura organizza ogni anno uno o più corsi di preparazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia. A tali corsi, che possono essere or-

ganizzati anche in collaborazione con istituti o scuole di perfezionamento presso le università degli studi, sono ammessi i magistrati che ne facciano richiesta.

Per la copertura dei posti di organico presso le preture e i tribunali costituiti in più sezioni, sia la richiesta che la pubblicazione dei posti dovranno essere fatte con espresso riferimento alle esigenze di assegnare i magistrati alle sezioni incaricate della trattazione delle controversie previste dalla presente legge; e dovrà, altresì, essere data la preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie sopra ricordate per almeno due anni e per avere partecipato ai corsi di cui al comma precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia. Anche in tal caso il magistrato trasferito non potrà essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma sostituire le parole: se non dopo che siano trascorsi cinque anni, con le parole: se non dopo che siano trascorsi due anni.

21. 1. **di Nardo, Manco, Borromeo D'Adda, Tassi.**

L'onorevole Tassi, cofirmatario, ha facoltà di svolgerlo.

TASSI. Lo consideriamo già svolto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore per la maggioranza.* Contrario, signor Presidente.

DI NARDO, *Relatore di minoranza.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NARDO, *Relatore di minoranza.* Espri-
mo parere favorevole a questo emendamento e ne raccomando alla Camera l'approvazione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole di Nardo, mantiene il suo emendamento 21. 1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

DI NARDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 21, nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 27, nel seguente testo:

(Magistrati addetti alla trattazione delle controversie di lavoro).

« Fino a che non siano state decise tutte le controversie instaurate prima dell'entrata in vigore della presente legge, anche se riasunte presso gli uffici giudiziari costituiti in più sezioni, il numero dei magistrati addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro non potrà essere inferiore ad un terzo di quello di tutti i magistrati incaricati della trattazione delle controversie e degli affari civili ».

Il Senato lo ha così modificato, dandogli la nuova numerazione di articolo 22.

(Costituzione delle sezioni per le controversie di lavoro fino alla definizione delle cause pendenti).

« Fino a che non siano state decise tutte le controversie pendenti in primo grado innanzi alle preture e ai tribunali ed instaurate prima dell'entrata in vigore della presente legge, il numero dei magistrati addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro non potrà essere inferiore ad un terzo di quello di tutti i magistrati incaricati della trattazione delle controversie e degli affari civili.

Il Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei dirigenti degli uffici, provvede alle variazioni di organico delle sezioni entro la data di entrata in vigore della presente legge.

Il capo dell'ufficio designerà i magistrati delle sezioni per le controversie di lavoro che dovranno provvedere esclusivamente alla de-

finizione delle cause pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

Agli altri magistrati della stessa sezione, sul cui ruolo non dovranno gravare cause pendenti a quella data, saranno assegnate le controversie instaurate dopo l'entrata in vigore della legge ».

Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 22, nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 28, approvato dalla Camera, non è stato modificato dal Senato. In conseguenza delle modificazioni intervenute esso può assumere nel nuovo testo la numerazione di articolo 23.

Il Senato ha introdotto i seguenti nuovi articoli 24, 25, 26, 27, 28 e 29, che porrò direttamente in votazione, non essendo stati presentati emendamenti:

ART. 24.

*(Adeguamento delle attrezzature.
Onere finanziario).*

« Per provvedere alle maggiori spese di ufficio dei tribunali e delle preture e all'adeguamento delle attrezzature delle preture in dipendenza della presente legge, gli stanziamenti dei capitoli 1114 e 1115 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1973 sono aumentati rispettivamente della somma di lire 300 milioni e della somma di lire 1.450 milioni ».

(È approvato).

ART. 25.

*(Aumento dell'organico della magistratura.
Onere finanziario).*

« Il ruolo organico della magistratura è aumentato di trecento unità, con una maggiore spesa annua complessiva di lire 1.373.040.000.

Pertanto la tabella allegata alla legge 17 marzo 1969, n. 84, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge ».

(È approvato).

ART. 26.

(Aumento degli organici dei cancellieri e dei coadiutori giudiziari. Onere finanziario).

« Al fine di sopperire alle esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge,

i ruoli organici del personale della carriera delle cancellerie e dei coadiutori giudiziari sono aumentati rispettivamente di 200 e 250 unità, con una maggiore spesa annua complessiva di lire 819.720.000.

Alle cancellerie addette alle sezioni per le controversie di lavoro devono destinarsi stabilmente cancellieri e coadiutori giudiziari in numero almeno pari alla metà dei magistrati di fatto applicati alle sezioni medesime per le preture, e ad un terzo per i tribunali.

I concorsi sono indetti dal ministro di grazia e giustizia su base distrettuale e la residenza nel distretto costituisce condizione di ammissibilità.

I bandi di concorso debbono indirsi entro il termine di giorni quindici decorrenti dalla data di pubblicazione della presente legge ed i concorsi debbono essere espletati entro il termine di entrata in vigore della legge medesima.

Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di mettere a concorso oltre i posti già disponibili alla data del bando anche quelli che si renderanno vacanti nel semestre successivo.

Le nomine ai posti messi a concorso in precedenza a quelli disponibili alla data del decreto sono conferite al verificarsi delle singole vacanze.

Ai coadiutori giudiziari, oltre a quelli di ordine, possono essere affidati compiti di assistenza del giudice in udienza ».

(È approvato).

ART. 27.

(Assunzione di dattilografi e stenodattilografi non di ruolo).

« I presidenti delle corti di appello, in attesa dell'espletamento dei concorsi di cui all'articolo precedente, per sopperire alle esigenze degli uffici di cancelleria addetti alle sezioni per le controversie di lavoro, possono autorizzare i presidenti dei tribunali e i dirigenti delle preture, a richiesta degli stessi, ad assumere dattilografi e stenodattilografi non di ruolo da destinare esclusivamente agli anzidetti uffici di cancelleria ».

(È approvato).

ART. 28.

(Effetti del collocamento a riposo sui ruoli organici).

« Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970,

n. 336, e al penultimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non si applicano, con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, ai magistrati ed al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia ».

(È approvato).

ART. 29.

(Copertura finanziaria).

« All'onere finanziario derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1973 in complessive lire 4.942.760.000, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 30 nel seguente testo:

(Entrata in vigore).

« La presente legge entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* ».

Il Senato lo ha così modificato:

(Entrata in vigore).

« Salvo quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 26, la presente legge entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: novanta giorni, *con le parole:* centottanta giorni.

30. 1. di Nardo, Manco, Borromeo D'Adda, Tassi

L'onorevole Tassi, cofirmatario, ha facoltà di svolgerlo.

TASSI. Lo consideriamo già svolto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore per la maggioranza*. Contrario, signor Presidente.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1973

DI NARDO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NARDO, *Relatore di minoranza*. Esprimo parere favorevole e raccomando alla Camera l'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole di Nardo, mantiene il suo emendamento 30. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DI NARDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 30, nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Il Senato ha introdotto la seguente tabella A:

TABELLA A

RUOLO ORGANICO
DELLA MAGISTRATURA

Primo Presidente della Corte di cassazione	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione - Presidente aggiunto della Corte di cassazione - Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche . . .	3
Presidenti di sezioni della Corte di cassazione ed equiparati	102
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	493
Magistrati di Corte di appello, magistrati di tribunale e aggiunti giudiziari	6.253
Uditori giudiziari	350
TOTALE	7.202

Non essendo stati presentati emendamenti, la pongo in votazione.

(*È approvata*).

Passiamo agli ordini del giorno presentati. Se ne dia lettura.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« La Camera

impegna il Governo

a proporre gli opportuni adeguamenti sulla disciplina relativa al patrocinio statale per i non abbienti, con particolare riguardo alla riduzione degli onorari ed alla distribuzione delle cause, in tempi tali da consentirne l'esame prima dell'entrata in vigore della legge sulle controversie individuali di lavoro.

(9/379-B/1) « CASTELLI, DEL PENNINO, MUSOTTO, REGGIANI ».

« La Camera,

attesa la nuova normativa in materia di controversie previdenziali ed assicurative ed in particolare i nuovi e più rapidi termini per la proposizione della domanda giudiziaria

impegna il Governo

ad adeguare prontamente le procedure della fase amministrativa della trattazione delle controversie previdenziali e assicurative alla nuova disciplina.

(9/379/B/2) « COCCIA, VALORI, GRAMEGNA ».

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questi due ordini del giorno?

BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo ha già espresso la sua viva adesione alla proposta di legge di iniziativa parlamentare sulla disciplina delle controversie individuali di lavoro, nell'intervento di replica dopo la chiusura della discussione sulle linee generali, pur rilevandone alcune insufficienze di carattere tecnico-finanziario. Per correggere tali insufficienze, che potranno creare inconvenienti nell'applicazione della legge, il Governo avrà cura di presentare al Parlamento un apposito disegno di legge che valga a rendere pienamente operanti i nuovi strumenti di tutela dei diritti dei lavoratori.

Perciò accetta come raccomandazione entrambi gli ordini del giorno presentati.

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

CASTELLI. Non insisto.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1973

COCCIA. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge.

È iscritto a parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Ferioli. Ne ha facoltà.

FERIOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il gruppo liberale, che ho l'onore di rappresentare, preannuncia il voto favorevole al provvedimento in esame.

Nel Governo presieduto dall'onorevole Andreotti, essendo sottosegretario alla giustizia, ho personalmente seguito l'iter del provvedimento in prima lettura alla Camera ed in seconda lettura al Senato.

Onorevole Coccia, comprendo perfettamente il suo disappunto per l'assenza, nel corso della discussione sulle linee generali, e anche nella seduta odierna, del ministro di grazia e giustizia e del suo sottosegretario. Mi deve dare atto, però, che questa legge è stata seguita, quando era in carica il precedente Governo, in tutto il suo iter alla Camera ed al Senato, da chi parla, che, come ho detto, era allora rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, unitamente al sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale onorevole de' Cocci.

Alla fine del dibattito al Senato, l'allora ministro di grazia e giustizia, senatore Gonnella, ebbe occasione di replicare a nome del Governo.

Era evidente che, data l'importanza dell'argomento, per le implicazioni di politica giudiziaria, come ella bene ha detto, onorevole Coccia, si sarebbe resa opportuna la presenza del ministro di grazia e giustizia in questa sede. Vorrei ancora aggiungere, onorevole Coccia, che vi è un punto del suo intervento, nel quale ella sostiene che al Senato il Governo Andreotti presentò rilevanti emendamenti che vulneravano e snaturano i punti nevralgici ed essenziali della nuova disciplina. Questo non è esatto. Molti degli emendamenti del Governo sono stati accolti da tutte le parti politiche e, se vi fu un accordo, questo fu dovuto appunto alla disponibilità del Governo stesso. Inoltre, tra gli emendamenti del Governo non accettati, non ve n'era alcuno che potesse in qualche modo vulnerare la legge.

Ma tralasciamo la polemica. Il provvedimento in oggetto, approvato in sede redigente dalle Commissioni riunite giustizia e lavoro del Senato della Repubblica, costituisce il risultato di un lungo ed approfondito dibattito, e rappresenta altresì il punto d'in-

contro tra le varie iniziative governative e parlamentari succedutesi sin dalla III legislatura.

Esso tende ad instaurare un procedimento agile, moderno, essenzialmente improntato ai principi dell'oralità e dell'immediatezza, nel quale possa trovare adeguato soddisfacimento quella esigenza di una pronta ed efficace giustizia avanzata dal mondo del lavoro.

La proposta di legge fissa innanzi tutto con maggiore chiarezza i criteri di individuazione dei rapporti di lavoro ai quali il rito è applicabile, risolvendo, tra l'altro, l'antica questione in tema di enti pubblici economici ed estendendo la normativa anche ai rapporti di lavoro autonomo equiparati a quelli di lavoro subordinato con la legge n. 741 del 1959.

Nella fase stragiudiziale il tentativo di conciliazione, da esperirsi, per chi non intenda avvalersi delle procedure previste dai contratti ed accordi collettivi, dinanzi ad una apposita commissione provinciale istituita presso l'ufficio provinciale del lavoro, è configurato come meramente facoltativo, e ciò a particolare tutela della disponibilità dei diritti del lavoratore.

Quanto alla normativa processuale in senso stretto, uno dei punti qualificanti della riforma è costituito dall'attribuzione della competenza, in primo grado, senza limiti di valore, ad un giudice monocratico individuato nel pretore, che è apparso il più idoneo, per essere il giudice più vicino al posto di lavoro, ai fini di una più completa attuazione del principio di democratizzazione della giustizia. Il giudizio di impugnazione in secondo grado è affidato al tribunale ed il giudizio di legittimità ad una sezione specializzata della Corte di cassazione, composta di cinque membri.

Il giudizio viene introdotto mediante ricorso e, allo scopo di evitare comportamenti dilatori, viene fissata una serie di termini, di decadenze e di preclusioni che costringono le parti a chiarire fin dall'inizio le rispettive posizioni processuali. Correlativamente, onde impedire che la rigidità del sistema possa risolversi in danno dell'accertamento della verità, vengono ampliati i poteri istruttori del giudice.

Altre innovazioni importanti del nuovo rito possono essere considerate la facoltà attribuita al giudice di pronunciare nel corso del giudizio ordinanze, costituenti titolo esecutivo, per il pagamento di somme non contestate o di somme a titolo provvisorio, quan-

do ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova, nonché la previsione che, su istanza di parte, le associazioni sindacali possano rendere in giudizio, tramite un loro rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte.

L'intero processo è comunque strutturato in modo che possa esaurirsi in pochissime udienze, ed al limite anche in una soltanto. La sentenza che definisce il giudizio viene pronunciata nella stessa udienza dal giudice che dà lettura del dispositivo.

Ad ulteriore e più penetrante tutela della parte più debole nel processo è previsto che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per crediti di lavoro, deve determinare la rivalutazione del credito stesso, che la sentenza è provvisoriamente esecutiva e che all'esecuzione può procedersi con la sola copia del dispositivo. Sempre in tema di esecuzione è altresì previsto che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi siano disciplinate dalle norme che regolano le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.

Quanto al giudizio d'appello, il procedimento ricalca nelle sue linee essenziali quello di primo grado, con una limitazione nella proposizione di nuove domande ed eccezioni e di nuovi mezzi di prova che è in coerenza con i principi ispiratori della riforma. Le norme del nuovo rito del lavoro si estendono alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie e, nell'alveo del procedimento speciale, viene ulteriormente chiarito l'ambito di applicazione della normativa, mentre opportunamente il preventivo ricorso amministrativo previsto dalle singole leggi vigenti è ridotto a semplice condizione di procedibilità.

Il disegno di legge è completato da un articolato complesso di norme finali, alcune delle quali di carattere sostanziale, altre di attuazione e transitorie tendenti a creare le condizioni necessarie per una effettiva applicazione del nuovo rito.

Tra tali norme meritano in particolare di essere menzionate quelle relative all'abolizione dell'intervento in causa del pubblico ministero, all'ammissibilità della clausola compromissoria nei contratti collettivi di lavoro, alla disciplina dell'arbitrato irrituale ed alla modifica delle norme del codice civile in materia di rinunce e transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro.

Di grande importanza si rivelano altresì le disposizioni relative alla gratuità del giudi-

zio ed al patrocinio statale, nonché le norme che, incidendo anche sull'ordinamento giudiziario, tendono alla specializzazione ed alla più piena utilizzazione dei giudici addetti alla trattazione delle cause del lavoro.

Tuttavia, ove non fossero adeguatamente potenziate le strutture dell'amministrazione della giustizia, l'introduzione delle nuove norme del procedimento sarebbe inutile e si verificherebbe ancora una volta il fenomeno dell'adattamento della procedura alle strutture e non di queste ultime alla prima.

Il disegno di legge provvede pertanto a fornire i mezzi per una conveniente attrezzatura degli uffici giudiziari (compresa la fornitura di apparecchiature per la registrazione su nastro delle deposizioni dei testi e delle audizioni delle parti o consulenti, come previsto dal nuovo rito) e ad un congruo aumento degli organici dei magistrati e dei cancellieri e coadiutori giudiziari. Tutto ciò comporta un notevole onere finanziario, che raggiunge la cifra complessiva di circa 5 miliardi, onere che appare però necessario onde creare i presupposti per una felice attuazione della auspicata riforma. Qui è il punto dolente di questa legge, la quale sarà operante e avrà successo se saranno individuati i mezzi per realizzarla e se lo Stato effettivamente farà fronte a queste nuove esigenze.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Felisetti. Ne ha facoltà.

FELISETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se, come dice il proverbio, il buongiorno si vede dal mattino, io credo che la maggioranza che si è costituita con questo Governo traggano e debbano trarre buoni auspici dall'approvazione di questa legge che corona un lungo sogno e una lunga lotta. Senza iattanza, anche se potrebbe sembrare un motivo di parte, mi si lasci dire che il gruppo socialista è piuttosto orgoglioso e fiero del fatto che, sia pure attraverso varie circostanze e vicissitudini, siano il ministro socialista al lavoro ed il ministro socialista alla giustizia a portare a compimento il varo, come già avvenne in ben altri termini per quel che riguardò lo statuto dei lavoratori, di una legge così importante per i lavoratori, e che per altro rappresenta anche un completamento ed una esecuzione di quello statuto.

È pertanto giusto sottolineare il valore positivo della nostra presenza al Governo. Ecco perché vale la pena di osservare che, se questo è un risultato lusinghiero — e del resto

la larghissima maggioranza che su di esso si forma sta a dimostrarlo —, tuttavia non va sottaciuto il fatto che esso non cala dall'alto, per vocazione paternalistica, o meglio, per disposizione concessiva del Parlamento e dello Stato, ma costituisce soprattutto il risultato di una conquista a seguito di una lunga e diuturna lotta, che i lavoratori hanno svolto, che le organizzazioni sindacali hanno posto in essere e che la parte più avanzata e sensibile del mondo giudiziario e del mondo della magistratura ha notevolmente sollecitato e in ordine al quale ha formulato proposte.

Credo che questa dichiarazione di voto non sia la sede per ricalcare i temi di merito dei singoli articoli, della tematica della legge e delle sue finalità. Piuttosto mi paiono opportune alcune osservazioni di carattere politico generale. Il vecchio processo del lavoro, pur ubbidendo, dal punto di vista di pura enunciazione formale, a principi di equità, era in sostanza un monumento di ipocrisia. Era infatti un'ipocrisia quella della teoria agonistica o della tribuna paritaria in cui due parti, apparentemente con parità di diritti e di possibilità, venivano a contendere, quando è ben noto, addirittura ovvio, che le loro posizioni erano notevolmente differenziate.

Se è lecito mutuare da quel che si è detto per la scuola, vale la pena di aggiungere anche qui, a proposito del vecchio processo del lavoro, che una giustizia uguale per soggetti disuguali si traduce sostanzialmente in una ingiustizia accettata e praticata. Nel vecchio processo, infatti, si evidenziava la frustrazione del diritto del più debole nell'attesa che gli fosse resa giustizia dagli organi costituzionali del suo paese. Il ministro del lavoro ha fatto bene, io credo, a sottolineare questi aspetti — così come ha fatto il relatore per la maggioranza, respingendo la tesi che il processo delineato nel codice del 1942 fosse idoneo a raggiungere queste finalità in quanto racchiudeva in una sorta di ordinamento speciale il processo del lavoro rispetto al processo civile in genere — quando ha ricordato l'esperienza di fatto, constatata in lunghissimi anni, da cui risulta che per un processo in materia di lavoro, nel primo grado si richiedano perfino tre anni, mentre per i successivi gradi, fino ad arrivare alla Cassazione, si tocchino anche punte di 8-9 anni.

È certo che in così lungo lasso di tempo le posizioni dei due protagonisti del processo subiscono conseguenze estremamente gravi da una parte ed estremamente privilegiate dall'altra. Se volessimo seguire il detto degli specialisti, dovremmo osservare che, mentre il lavo-

ratore, sia quando contende per il riconoscimento del salario o per il riconoscimento di un diritto del lavoro, sia anche quando contende per il riconoscimento dei suoi diritti in materia previdenziale ed assistenziale, è colui che, secondo i tecnici, *certat de lucro captando*, mentre l'altra parte, che viceversa si batte per evitare un danno, vede operare a suo profitto tutto il meccanismo largamente tollerato e consentito dalla vecchia normativa, per cui, attraverso i rinvii, anche grazie alla sua maggiore capacità di resistenza ed alla sua maggiore disponibilità di mezzi, vede che il tempo gioca a suo favore e a detrimento dell'altra parte.

Di qui una considerazione che in questa sede mi sembra giusta: la crescente e clamorosa sfiducia, da parte soprattutto dei lavoratori che hanno bisogno di chiedere alla giustizia una pronuncia anche, e soprattutto, in questa materia, sfiducia che ha portato alla diserzione delle domande in sede giudiziaria e alla ricerca, talvolta affannosa e disperata, di altri strumenti per ottenere soddisfazione; strumenti che talvolta si sono concretati nella icastica definizione del mondo assicurativo (almeno prima del regime delle assicurazioni obbligatorie) che diceva « pochi, maledetti e subito », pur di ottenere una somma senza dover aspettare che dall'alto calasse qualche cosa, sperando che ciò avvenisse, mentre il denaro perdeva valore con il passare del tempo e la speranza illanguidiva.

Di qui, secondo noi, la validità del nuovo rito del lavoro, di cui mi preme sottolineare soltanto alcune caratteristiche, limitandomi a menzionarle (del resto, sono state citate anche dal collega onorevole Musotto, nel suo intervento). In primo luogo, la moralizzazione del processo, cioè la condotta imposta da questo provvedimento al convenuto, per cui le carte devono essere messe sul tavolo del gioco immediatamente, senza i ricorsi ai rinvii, alle riserve, alle formulazioni, ecc., che, come abbiamo sottolineato, fanno il gioco di una sola parte. Inoltre, la socializzazione del processo, sotto il profilo della funzione attiva, propulsiva, dinamica, attribuita al giudice — che cessa di essere un semplice arbitro tra due contendenti e deve diventare viceversa il dirigente del processo — attribuendo ad esso, come appunto fa questo provvedimento, anche propri poteri in materia di assunzione di prove (e voglio sottolineare il sopralluogo nei luoghi di lavoro e nelle fabbriche, per constatare la realtà), perché il magistrato sia in grado di decidere in modo più aderente a quello che è la misura dell'uomo e cerchi di distac-

carsi dall'« aureola » del seggio, che lo pone a giudicare, spesso, in una condizione — sia pure inconsapevolmente — di astrazione dalla realtà. Ed ancora, la speditezza, la concentrazione, l'oralità, la esecutorietà, gli interessi (sia pure nella misura del 5 per cento), la svalutazione (calcolata quest'ultima a far tempo dal giorno della maturazione del diritto e non viceversa dal giorno della proposizione della domanda), la defiscalizzazione, il patrocinio per i non abbienti, il rispetto degli strumenti più operativi, il giudice unico e specifico, l'adeguamento dell'organico.

Certo, possiamo anche capire, in quello che è il gioco delle cose umane, in cui niente è perfetto, che anche questa legge possa obiettivamente e con molto realismo essere considerata suscettibile di miglioramento. In tal senso giustamente sono stati proposti, ma soprattutto giustamente sono stati accolti dal ministro, gli ordini del giorno relativi alle questioni del coordinamento in ordine, ad esempio, alle controversie in materia di previdenza e di assistenza, fra una fase amministrativa — che potrebbe finire per frustrare la tempestività di decisione in sede di giudizio ordinario —, la fase giurisdizionale vera e propria e la fase del patrocinio di Stato; tutti argomenti per i quali il ministro ha dichiarato la disponibilità e l'impegno del Governo a procedere.

Ben altro è il discorso quando, sotto la premessa logicamente accettabile che anche questa legge dovrebbe essere inquadrata in una certa realtà, con l'invocazione alla necessità di migliorarla, di porla in una sistemazione generale della riforma del processo civile (e perché non anche penale e quant'altro?), si tenta sostanzialmente, ripeto, con motivi apparentemente e direi obiettivamente logici, di cogliere il fine recondito di impedire nel frattempo l'attuazione e la promozione della legge. Ecco perché, a mio avviso, giustamente, la Camera con una larghissima maggioranza ha respinto la serie di emendamenti che sono stati proposti e la cui finalità, al di là dell'obiettivo contingente, era soprattutto quella, politica, di evitare che la legge venisse approvata.

Esiste un problema, è stato sottolineato, ed io non vorrò intrattenermi sullo stesso se non con brevissime parole. Fare le leggi non basta; approvarle non è sufficiente. È una vecchia storia: « le leggi son, ma chi pon mano ad elle? », diceva in un tempo lontano Dante Alighieri. Il problema, quindi, non è tanto e non è solo quello di farle le leggi, quanto poi quello di vederle applicate. Non credo,

dunque, che, poiché oltre che parlamentari siamo espressione di forze politiche che hanno radici nel paese, il nostro compito possa esaurirsi al momento dell'approvazione. Ecco perché l'accento trionfalistico va relativamente attenuato; d'altronde, nel concetto di trionfalismo è sempre insita una sorta di soddisfazione per il conseguimento di taluni obiettivi raggiunti i quali rinunciano ad agire. Quella che abbiamo di fronte oggi è soltanto una tappa, perché dobbiamo assicurarci che la legge, una volta approvata, diventi operante. La storia dell'applicazione dello statuto dei diritti dei lavoratori nel corso di questi ultimi anni è, a mio giudizio, sommamente illustrativa.

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Felisetti; il tempo a sua disposizione è scaduto.

FELISETTI. Accolgo il suo invito, signor Presidente.

Il discorso, sotto questo profilo, si va facendo da tecnico-giudiziario, da tecnico-legislativo, politico. Occorre avere coscienza del fatto che l'amministrazione della giustizia in genere, e soprattutto il processo, quello del lavoro in particolare, rispondono ormai non più a criteri privatistici, ma a criteri pubblicistici, a criteri sociali. Basterebbe ricordare che nel nostro paese vi sono alcuni milioni di cittadini che ogni anno accedono al processo civile, ed anche a quello del lavoro, per renderci conto di come — senza che si voglia politicizzare la questione agli estremi termini — anche quello relativo alla riforma del processo sia in definitiva un fatto di massa, un fatto popolare, un fatto sociale e come pertanto debba essere assicurata la sua piena attuazione.

Ed è per queste ragioni, che io concludo proclamando il voto favorevole del gruppo socialista e prendendo atto della grandissima maggioranza che attorno a questa proposta di legge viene a raccogliersi nel nostro Parlamento. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gramegna. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, nell'apprestarci a votare la proposta di legge al nostro esame, relativa alla nuova disciplina delle controversie individuali di la-

voro e di quelle in materia di previdenza e di assistenza, ancora una volta, così come ha fatto il collega Coccia nel corso della discussione sulle linee generali, desideriamo rilevare il valore politico di essa, la sua rilevanza e portata, il peso che indubbiamente potrà esercitare nei rapporti di lavoro nel nostro paese.

La conclusione positiva a cui si giunge corona anni di lotta e di iniziative che il nostro partito ha assunto e condotto nel paese e nel Parlamento, per rinnovare un rito ed una procedura decrepiti e non più rispondenti alla richiesta sociale che prepotentemente è stata avanzata nel corso degli ultimi anni. A questo risultato giungiamo grazie all'ampia collaborazione realizzatasi tra le forze politiche diverse di maggioranza e di opposizione, dalla democrazia cristiana al partito socialista, al partito repubblicano italiano, al partito socialdemocratico, al partito comunista italiano, e con la fattiva e importante partecipazione delle organizzazioni sindacali della CGIL, della CISL e della UIL. Va rilevato che, accanto a questi apporti di importanza decisiva, nel lavoro di elaborazione e di perfezionamento del nuovo rito ci siamo avvalsi ed abbiamo avuto un arricchimento di notevoli dimensioni grazie al contributo prezioso e appassionato che illustri giuristi, aperti alle istanze di rinnovamento democratico della società, hanno apportato, insieme con una notevole parte di avvocati democratici, anch'essi sensibili ad una moderna tematica sociale.

Con il voto che ci apprestiamo ad esprimere, così come è stato testimoniato in sede di conclusione dei lavori della IV e della XIII Commissione della Camera dei deputati — dove si son ritrovati assieme parlamentari di tutti gli schieramenti democratici — vogliamo cancellare una delle vergogne più intollerabili del nostro sistema di procedura, che vede ancora oggi le cause di lavoro essere le più lunghe e defatigatorie di tutto il contenzioso civile del paese. Possiamo dire che, al di là di ogni retorica, questo provvedimento, con la sua puntuale applicazione rispetto sia ai termini in essa stabiliti sia alle misure atte a renderla operativa, consentirà al nostro paese di allinearsi in questo campo ai paesi europei più avanzati. Solo se vogliamo limitarci ai paesi del mercato comune europeo, un confronto è quanto mai significativo. A fronte della media che va da tre mesi ad un anno per la definizione di una causa di lavoro nei paesi del MEC, in Italia, prima dell'approvazione del nuovo rito, si sono avute medie che sono andate dai tre anni in tribunale ai sette anni in Cassazione. Con le nuove nor-

me — come è stato scritto dal professor Andrioli — il nostro paese può uscire dalla situazione di sottosviluppo cui l'amministrazione della giustizia civile e soprattutto della giustizia del lavoro è stata finora condannata.

Il significato politico di questa legge appare chiaramente configurato nel senso che rappresenta un elemento di rottura in grado di aprire prospettive di rinnovamento a tutto il sistema processuale civile; tende a colpire e a stroncare le inadempienze contrattuali, le continue violazioni delle leggi sul lavoro, tanto diffuse nel nostro paese ed in modo macroscopico nelle zone dove a causa della disoccupazione e della sottoccupazione i ricatti padronali raggiungono limiti che la società nazionale non può in alcun modo tollerare.

Con questa legge le forze democratiche antifasciste si pongono l'obiettivo di scoraggiare le violazioni e le resistenze strumentali del padronato e dell'alta burocrazia degli istituti; di ridurre ogni forma di dilazione dei tempi processuali con il fine di rendere giustizia sostanziale ai lavoratori che ricorrono alla magistratura; di fare agire la nuova normativa come deterrente contro le violazioni delle leggi e dei contratti, affinché vengano ridotte e frenate le aree del contenzioso e diminuita la cosiddetta litigiosità. Con questa legge, con i nuovi istituti in essa contenuti, si può raggiungere quello che illustri giuristi democratici hanno definito il superamento della diffidenza quasi istintiva delle classi lavoratrici e dei cittadini più disagiati verso la giustizia e verso quanti ne sono gli operatori.

Con questa legge, a nostro parere, può stabilirsi un rapporto nuovo, anche di fiducia, tra gli operatori del diritto, i sindacati ed i lavoratori. La condizione, così come ha acutamente osservato il compagno onorevole Coccia in sede di discussione sulle linee generali, risiede però nell'attuazione puntuale e rigorosa di questa legge da parte dei Ministeri della giustizia e ancor più del lavoro, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dei capi degli uffici giudiziari.

Per questo, il nostro giudizio sulla legge, che è positivo, non è trionfalistico e tanto meno attributivo di capacità miracolose: noi non ci nascondiamo le difficoltà che l'attuale situazione che attraversa la vita giudiziaria potrà creare nella fase di attuazione della legge, così come varie e molteplici sono state le difficoltà incontrate nel lungo iter formativo della legge stessa. Siamo però consapevoli che, se vi sarà una forte volontà politica

del Governo e delle forze parlamentari che hanno contribuito al varo del provvedimento dopo tre legislature, con l'appoggio ed il sostegno dei sindacati, dei magistrati e dei lavoratori, i risultati non verranno a mancare.

È necessario però — e questo desideriamo affermarlo in sede di dichiarazione di voto — che in via immediata siano predisposte misure straordinarie perché la legge sia applicata, misure che portino all'aumento del personale ausiliario della giustizia ed al potenziamento di tutta la struttura tecnica occorrente. Non crediamo, onorevoli colleghi, che su questo terreno di rinnovamento civile possano essere frapposti ostacoli di falsa austerità; non può essere e non è questo il terreno su cui possono combattersi gli sprechi.

È evidente che noi comunisti siamo disponibili in termini responsabili, così come responsabilmente abbiamo operato nel corso del lungo iter legislativo, per evitare eventuali distorsioni nell'applicazione della legge.

Onorevoli colleghi, così come abbiamo sottolineato gli aspetti positivi della legge, non vogliamo mancare di sottolineare le sue lacune, derivanti dal mancato accoglimento di alcune delle nostre proposte. Prime tra queste vanno annotate la mancata estensione della competenza di questo processo alle controversie riguardanti i rapporti del pubblico impiego (gli impiegati dello Stato negli enti non economici) e poi ancora il controllo democratico della vita giudiziaria, le responsabilità del giudice, la più completa partecipazione dei sindacati. Questi principi, non accolti nella legge, formeranno — ne siamo certi — oggetto di iniziative sulle quali il Parlamento dovrà tornare anche alla luce delle esperienze che si andranno a fare. Siamo convinti ancora che si imporranno adeguamenti in materia di fase amministrativa delle controversie previdenziali ed assicurative, che il ministro del lavoro non potrà trascurare.

Detto questo, ribadiamo la nostra fiducia nel nuovo giudice del lavoro, il pretore, che nella prima fase di applicazione dello statuto sui diritti dei lavoratori ha saputo dimostrare di essere attento ed impegnato di fronte ai problemi nuovi del nostro tempo. Ribadiamo la nostra fiducia nella capacità del sindacato, che nella sua autonomia, nella sua maturità, nell'ampio respiro unitario della sua azione saprà agire per l'applicazione di questo nuovo importante strumento che il Parlamento ha saputo fornire. Da ultimo vogliamo rilevare che il largo schiera-

mento di forze che condividono questa legge sta a testimoniare la validità e l'urgenza della nuova disciplina del processo del lavoro, largamente attesa dall'intero arco delle forze sociali del paese. Contro questo schieramento di forze democratiche, di maggioranza e di opposizione, abbiamo visto schierati i deputati del Movimento sociale italiano-destra nazionale, che nel nome di un preteso perfezionismo e della cosiddetta globalità hanno portato avanti le istanze collegate agli interessi più retrivi del padronato italiano.

Solo in questa luce sono spiegabili le manovre dilatorie e l'attacco mosso alla legge da parte di quelle forze; del resto, la sostanza dei principali emendamenti presentati mirava a colpire quei punti nevralgici della legge che maggiormente tendono alla tutela dei lavoratori. Gli esempi più illuminanti sono stati forniti dagli emendamenti intesi a demolire l'esecutività della sentenza di primo grado, a far venire meno la condanna del datore di lavoro al pagamento della svalutazione subita dal credito del lavoratore, dall'intenzione di limitare gravemente l'intervento del sindacato in materia di informazione e di osservazione alla fase processuale, dal tentativo di tirar per le lunghe i tempi di applicazione della legge.

Da parte nostra, esprimiamo il voto favorevole più convinto, e l'impegno ad operare non solo per l'applicazione del provvedimento, ma per la riforma dei codici in generale. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Castelli. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel corso del dibattito svoltosi su questo provvedimento nell'altro ramo del Parlamento è stato detto che si era di fronte ad un provvedimento capace di qualificare in senso positivo un'intera legislatura. Ho l'impressione che nel ricorso a tale espressione abbia giocato una leggera spinta retorica, la tendenza italica a moltiplicare le date storiche ed a compilare un calendario integralmente composto da giorni festivi. Bene ha fatto quindi il relatore per la maggioranza, onorevole Lospinoso Severini, e bene ha fatto oggi l'onorevole Felisetti a ricordarci che non è il caso di adottare toni trionfalistici.

Il gruppo della democrazia cristiana, nel momento in cui esprime il suo convinto voto di approvazione alla legge, ne ha ben chiari i

limiti. Noi non condividiamo l'illuministica fiducia di coloro i quali ritengono basti la modificazione della normativa a risolvere la crisi della giustizia.

La legge processuale è una norma strumentale e nessuna legge strumentale è tanto scadente da non poter essere adoperata in un modo positivo e tale da dare risultati soddisfacenti se vi sono dei buoni operatori. Di contrario, nessuna norma è tanto perfetta da impedire ad operatori mediocri di produrre dei risultati negativi.

Sappiamo benissimo — e non era il caso che i colleghi della destra nazionale venissero a ricordarcelo in quest'aula, perché lo avevamo detto prima di loro in Commissione — che alcuni principi di fondo della riforma (l'oralità, la concentrazione, i termini perentori) erano già nell'insegnamento di Chiovenda e di Carnelutti. Sappiamo che il legislatore del 1941 aveva proclamato di volerli attuare e, in una certa misura, li aveva tradotti nella normativa. E forse per questo un guardasigilli del ventennio aveva ammesso che il codice di procedura civile era il meno fascista dei quattro codici.

Se noi rileggiamo gli articoli 60, 62 e 83-bis delle disposizioni di attuazione e, ancora, gli articoli 115 e 120, vediamo che teoricamente già oggi, se si rispettasse la norma che prevede la assunzione da parte del pretore delle prove entro la terza udienza di ammissione; se si ricordasse che l'udienza di discussione può essere rinviata una sola volta per grave impedimento; se si adempisse l'obbligo di depositare la sentenza entro quindici giorni, i processi potrebbero finire in poche settimane. Quando un magistrato ha voluto esibirsi per arrivare primo al traguardo della redazione di una sentenza di divorzio, ha dimostrato che si poteva concludere un processo di tribunale in un mese.

Se analoga solerzia fosse stata dedicata da tutti i magistrati addetti alle controversie del lavoro, oggi non dovremmo lamentare la tragica situazione di lavoratori che devono aspettare quattro, cinque o sei anni per conseguire ciò che per loro è una esigenza vitale.

Se avessimo avuto tutti noi, Parlamento e Governo, il coraggio di assumere iniziative per sopprimere decine di uffici giudiziari che non hanno alcuna logica giustificazione, per sopprimere centinaia (siamo nell'ordine delle centinaia) di preture assolutamente superflue, avremmo potuto utilizzare meglio i magistrati esistenti nel nostro paese e non saremmo giunti all'attuale situazione di crisi.

I difetti riscontrabili nel funzionamento del processo civile non vanno riportati solo alla disciplina normativa. Vi è scarsità e cattiva utilizzazione di mezzi, cui è necessario porre rimedio sul piano pratico ed operativo piuttosto che sul piano astratto e legislativo. Vi sono difetti di uomini, che hanno determinato abitudini nocive al retto funzionamento del sistema. Talvolta, il materiale umano disponibile non è del tutto idoneo a risolvere il problema di una efficiente amministrazione. Il culto delle monografie giuridiche da utilizzare come titoli per la carriera, un deterioro costume di certi settori dell'ambiente forense al rinvio e la mancanza di coadiutori mettono in difficoltà l'amministrazione della giustizia più che le norme superate.

Ci rendiamo conto quindi che — per adoperare una frase fatta — la riforma incomincia domani. Essa richiederà degli adempimenti sul piano amministrativo, la sollecita copertura dei posti, la rigorosa osservanza dell'obbligo legislativo nella costituzione delle sezioni, la preparazione del personale, la sistemazione delle cancellerie messe in crisi dalla legge sull'esodo; un impegno, insomma, tale da far apparire il voto di oggi come un semplice adempimento preparatorio e prodromico.

Questo, però, non consente di affermare che in fondo questo progetto eluda i veri termini della riforma o che esso sia il *nihil sub sole novi* del latino post-classico dell'onorevole di Nardo. Né è lecito ridurre la riforma ad una mera traduzione in termini imperativi di norme disapplicate o cadute in desuetudine.

L'onorevole Musotto ha illustrato chiaramente la nuova ottica del processo e io non voglio riassumere male ciò che egli ha elegantemente ricamato. Devo però porre in evidenza che noi abbiamo superato un vecchio tipo di lite, interpretato in termini carneluttiani, in cui le parti lottavano e il giudice si assideva in mezzo quale arbitro, senza alcun potere effettivo sulla condotta del processo. Tutto era affidato alla disponibilità delle parti. La pubblicizzazione consisteva quasi esclusivamente nella presenza del pubblico ministero, liturgia esteriore che, forse perché molto coreografica e senza contenuti concreti, è apparsa apprezzabile ad alcuni deputati della destra nazionale.

Noi configuriamo un nuovo processo in cui il giudice non è spettatore, perché la lite non è più un fatto privato; essa investe un lavoratore in posizione economicamente debole e quindi, secondo il dettato costituzionale, meritevole di particolare tutela giuridica. Insomma, la lite interessa, più delle parti, la

società. Il magistrato assume la direzione effettiva del processo con poteri promozionali in sede istruttoria; e questo non per travolgere le istituzioni, non per realizzare « attraverso le leggi la rivoluzione ». Il *pot-pourri* di un Adorno mal digerito e di un Kelsen frainteso non è parte della nostra ideologia.

Noi pensiamo che la nuova ottica è quella dell'attuazione della Costituzione repubblicana; sottraiamo il processo all'assoluta disponibilità delle parti perché — come ha voluto ricordare nella sua pregevole relazione l'onorevole Lospinoso Severini — non vi è una posizione di eguaglianza fra le parti e la peggiore delle disuguaglianze sarebbe quella di trattare in modo uguale delle reali disuguaglianze di partenza.

Ma non vi è solo questo nella riforma. Abbiamo affidato la competenza unica al pretore eliminando le controversie bizantine sulla competenza, che in sostanza sono degli strumenti caudicci per evitare la realizzazione della giustizia sostanziale. Abbiamo dato un colpo di piccone al « feticcio totemico » del giudice collegiale, di cui sappiamo tutti (perché tutti abbiamo visto i cancellieri rincorrere per i corridoi dei tribunali i magistrati perché firmassero delle sentenze che magari non avevano letto) quale ipocrisia sia. Forse su questa strada era opportuno andare oltre. C'è stata — l'avevo detto in Commissione, lo ripeto a titolo personale qui — una certa mancanza di coraggio. Bisognava arrivare al giudice monocratico residente nel capoluogo di provincia o presso la sede del tribunale.

Io dubito che si possa mai attuare la specializzazione del giudice con l'atomizzazione delle preture italiane. Nel Molise abbiamo una pretura ogni 16.720 abitanti (cito i dati del penultimo censimento, perché il Ministero di grazia e giustizia non ha ancora aggiornato questi dati secondo l'ultimo censimento), in Calabria abbiamo una pretura ogni 28.184 abitanti, in Sardegna una pretura ogni 20.340 abitanti. In provincia di Enna solo 4 comuni non hanno l'« onore » di essere sede di pretura o di sezione staccata di pretura. Credo che nessuno osi pensare sia possibile mandare un magistrato specializzato esclusivamente per le controversie del lavoro ad esercitare la sua attività su un territorio in cui abitano 8-10-12-15 mila abitanti (i dati che ho fornito sono la media, non i minimi). Dovremmo trovare tutti il coraggio di ridimensionare la situazione, perché altrimenti, anche dopo questa legge, ci sarà il magistrato tuttofare — civile, penale, del lavoro, tutelare — e in parecchie zone diventerà una beffa l'affermazione

che le procedure si sono abbreviate, perché non ci sarà il magistrato incaricato di rendere giustizia. È però importante l'affermazione della competenza esclusiva del giudice monocratico, che attua un'impostazione applicabile anche nella riforma generale dell'ordinamento. Io penso avesse ragione lo *staretz* Zossima di Dostoevskij quando pensava che l'ordinamento sociale fosse come il mare: basta influire su un punto perché il moto si ripercuota. Varando questa norma, noi enunciamo dei criteri che saranno validi nella riforma generale dell'ordinamento.

Vi è un'ultima osservazione. Può darsi che non vi sia nulla di radicalmente nuovo in materia di abbreviazione delle procedure; però vi è un dato di fatto indiscutibile: noi oggi poniamo delle norme sanzionate. I termini di decadenza, la possibilità di emanare ordinanze immediatamente esecutive rendono improduttivo ogni tentativo dilatorio.

Non restiamo all'astrazione, ma proponiamo norme attuabili sul terreno concreto. Sono convinto che la proposta non sia perfetta: la perfezione non è degli umani; sono però persuaso che abbiamo dato un contributo efficace alla realizzazione di una giustizia rapida e quindi adeguata alla tutela degli interessi che meritano di essere protetti. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Del Pennino. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'annunciare il voto favorevole del gruppo repubblicano alla proposta di legge sulle controversie individuali di lavoro, intendo richiamare, non per orgoglio di parte, ma perché ritengo debba essere messo in evidenza l'apporto che ogni forza politica ha dato a questa importante riforma del nostro codice di procedura civile, il contributo arrecato, nelle passate legislature, dal presidente della Commissione giustizia Bucalossi, dall'allora ministro Reale e dal relatore della Commissione lavoro Gunnella, alla elaborazione di questo testo, che rappresenta uno sforzo di conciliazione di differenti punti di vista, volto a garantire un più rapido ed efficiente sistema per la risoluzione delle controversie individuali di lavoro.

È significativo che la riforma del processo del lavoro sia il primo concreto atto di riforma del nostro ordinamento procedurale. Nel processo del lavoro noi sappiamo che sono in conflitto parti economicamente di diversa

forza, per le quali la durata del processo e le complicazioni che insorgono a prolungarlo possono avere un peso e un'incidenza particolari.

Ed è logica anche l'adozione di un rito speciale, contro cui abbiamo sentito ancora, anche in quest'aula, appuntarsi critiche che francamente non ci sembrano aver fondamento.

Basti ricordare quello che ha scritto in proposito il professor Micheli quando ha rilevato come « pur attraverso il susseguirsi dei vari regimi costituzionali si può constatare che l'esigenza di una particolare organizzazione del processo del lavoro, attraverso un rito speciale, e in certi tempi anche mediante organi speciali, è stata sempre sentita... giacché la materia del lavoro in qualunque tempo, sotto qualunque regime politico, ha avuto sempre degli accenti particolari, oggi particolarmente evidenziati dalla nuova realtà politica, economica e sociale ».

Appare opportuna, in questo quadro, la scelta della competenza esclusiva del pretore come quella del giudice più agile strutturalmente, con una maggiore presenza capillare in tutto il territorio, che ha quindi la possibilità di essere più vicino ai problemi che deve affrontare ed essere protagonista della nuova forma di processo che abbiamo delineato.

La scelta del giudice monocratico anziché del giudice collegiale comporterà, oltre tutto, un aumento dei giudici a disposizione per le diverse cause.

Vi è un altro elemento che io credo vada sottolineato come caratterizzante la nuova riforma del processo del lavoro, ed è quello relativo al principio della esecutorietà della sentenza di primo grado.

Soffermaresi su questo punto ci consente di precisare anche il senso che per noi ha questa riforma, ad evitarne distorte interpretazioni.

Vorrei ricordare quello che scriveva il professor Cappelletti a proposito della regola della non esecutorietà della sentenza di primo grado, che è stata richiamata anche in quest'aula come una regola generale della nostra dottrina processualistica: « Tale regola si ricollega a quel grosso e cruciale problema della eccessiva glorificazione delle impugnazioni, a tutto scapito del giudizio di primo grado, con la conseguenza che la durata — e, con la durata, l'inaccessibilità, specie ai poveri — del processo si protrae ulteriormente nel tempo. Noi dovremmo, al contrario, glorificare ossia strutturare meglio e rendere più giusto ed efficace il giudizio di primo grado, che è il solo che possa effettivamente mettere il giudice in contatto diretto e personale con le parti e

con i fatti della causa, e assicurare così alle parti una più pronta e più umana giustizia ».

Questo è un principio nuovo e importante che noi affermiamo nella legge che stiamo per approvare. Ma ritengo di dover sottolineare che, proprio perché questo principio entri nella coscienza giuridica del nostro paese, e venga confortato nella pratica attuazione, questa legge dovrà essere applicata dai pretori, non già come strumento punitivo, ma come quello che in realtà vuole e deve essere, cioè un mezzo per garantire una più rapida tutela dei diritti di ogni cittadino.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole de Vidovich. Ne ha facoltà.

DE VIDOVICH. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il tormentato iter legislativo di questo provvedimento non ha certamente giovato né alla sua semplicità né alla sua organicità e soprattutto non si è esplicitato in senso favorevole ai lavoratori, verso i quali era diretto: tant'è che il gruppo del MSI-destra nazionale, che nella precedente tornata aveva dato il suo voto favorevole al processo del lavoro, non può confermare questo suo atteggiamento e si asterrà nella votazione.

In effetti, noi siamo intervenuti in aula con più oratori, abbiamo presentato un numero notevole di emendamenti, taluni dei quali anche sostanziali, che non sono stati recepiti, ancorché si siano sentiti molti discorsi, soprattutto dai banchi della maggioranza, che sostenevano la precarietà e la non completezza del provvedimento. Ora, non si riesce a capire per quali ragioni debba uscire da quest'aula un provvedimento criticato dalla stessa maggioranza quando abbiamo gli strumenti per migliorarlo: tra questi gli emendamenti che noi abbiamo presentato e che altri potevano presentare, ma non l'hanno fatto. Quindi, questa è una posizione contraddittoria e direi « strana » da parte della maggioranza: perché noi in quest'aula siamo coloro che legiferano e non si vede perché, nello stesso momento in cui legiferiamo, dobbiamo criticare il provvedimento che stiamo per emanare.

Desidero ricordarlo, soprattutto ai colleghi comunisti, che oggi stancamente hanno ripetuto in maniera formale cose che, se vanno bene per i lettori dell'*Unità*, non sono degne di quest'aula. Non si possono dire delle banalità, cioè che da parte del nostro gruppo vi è stata un'azione ostruzionistica volta a favorire non si sa bene chi e che

cosa. I nostri oratori hanno illustrato precisamente tutti i punti che proprio non giocavano a favore dei lavoratori. Devono prenderne atto anche i colleghi del partito comunista, perché altrimenti questo diventa un dibattito tra sordi, altrimenti quest'aula diventa solamente una cassa di risonanza propagandistica, che non serve ad alcuno e non serve soprattutto alla dignità del nostro Parlamento.

Chiedevamo l'estensione al pubblico impiego di talune norme contenute nel provvedimento in esame; ma i nostri emendamenti in proposito non sono stati accolti. Vi sono delle norme che allungano addirittura i termini; a favore dei lavoratori, noi abbiamo chiesto di accorciarli; ma l'Assemblea pur nella demagogia a favore dei lavoratori, che qui abbiamo visto profusa a piene mani, non ha accolto.

Sono cose che dispiacciono, sono cose che sminuiscono lo stesso Parlamento. E ciò, espresso dalla mia parte politica, ha un significato più vero di quanto non avrebbe se fosse detto da altre persone. Ad ogni buon conto, onorevoli colleghi, l'astensione dal voto del Movimento sociale italiano è un fatto che non vuole essere di opposizione preconcepita contro questa legge, che pure qualche cosa di valido ha. Altrimenti avremmo votato senz'altro contro. Non abbiamo problemi di opinione pubblica, noi; noi ci rivolgiamo all'opinione pubblica con la chiarezza che ad altri fa difetto. Il nostro voto sarà quindi di astensione per le ragioni che i miei colleghi hanno lungamente richiamato in quest'aula e che io ho solo brevemente sottolineato. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

REGGIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, fino ad oggi il processo del lavoro era governato dalle stesse norme processuali del processo civile comune e subiva, con conseguenze assai più gravi per la particolare natura della materia trattata, i danni derivanti dalla eccessiva lentezza di quello. In base a statistiche degne di affidamento, la durata media del giudizio di primo grado era di 580 giorni avanti alla pretura e di 800 giorni avanti al tribunale.

Risultava evidente che il prestatore d'opera non era in grado di attendere un così lungo lasso di tempo perché gli fosse resa ragione; e che le condizioni in cui esso veniva

a trovarsi nel processo erano contrassegnate da una evidente e grave inferiorità.

La necessità, quindi, di porre rimedio a questo ingiusto stato di cose aveva una motivazione morale prima ancora che giuridica e politica.

Le nuove norme, uniformandosi ai criteri della oralità, dell'immediatezza e della concentrazione, sono senza dubbio in grado di modificare radicalmente la trattazione di queste delicate controversie, consentendo una decisione molto ravvicinata e, per giunta, con sentenze esecutive anche in pendenza di gravame.

La nuova procedura presuppone però il perfetto funzionamento degli uffici giudiziari che saranno chiamati ad applicarla, e in particolare modo delle preture. Ciò richiede l'assegnazione alle sezioni specializzate di un numero di giudizi, cancellieri e coadiutori che sia adeguato ai bisogni, ed uno sforzo da parte dei comuni per mettere a disposizione dei nuovi uffici aule e suppellettili in quantità sufficiente. Occorrerà, a tal fine, che si provveda in modo graduale ma deciso alla ristrutturazione delle attuali circoscrizioni e sedi giudiziarie, con l'eliminazione degli uffici inutili e il ridimensionamento degli organici in rapporto agli effettivi carichi di lavoro.

Sarebbe infatti assai grave che, mentre con le nuove norme si prevede un sistema di processo teoricamente rapido, questo poi non si potesse realizzare perché ostacolato da difficoltà insormontabili derivanti dalle carenze strutturali di uomini e di mezzi che purtroppo affliggono l'amministrazione della giustizia.

Questa legge offre la possibilità di imprimere una svolta importante, anzi decisiva, a quella che ormai comunemente viene definita la crisi della giustizia. È ferma in noi — come lo è, ritengo, in tutti i settori del Parlamento — la speranza che questa occasione non vada perduta.

In questo spirito il gruppo del partito socialista democratico italiano voterà a favore del provvedimento in esame. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSDI*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta finale della proposta di legge Lospinoso Severini ed altri n. 379-B, testé esaminata.

Indico la votazione.
(*Segue la votazione*).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1973

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

LOSPINOSO SEVERINI ed altri: « Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie » (modificata dal Senato) (379-B):

Presenti	477
Votanti	435
Maggioranza	218
Voti favorevoli	418
Voti contrari	17

Hanno dichiarato di astenersi 42 deputati.

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Barbi
Accreman	Bardelli
Aiardi	Bargellini
Aldrovandi	Bartolini
Aliverti	Bassi
Allegri	Bastianelli
Allocca	Battaglia
Amadei	Battino-Vittorelli
Amadeo	Beccaria
Anderlini	Becciu
Andreoni	Belci
Andreotti	Bellisario
Angelini	Belluscio
Anselmi Tina	Bemporad
Antoniozzi	Benedetti Gianfilippo
Armani	Benedetti Tullio
Arnato	Bensi
Arnaud	Berlinguer Giovanni
Artali	Berloffa
Ascari Raccagni	Bernardi
Assante	Bernini
Astolfi Maruzza	Bersani
Baccalini	Bertè
Balasso	Bertoldi
Baldassari	Biagioni
Baldassi	Biamonte
Baldi	Bianchi Alfredo
Ballardini	Bianchi Fortunato
Ballarin	Bianco
Bandiera	Biasini
Barba	Bini

Bisaglia	Cerra
Bisignani	Cerri
Bodrato	Cervone
Boffardi Ines	Cesaroni
Bogi	Chanoux
Boldrin	Chiarante
Boldrini	Chiovini Cecilia
Bologna	Ciacchi
Bonifazi	Ciaffi
Borghesi	Ciai Trivelli Anna
Bortolani	Maria
Bortot	Ciampaglia
Botta	Girillo
Bottarelli	Cittadini
Bottari	Giuffini
Bozzi	Coccia
Brandi	Cocco Maria
Bressani	Codacci-Pisanelli
Brini	Colombo Vittorino
Bubbico	Colucci
Bucalossi	Columbu
Bucciarelli Ducci	Compagna
Buffone	Concas
Busetto	Conte
Buzzi	Corà
Buzzoni	Corghi
Cabras	Cortese
Caiazza	Corti
Calvetti	Cottone
Canestrari	Cristofori
Capponi Bentivegna	Cuminetti
Carla	Gusumano
Capra	D'Alema
Cardia	D'Alessio
Carenini	Dall'Armellina
Cariglia	Dal Maso
Caroli	Damico
Carrà	D'Angelo
Carri	D'Aniello
Caruso	D'Arezzo
Casapieri Quagliotti	D'Auria
Carmen	de Carneri
Cascio	de' Cocci
Cassanmagnago	Degan
Cerretti Maria Luisa	De Laurentiis
Castelli	Del Duca
Castellucci	De Leonardis
Castiglione	Dell'Andro
Cataldo	Del Pennino
Catanzariti	De Maria
Catella	de Meo
Cattanei	De Mila
Cattaneo Petrini	De Sabbata
Giannina	Di Giannantonio
Cavaliere	Di Giesi
Ceccherini	Di Gioia
Ceravolo	Di Giulio

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1973

Di Leo	Guglielmino	Mazzola	Pumilia
Di Marino	Gui	Mendola Giuseppa	Quaranta
Di Puccio	Gunnella	Menichino	Radi
Donelli	Ianniello	Merli	Raicich
Dulbecco	Innocenti	Meucci	Rampe
Erminero	Iotti Leonilde	Miceli	Rausa
Esposito	Iozzelli	Micheli Pietro	Reale Giuseppe
Fabbri Seroni	Iperico	Mignani	Reale Oronzo
Adriana	Ippolito	Milani	Reggiani
Faenzi	Isgrò	Miotti Carli Amalia	Rende
Fagone	Jacazzi	Mirate	Restivo
Federici	Korach	Misasi	Revelli
Felici	La Bella	Monti Maurizio	Riccio Pietro
Felisetti	Laforgia	Monti Renato	Riela
Ferlioli	La Loggia	Morini	Riga Grazia
Ferrari	La Malfa Giorgio	Moro Dino	Rognoni
Ferretti	Lamanna	Musotto	Rumor
Ferri Mario	La Marca	Nahoum	Russo Carlo
Fibbi Giulietta	Lapenta	Napolitano	Russo Ferdinando
Finelli	La Torre	Natali	Sabbatini
Fioret	Lattanzio	Niccolai Cesarino	Salizzoni
Fioriello	Lavagnoli	Niccoli	Salvatore
Flamigni	Lenoci	Nicolazzi	Salvatori
Forlani	Lettieri	Noberasco	Salvi
Fortuna	Lezzi	Nucci	Sandomenico
Fracanzani	Ligori	Olivi	Sanza
Fracchia	Lindner	Orlando	Sartor
Frasca	Lizzero	Orsini	Savoldi
Frau	Lobianco	Padula	Sboarina
Froio	Lodi Adriana	Pajetta	Sbriziolo De Felice
Furia	Lospinoso Severini	Palumbo	Eirene
Fusaro	Lucchesi	Pani	Scarlato
Galli	Lupis	Pascariello	Schiavon
Galloni	Macaluso Emanuele	Pedini	Scipioni
Galluzzi	Maggioni	Peggio	Scotti
Gambolato	Magnani Noya Maria	Pegoraro	Scutari
Garbi	Magri	Pellegatta Maria	Sedati
Gargano	Malagugini	Pellicani Giovanni	Sgarbi Bompani
Gasco	Malfatti	Pellicani Michele	Luciana
Gaspari	Mammi	Pellizzari	Sgarlata
Gastone	Mancuso	Perantuono	Sisto
Gava	Mantella	Petrucci	Skerk
Giadresco	Marchetti	Pezzati	Sobrero
Giannantoni	Mariotti	Pica	Spadola
Giannini	Marocco	Picchioni	Spagnoli
Giglia	Marras	Piccinelli	Spinelli
Gioia	Martelli	Picciotto	Spitella
Giomo	Martini Maria Eletta	Piccoli	Stella
Giordano	Marzotto Caolorta	Pisanu	Strazzi
Giovanardi	Maschiella	Pisicchio	Talassi Giorgi Renata
Giovannini	Masciadri	Pisoni	Tamini
Girardin	Massari	Pistillo	Tanassi
Giudiceandrea	Masullo	Pochetti	Tani
Gramegna	Mattarelli	Poli	Tantalo
Grassi Bertazzi	Matteini	Postal	Tarabini
Guadalupi	Matteotti	Prandini	Tedeschi
Guerrini	Mazzarrino	Prearo	Terranova

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1973

Tesi	Vetere
Tesini	Vetrano
Tocco	Vetrone
Todros	Vicentini
Traina	Villa
Traversa	Vincelli
Tripodi Girolamo	Vincenzi
Triva	Vineis
Trombadori	Visentini
Turnaturi	Vitale
Urso Giacinto	Vitali
Urso Salvatore	Volpe
Vagli Rosalia	Zaccagnini
Valiante	Zaffanella
Valori	Zagari
Vania	Zamberletti
Vecchiarelli	Zanibelli
Venegoni	Zolla
Venturini	Zoppetti
Venturoli	Zurlo
Vespignani	

Si sono astenuti:

Abelli	Marchio
Alfano	Marino
Aloi	Menicacci
Baghino	Messeni Nemagna
Borromeo D'Adda	Milia
Buttafuoco	Niccolai Giuseppe
Calabrò	Pazzaglia
Caradonna	Petronio
Cassano	Pirolo
Cerullo	Rauti
Dal Sasso	Roberti
De Marzio	Romeo
de Michieli Vitturi	Romualdi
de Vidovich	Saccucci
di Nardo	Santagati
Franchi	Tassi
Grilli	Tortorella Giuseppe
Guarra	Trantino
Macaluso Antonino	Tremaglia
Maina	Turchi
Manco	Valensise

Nomina di commissari.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, ha chiamato a far parte della Commissione per il parere al Governo sulle norme delegate in materia di interventi per la salvaguardia di Venezia i deputati: Busetto, Degan, Guarra, Moro Dino, Olivi, Padula, Pellicani Giovanni, Quilneri, Visentini e Zanini.

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere:

contro il deputato Granelli, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 314 del codice penale (peculato continuato) (doc. IV, n. 146);

contro il deputato Angrisani, per i reati di cui agli articoli 589, 426 e 449 del codice penale (omicidio colposo e frana) (doc. IV, n. 147);

contro il deputato Ballarin, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 81, capoverso, 112, n. 1, del codice penale e 99, prima parte, 101, prima parte e capoverso, e 113 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (turbativa e impedimento di riunioni di propaganda elettorale) e all'articolo 582 del codice penale (lesione personale) (doc. IV, n. 148).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Trasmissioni da consigli regionali.

PRESIDENTE. Nel mese di luglio sono stati trasmessi ordini del giorno, mozioni e risoluzioni dai consigli regionali delle regioni: Toscana, Marche, Emilia-Romagna e Lombardia.

Tali documenti sono stati trasmessi alle Commissioni competenti per materia.

Annunzio di trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Nel mese di luglio sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di illegittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate presso gli uffici del Segretario generale a disposizione dei deputati.

Per lo svolgimento di interrogazioni.

VALENSISE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENSISE. Mi rivolgo alla cortesia del Presidente affinché voglia intervenire presso

il Governo per sollecitare una risposta ad alcune interrogazioni, presentate da me ed altri colleghi, che si riferiscono ad un gravissimo fatto verificatosi ieri sera a Reggio Calabria, dove, nel corso di un comizio organizzato dal partito comunista, un cittadino inerme ha perduto la vita in conseguenza di una aggressione subita ad opera di esponenti di un sindacato di sinistra. Nella città vi è una profonda emozione per questo luttuoso incidente che, ancora una volta, sottolinea da quale parte provenga la violenza.

MANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Signor Presidente, non so più cos'altro fare, oltre a quanto ho già fatto in questi giorni, per sollecitare lo svolgimento, prima delle ferie, di alcune interrogazioni, sottoscritte da me ed altri colleghi, relative alla situazione carceraria. Da parte dei ministri e dei sottosegretari competenti, sia pure in forma ufficiosa, era stata dichiarata la disponibilità a discutere questi argomenti. La situazione, tuttavia, peggiora, come può rilevarsi dai giornali, che continuano a fornire notizie sempre più allarmanti. Ho avuto la possibilità di parlare con uno dei Vicepresidenti della Camera, per prospettare la possibilità di fare discutere le interrogazioni in Commissione. Nemmeno questo è stato ottenuto. Che cosa fare?

PRESIDENTE. Credo di ricordare che il ministro aveva assicurato che si stavano raccogliendo elementi in proposito.

MANCO. I dati sono già disponibili!

PRESIDENTE. La Presidenza avrà cura di sollecitare i ministri competenti.

Sospendo la seduta fino alle 16,30.

La seduta, sospesa alle 13,10, è ripresa alle 16,30.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BOLOGNA: « Retrodatazione della nomina in ruolo ordinario di insegnanti delle scuole secondarie statali di Trieste » (2314);

CIAFFI ed altri: « Istituzione dell'albo e ordinamento della professione di maestro di sci » (2315);

ALMIRANTE ed altri: « Coordinamento organico della legislazione » (2316);

DALL'ARMELLINA e FUSARO: « Immissione degli idonei nei ruoli di materie tecniche commerciali degli istituti professionali » (2317);

PSICCHIO ed altri: « Provvedimenti urgenti per carenza di personale negli uffici giudiziari a seguito dell'esodo volontario » (2318);

DEL DUCA ed altri: « Norme concernenti il concorso per titoli riservato ai marescialli maggiori in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri » (2319).

Saranno stampate e distribuite.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 424, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni e integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica (approvato dal Senato) (2307).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 424, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che il gruppo parlamentare del MSI-destra nazionale ne ha richiesto l'ampliamento senza limitazioni del numero delle iscrizioni a parlare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento, e senza limiti di tempo nella durata degli interventi per gli iscritti al gruppo stesso, ai sensi del sesto comma dell'articolo 39 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Padula.

PADULA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'intitolazione del disegno di legge di conversione ci riconduce al dibattito tenutosi quattro mesi or sono per una precedente analoga proroga del sistema di contribuzione che la legge n. 60 introdusse nel 1963 e che era venuto a scadenza con la fine del mese di marzo di quest'anno.

È noto alla Camera che i decreti delegati per l'attuazione dell'articolo 8 della legge n. 865 del 1971 hanno fissato al 31 dicembre del corrente anno il termine finale di operatività della GESCAL. Già in sede di discussione della precedente proroga il relatore, che è la stessa persona che ora vi parla, ritenne di proporre appunto la coincidenza di quel termine con la proroga del sistema dei contributi; ma il Governo, in quell'occasione, proprio nell'intento di perfezionare la messa a punto di una proposta organica di finanziamento dell'edilizia a carico dello Stato prima che il sistema attualmente in vigore cessasse materialmente, preferì adottare un termine più ravvicinato.

Purtroppo la crisi di governo apertasi poche settimane dopo la conversione di quel decreto ha reso impossibile la presentazione del nuovo progetto, ed ora ci troviamo, come era facile prevedere fin da allora, di fronte ad una nuova inevitabile proroga al 31 dicembre del meccanismo dei contributi.

A questa considerazione di carattere istituzionale, circa la necessità di un'adeguata messa a punto dei meccanismi di finanziamento e di erogazione (incentrata sull'ordinamento regionale) della quota del bilancio statale da destinarsi all'edilizia popolare, si aggiunge l'altra considerazione, di natura strettamente finanziaria, relativa al fabbisogno per il completamento dei programmi in corso, che hanno dovuto registrare sensibili aumenti di onere dovuti alle note vicende economiche e monetarie attraversate dal paese. Il gettito di questo periodo di proroga, che sulla base delle precedenti registrazioni consuntive si può valutare intorno agli 80 miliardi, sarebbe in ogni caso necessario per dar corso ai programmi già deliberati.

Sulla scorta di tali considerazioni, che sono state accettate senza contestazioni dalle Commissioni lavori pubblici e lavoro che hanno esaminato il decreto-legge in sede referente, anche se da questo dibattito potrebbe essere tratta occasione (come forse avverrà) per riprendere il vasto discorso dell'edilizia popolare, il relatore non ritiene di doversi dilungare su tale ampio problema, e crede si possa serenamente proporre la conversione del decreto-legge. Tale provvedimento, infatti, non rappresenta se non una misura-ponte che consente di avviare, con i tempi tecnici necessari, la predisposizione di un pluriennale, stabile, continuativo e consistente programma di edilizia pubblica a sostegno di questo importante capitolo della politica sociale che ha trovato ampio rilievo anche nelle dichiarazioni

programmatiche dell'attuale Governo. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il secondo relatore, onorevole Pezzati.

PEZZATI, Relatore. Concordo con le considerazioni e i giudizi espressi dal collega Padula.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Non devo aggiungere molte considerazioni a quelle, molto precise, fatte dal relatore onorevole Padula. Desidero solo ricordare che già in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 71 da molti era stata auspicata una più ampia proroga, ad esempio fino al 31 dicembre, come noi cerchiamo di realizzare oggi attraverso il provvedimento in discussione che mi auguro riceva l'approvazione della Camera. Si tratta di un provvedimento molto circoscritto, con finalità limitate. Limitato è l'afflusso che avverrà, fino al 31 dicembre, sulla base dei contributi GESCAL. La GESCAL, d'altronde, ha bisogno dei fondi necessari per il completamento dei programmi già iniziati, non solo per costruire altri vani, ma anche per poter espletare gli appalti che fino ad oggi non sono stati ultimati a causa dell'aumento dei prezzi dovuto anche all'IVA.

D'altra parte, al nuovo Governo occorre qualche mese di respiro per predisporre un piano organico, con provvedimenti di carattere generale, onde dare piena applicazione alla legislazione vigente.

Naturalmente, molti avranno la tentazione di parlare più ampiamente su vitali problemi dell'edilizia. È chiaro che ci troviamo di fronte a difficoltà, sia per quanto riguarda il settore pubblico, che raggiunge una esigua percentuale del totale dell'edilizia, sia per quanto riguarda l'iniziativa privata. Nel prossimo futuro, non mancherà la possibilità, proprio in sede di provvedimenti specifici ed organici, di dibattere e decidere su questi problemi.

Auspico, quindi, che il provvedimento sia senz'altro approvato, in modo che la GESCAL — che, per gli interventi compiuti, sta rivelandosi l'unico ente valido ed efficace nel settore pubblico — possa disporre, fino al 31 dicembre 1973, dei mezzi indispensabili al completamento dei suoi programmi.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Roberti. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, mi sia consentito, prima di entrare nel merito di questo provvedimento, di sottoporre al Governo ed alla Camera alcune considerazioni di ordine generale. Credo che il Governo abbia commesso un grosso errore nell'insistere affinché la discussione sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge contro il carovita si svolgesse immediatamente dopo la loro presentazione. Attraverso l'esame approfondito che dei provvedimenti è stato operato nei due rami del Parlamento, ed attraverso il dibattito che sugli stessi si è svolto, è emersa subito, infatti, la contraddizione fondamentale tra la « vernice » di questo Governo, la facciata, il modo con il quale esso si è presentato alla opinione pubblica, in Parlamento e nel paese, e la realtà della politica che il Governo stesso intende seguire e deve seguire, non potendo fare altro allo stato attuale. Si tratta di una contraddizione che è nelle cose. Si sono palesati contrasti evidenti. Il primo è quello che si può constatare fra la demagogia parolaiata con la quale — nonostante il misurato intervento del Presidente del Consiglio — si è presentato questo Governo e la realtà concreta dei provvedimenti che esso poi ha proposto: provvedimenti assolutamente inefficienti, assolutamente insufficienti, assolutamente contrastanti con la impostazione cui ho fatto riferimento.

Si prenda ad esempio tutta la propaganda che questo Governo ha cominciato a fare (perché di Governo di propaganda si tratta, sostanzialmente, non di Governo di efficiente azione politica), la propaganda sul regime di austerità che esso intende imporre al paese, alla opinione pubblica; austerità il cui primo obiettivo sarebbe dovuto essere la riduzione della spesa corrente, della spesa pubblica. Ebbene, basterebbe l'enunciazione dell'ammontare del deficit del bilancio di previsione dello Stato (9 mila miliardi circa!) per rendersi conto come tale impostazione di austerità venga svuotata. Basterebbe considerare la stessa formazione del Governo, la sua elefantiasi: credo si tratti della formazione di Governo più numerosa del mondo; ritengo che nessun paese del mondo abbia un numero così alto di ministri, con portafogli e senza portafogli, con incarichi e senza incarichi, e un numero così alto di sottosegretari. Dicevo, basterebbe porre mente a ciò per smentire l'etichetta di austerità che il Governo si è dato. Ma il contrasto più grave passa attraverso i decreti-legge cui

si fa riferimento. Cioè, fra la spinta sociale alla quale il Governo ha affermato di voler uniformare la sua azione — e che ha motivato tutta l'azione, tutta la manovra di capovolgimento della formula politica precedente per impostare una nuova linea politica che dovrebbe rappresentare una istanza sociale diffusa, quella che dovrebbe essere l'espressione, e direi quasi il risultato, di una maggiore spinta sociale — e il contenuto invece di questi decreti-legge, contenuto che rivela il vero volto del Governo, la vera sostanza della politica del Governo, che si esercita quasi esclusivamente, certo prevalentemente, attraverso una compressione — che già comincia ad apparire dura e ingrata — degli interessi, dei diritti e delle necessità delle categorie del lavoro.

Questo Governo si presenta in concreto, attraverso le sole cose che finora ha prodotto — cioè questi decreti-legge —, come un Governo che intende esercitare la sua azione per portare avanti la sua traballante barca in questa sua difficile navigazione, che intende esercitare la sua pesante azione quasi esclusivamente o prevalentemente comprimendo le condizioni, le istanze delle categorie del lavoro. Ciò emerge da questi decreti-legge. Ecco perché, secondo me, il Governo ha commesso un errore a volere che passassero subito all'esame, al vaglio, alla critica del Parlamento.

Noi sappiamo che alla politica di questo Governo è già stato dato, in anticipo, un avallo, è stata rilasciata una cambiale in bianco firmata dalla « triplice » sindacale. La « triplice » sindacale ha dato il via a questa politica di compressione degli interessi dei lavoratori. E questo è perfettamente coerente con quello che è l'orientamento di tutti i governi a carattere socialcomunista. Ne abbiamo gli esempi più macroscopici nei paesi in cui vige il regime socialcomunista. Il regime socialcomunista in tutti i paesi in cui esso impera — dal Cile alla Russia, alla Polonia — può svolgere la sua azione solo comprimendo le categorie del lavoro, impedendo ai lavoratori di avanzare le loro istanze, di manifestare la loro protesta, reprimendo a volte sanguinosamente le loro manifestazioni di sciopero. Questa è la condizione inderogabile esistente nei paesi comunisti, e gli organismi sindacali in quei paesi sono pronti ad avallarla. Questo sta accadendo già in Italia attraverso l'avallo della « triplice » sindacale.

Vogliamo passare in rassegna altri esempi concreti di questa azione governativa? Eccoli. Durante il corso dell'esame di questi decreti-legge sono state avanzate dalla nostra

parte politica talune richieste proprio a nome delle categorie del lavoro. Posso dire, senza tema di smentita, che è stata proprio l'organizzazione sindacale della CISNAL, che mi onoro di rappresentare, a suggerire ai parlamentari del gruppo del MSI-destra nazionale di avanzare determinate richieste — che poi sono state debitamente proposte — vivamente sentite dai lavoratori.

Quali sono queste richieste? Nel corso della discussione sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge sul blocco dei prezzi dei generi di largo consumo abbiamo avanzato la richiesta di adeguamento delle pensioni: il che ci sembrava del tutto legittimo, dal momento che, se i prezzi sono stati congelati alla data del 16 luglio scorso, quando già determinati incrementi salariali si erano verificati, mentre le pensioni erano rimaste ferme ai livelli di due o tre anni prima, ci sembrava giusto che venisse rapportato al parametro dei prezzi in vigore al 16 luglio anche il livello delle pensioni che spettano alle categorie di lavoratori più disagiate. Quale è stata la risposta del Governo, della maggioranza e dei partiti di sinistra che avrebbero dovuto rappresentare, e comunque sostenere per loro definizione, questa istanza? Negativa! Avevamo rappresentato poi la richiesta di elevare i minimi pensionistici. Oggi infatti vengono erogati dei minimi di pensione che appaiono ridicoli rispetto al livello dei prezzi raggiunto il 16 luglio scorso. La richiesta è stata sostenuta da questi banchi, mentre già nella Commissione lavoro l'onorevole Tremaglia aveva rappresentato questa esigenza. Quale è stata la risposta del Governo, della maggioranza e dei partiti di sinistra? Negativa! Per carità, crepino pure i pensionati con le loro pensioni di fame — perché oggi di pensioni di fame si tratta, se vengono rapportate allo *standard* dei prezzi che si sono bloccati alla data del 16 luglio — ma non si disturbi il Governo! Avevamo ancora avanzato un'altra richiesta, e cioè che venissero aumentati gli assegni familiari, anche essi fermi da tempo immemorabile, di fronte all'aumento del costo della vita, alla vite senza fine di questo aumento dei prezzi; ma anche per quanto riguarda questa richiesta ci siamo trovati di fronte al rifiuto del Governo e della maggioranza, sostenuti dalla ruota di ricambio del partito comunista, anch'esso adeguatosi all'atteggiamento del Governo.

Avevamo avanzato, ancora, la richiesta di un aumento dell'indennità di disoccupazione; ma anche questa richiesta è stata respinta.

Ecco perché dicevo che il Governo ha commesso un errore chiedendo subito questa prima verifica; *hic Rhodus, hic salta*: è in questa occasione che i partiti di sinistra e i partiti della maggioranza avrebbero dovuto dimostrare la loro buona volontà; è in questa occasione che avrebbero dovuto dimostrare di voler recepire — come avevano affermato — la spinta sociale: avrebbero dovuto dimostrarlo con i fatti e non a parole, perché limitarsi alle parole è troppo facile; ma quelli che subiscono poi le conseguenze della vostra propaganda ingannatrice, cioè i lavoratori, su questi fatti vi giudicano, quando si rendono conto che tutte le richieste di cui ho parlato sono state respinte.

Proprio stamane ho avuto occasione di svolgere un brevissimo, telegrafico intervento per cercare di spiegare a quei parlamentari che non ne fossero informati ciò che significa approvare la riforma della procedura per le controversie individuali di lavoro nel testo del Governo, e respingendo un nostro emendamento tendente ad adeguare almeno quel testo allo sviluppo sostanziale che si è verificato in questa materia attraverso il diritto positivo e attraverso la realtà delle cose: la parificazione, cioè, tra rapporto di lavoro pubblico e rapporto di lavoro privato nel caso in cui si debba adire l'autorità giudiziaria per risolvere eventuali controversie. Il nostro emendamento tendeva ad ottenere questa equiparazione attraverso l'unità di giurisdizione, cioè l'affidamento all'autorità giudiziaria ordinaria sia delle controversie in materia di rapporto di pubblico impiego, sia di quelle in materia di rapporto di lavoro privato. Anche a questo riguardo la vostra risposta è stata ostentatamente negativa, direi quasi cinicamente negativa. Vi ponete infatti in contraddizione perfino con le istanze che voi stessi, in altre situazioni, in altre circostanze, avete avanzato e sostenuto, in contraddizione persino con le posizioni che andate assumendo, nel corso del lavoro legislativo che si va attuando, per altri motivi: vi ho portato l'esempio del riassetto degli enti pubblici e dei pubblici dipendenti.

Ancora: nel decreto-legge relativo alla ristrutturazione del CIP, già convertito in legge dalle Camere, il Governo ha rinnegato quanto è stato fatto per la valorizzazione dei dipendenti statali e la creazione dell'alta dirigenza. Nel provvedimento, infatti, si prevede che dal CIP vengano assunti elementi estranei alla pubblica amministrazione con contratti di consulenza, quegli stessi contratti che, guarda caso, per quanto riguarda gli enti pa-

rastatali sono stati esclusi in modo assoluto, perché si è ritenuto che in tal modo si sarebbe attentato al principio dell'unicità del sistema dell'amministrazione pubblica. Così, dopo che si è fatto tanto per cercare di potenziare e valorizzare i dipendenti statali, attraverso la creazione di una categoria altamente qualificata qual è quella dell'alta dirigenza, si mortifica questa categoria affermando che questi funzionari non sono adatti a mandare avanti il CIP, e che perciò bisogna rivolgersi all'esterno, operando assunzioni con contratti di favore, attraverso conoscenze personali, creando in tal modo una nuova foresta di clientelismi e di adescamenti, e introducendo nella pubblica amministrazione elementi estranei e certamente meno fedeli.

Con questi decreti-legge, che incautamente ha chiesto venissero subito convertiti in legge dal Parlamento, il Governo sta mostrando dunque il suo vero volto, la maggioranza sta mostrando il suo vero volto, così come stanno facendo, di fronte alle categorie del lavoro, i partiti di sinistra che, ripeto, rappresentano la ruota di scorta di questa formazione governativa.

È in questa situazione generale che si inquadra il dibattito su questo decreto-legge relativo alla proroga dei contributi GESCAL; qui raggiungiamo veramente l'assurdo: con questo decreto-legge, che cosa si vuol fare? Si vuole prorogare per un altro periodo di tempo la trattenuta che si opera sulle retribuzioni dei lavoratori in virtù di una legge e di un sistema che sono stati abrogati con la legge n. 865 del 1971; cosicché essa rappresenta — venendo mantenuta in vita e prorogata oggi — una vera e propria truffa ai danni dei lavoratori. Quale era il sistema che era stato posto nel nulla da quella infausta legge n. 865 del 1971 sulla riforma della casa? Era il sistema introdotto nell'ormai lontano 1948, attraverso quel disegno di legge conosciuto come « piano Fanfani ». Cosa si ideò con quel disegno di legge? Si ideò un congegno attraverso il quale una parte della retribuzione dei lavoratori — accresciuta dai contributi dei datori di lavoro — veniva tolta, mediante trattenute, dalla loro busta paga, in un certo qual modo confiscata, per essere destinata alla costruzione di case, di alloggi per i lavoratori, alloggi da assegnare — attraverso un congegno di sorteggi, di preferenze, di concorsi — ai lavoratori stessi in locazione o in proprietà. Questa è l'origine e questa è la causa giuridica di quella trattenuta operata sulle retribuzioni dei lavoratori attraverso la leg-

ge del « piano Fanfani ». Quella legge, allo scadere del periodo di sette anni in essa previsto, fu riformata e modificata con la successiva legge del 1955, con la quale si stabilì una proroga di altri sette anni di tutto questo sistema, che si era rivelato effettivamente valido ed aveva consentito la costruzione di un numero abbastanza rilevante di alloggi, che giustamente venivano assegnati ai lavoratori, dato che gli alloggi stessi erano costruiti con danaro dei lavoratori, in parte trattenuto direttamente — come ho già detto — dalla retribuzione, in parte versato dagli imprenditori in relazione al numero dei dipendenti. Con la legge del 1955 furono apportate alcune modificazioni ed alcuni miglioramenti alla legge del 1948, in quanto si consentì alle imprese di anticipare i capitali per queste costruzioni, in modo da mettere senz'altro in movimento un più efficace volano per le costruzioni edilizie. Anche questa legge del 1955 produsse risultati positivi: noi dobbiamo ricordare che in quel periodo il volume dell'edilizia pubblica, rapportato al complesso del movimento edilizio, raggiunse la percentuale mai più superata del 13 per cento. Successivamente la percentuale è calata al 7 ed al 5 per cento, ed oggi credo che sia del 3,5 per cento. Nel 1963, alla scadenza del secondo settennio, dopo un breve *hiatus* legislativo, si giunse alla nuova legge, quella che creò la GESCAL: si abolì l'INA-Casa e si creò questo nuovo istituto, la GESCAL, per il quale fu mantenuta la stessa impostazione, migliorata sotto un certo aspetto, dato che proprio in quel periodo ci si era accorti che la vera aspirazione di tutti i lavoratori italiani non era tanto di avere la casa in locazione, quanto di averla in proprietà. Questa era l'aspirazione sostanziale della grande maggioranza dei lavoratori italiani; ricordo che quando si discusse la legge n. 865 il ministro del lavoro dell'epoca, che certo non era un ministro del lavoro al quale si potessero attribuire preferenze per posizioni reazionarie, capitalistiche o di destra, e nemmeno — direi — per posizioni occidentalistiche, e cioè l'onorevole Donat Cattin, dovette riconoscere — e lo dichiarò, a volte anche in polemica con alcuni pseudo sinistreggianti del suo partito — che, da indagini fatte, la grande aspirazione della maggioranza dei lavoratori italiani risultava essere quella di avere la casa in proprietà. E così la legge del 1963, andando incontro a questa istanza dei lavoratori italiani, stabilì tre forme attraverso le quali le case GESCAL, assegnate in locazione ai la-

voratori, potevano divenire di loro proprietà: computo come riscatto delle locazioni già pagate, riscatto immediato, immediata costituzione in proprietà con ipoteca legale sulle case in via di costruzione.

Sulla base di questo sistema venivano ancora trattenute ai lavoratori delle aliquote di retribuzione. Non vi era, né poteva esservi, altra causa giuridica di questa trattenuta, in quanto si sarebbe altrimenti violato il disposto dell'articolo 36 della Costituzione, in base al quale la retribuzione dei lavoratori deve essere proporzionata alle esigenze di vita loro e della loro famiglia. Infatti, se può ritenersi compatibile con tale norma costituzionale il fatto che una parte della retribuzione sia trattenuta per essere destinata alla realizzazione di alloggi da assegnare ai lavoratori (in quanto l'alloggio rappresenta, appunto, una delle necessità di vita dello stesso lavoratore), non si può assolutamente praticare una trattenuta senza dare in cambio almeno il diritto all'alloggio. In questo caso si commetterebbe una vera e propria truffa ai danni del lavoratore, oltre che un autentico peculato per distrazione.

Questa sarebbe l'ipotesi di reato che commetterebbe la GESCAL operando sulla base della legge n. 865 del 1971; questo il reato che si configura se si stabilisce ora di mantenere le trattenute non per dare ai lavoratori case in proprietà o in locazione, ma per provvedere alla costruzione di case che saranno poi date non si sa a chi.

Queste le ragioni per cui nel momento in cui si discute in quest'aula quella famigerata legge (e dovrete tutti essere d'accordo su questa definizione, visto che voi per primi avete riconosciuto i guasti indicibili che ha provocato quella legge alla nostra economia, all'edilizia, agli interessi dei cittadini italiani) noi sostenemmo che essa costituiva una vera e propria truffa, in quanto fino al 1973 (data di cessazione della GESCAL) i lavoratori sarebbero stati costretti a subire le trattenute senza causa: quindi sopruso, quindi truffa, quindi chiara violazione dei diritti e degli interessi dei lavoratori. Non fummo ascoltati, forse perché anche nel 1971 v'era un governo di centro-sinistra e i socialisti già imponevano la loro linea politica. Le conseguenze furono quelle che i lavoratori — colpiti nei loro interessi — vi indicarono con le elezioni del giugno 1971 e del maggio 1972, frutto della reazione di gente che si vedeva colpita nel suo diritto di avere una casa in proprietà, di poter lasciare, dopo una vita di sacrifici, ai propri figli un alloggio popolare (perché è chiaro

che né l'INA-Casa, né la GESCAL hanno mai costruito appartamenti di lusso). Questa aspettativa voi avete voluto cinicamente distruggere e ne avete pagato le conseguenze in sede elettorale.

Questa situazione, che già appariva assurda, anti-giuridica e anticostituzionale nel momento in cui si varò la legge n. 865 del 1971 (quando si cambiò sistema e la vita della GESCAL fu prorogata fino al 1973), diventa addirittura paradossale oggi, quando, essendo venuto a cessare per naturale decorso del tempo, per consumazione degli effetti, il sistema GESCAL, voi intendete ancora prorogarlo per la sola parte relativa alle trattenute.

Ecco la situazione abnorme, la situazione aberrante, la truffa dichiarata. In sostanza con questa legge venite a stabilire che, pur essendo del tutto cessato il sistema della costruzione delle case per i lavoratori, essi debbano essere costretti a subire questa trattenuta per costruzioni di case di cui non godranno perché saranno destinate ad altri. E l'aberrazione, la mostruosità, direi quasi, di una norma di questo genere — mostruosità non solo giuridica, non solo costituzionale, ma mostruosità morale — è dimostrata dal fatto che in questo periodo di tempo, cioè dal 1971 ad oggi, noi abbiamo potuto sperimentare in quale modo vengono destinati i fondi della GESCAL, fondi costituiti dalle trattenute. Coloro che parteciparono a quella discussione due anni or sono ricorderanno che questi famosi fondi della GESCAL ammontavano a 400 miliardi. Ebbene, io vi do un solo esempio: attraverso l'attuazione dell'ordinamento regionale che nel frattempo è entrato in funzione (nuova perla da voi portata a questo scrigno di gioielli della legislazione italiana che state producendo da dieci anni a questa parte) ed ha accaparrato questo ramo della attività, sono stati assegnati alla regione Lazio 52 miliardi, di quei 400 miliardi della dotazione GESCAL. Ebbene, la regione Lazio ha destinato questi 52 miliardi alla costruzione di case per baraccati, non alla costruzione di case per lavoratori. Ora, non che io non sia favorevole alla costruzione di case per baraccati; ma questo rientra nei compiti istituzionali dello Stato ad altro titolo, rientra nei compiti istituzionali di altri dicasteri (del dicastero dei lavori pubblici, del dicastero dell'interno); ma destinare alla costruzione di case per baraccati i 52 miliardi pagati dai lavoratori con trattenute per le loro case, questo è un peculato per distrazione.

Noi oggi abbiamo quindi la dimostrazione di quello che si è verificato, la prova di quel-

lo che si è attuato in questo periodo; eppure ci proponete con questo decreto-legge di prorogare, senza che ci sia un fatale termine da dover attendere come era ancora nel 1971 (si aspettava che maturasse la scadenza della GESCAL nel 1973), questa truffa, questa trattenuta nei confronti dei lavoratori e dite che questo è il Governo di spinta sociale, il Governo della apertura a sinistra, il Governo sostenuto dalla ruota di scorta del partito comunista !

Ma a chi volete farlo credere ? Che cosa avete per coprire questa come le altre malefatte che vi ho rapidamente sintetizzato ? Avete l'alibi del consenso delle tre confederazioni sindacali marxiste. Ma ormai i lavoratori non credono più alla triplice sindacale, ormai è noto che da quando le tre confederazioni sindacali hanno stabilito questo rapporto di collusione col potere economico e col potere politico, non assolvono più al loro compito istituzionale di tutela e di rappresentanza degli interessi dei lavoratori; ed il *placet* che esse hanno dato a questi decreti-legge, a questa negativa politica del Governo, ne è la prova: sta a dimostrare che le organizzazioni sindacali della triplice sono strumentalizzate dal partito comunista e dal partito socialista per sostenere questa formula di Governo, per tutt'altri fini che non i fini sociali, i fini della difesa dei lavoratori.

Dopo questa rapidissima esposizione non di idee, non di opinioni, ma di fatti concreti, noi non possiamo non concludere che con una risposta negativa a questo disegno di legge, negazione che rappresenta la protesta viva, vibrata, sentita, delle categorie del lavoro e di chiunque in Italia voglia ancora considerare che le leggi debbano rispondere ad una loro funzione, in quanto abbiano una causa, un motivo giuridico, un fine da raggiungere; mentre viceversa voi cercate di servirvene come strumenti per il raggiungimento di altri fini e di altri scopi.

Noi daremo, pertanto, voto contrario alla conversione in legge di questo decreto-legge che consideriamo, come gli altri, lesivo degli interessi degli italiani e soprattutto dei lavoratori. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Todros. Ne ha facoltà.

TODROS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge in esame, di proroga dei contributi GESCAL che i lavoratori e i datori di lavoro versano in base alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, non è dissi-

mile da quello discusso alla Camera, per la sua conversione, nella seduta del 17 maggio scorso.

Allora noi comunisti indicammo le ragioni per le quali votammo contro, ragioni che oggi ribadiamo coerentemente.

Il relatore onorevole Padula e lo stesso Governo, nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione, hanno sottolineato la necessità di non far cessare il flusso dei contributi per non pregiudicare le scelte che dovranno essere effettuate per una politica nuova della casa.

Mentre noi contestiamo che la non prosecuzione di questi contributi possa pregiudicare tali scelte, prendiamo però atto della volontà espressa di operare una svolta sostanziale rispetto alla pesante politica di attacco alle conquiste del movimento dei lavoratori portata avanti dal precedente Governo Andreotti-Malagodi, con attacco specifico alla legge sulla casa; e prendiamo atto del quadro politico mutato e delle intenzioni espresse da più parti di giungere rapidamente a provvedimenti organici e nuovi. Anche il relatore onorevole Padula, introducendo oggi questo disegno di legge, ha indicato la necessità di una politica organica di finanziamenti, di piani di attuazione per mutare le tendenze in atto in questo settore.

Ma, proprio per avviare un cambiamento di tendenza, riteniamo che il Governo avrebbe dovuto abbandonare la strada dei contributi GESCAL prendendo formale impegno — e non facendo generiche affermazioni quali quelle contenute nelle dichiarazioni programmatiche — di dare piena attuazione alla legge sulla casa del 22 ottobre 1971, n. 865, il ritardo nella cui attuazione rischia di comprometterne i contenuti riformatori, deludendo le aspettative dei lavoratori; e prendendo nello stesso tempo impegni per avviare, attraverso una politica nuova di pubblico intervento, un regime continuo di finanziamento dell'edilizia pubblica per il rilancio della politica della casa a basso affitto e a bassi prezzi per i lavoratori.

Riteniamo, infatti, che anziché prorogare i contributi GESCAL per sei mesi e incassare altri 40-50 miliardi — non 80, perché la parte a carico dello Stato è una partita di giro interna dello Stato — che incidono sui costi di produzione alla vigilia dell'approvazione del bilancio 1974, che ci auguriamo preveda massicci stanziamenti diretti dello Stato per il finanziamento dell'edilizia abitativa pubblica, anche se le notizie che corrono oggi sono tutt'altro che confortanti e

ci creano nuove delusioni e perplessità, anziché prorogare i contributi GESCAL, dicevo, occorre giungere — e speriamo che vi sia questa possibilità di inversione di tendenza — a una politica nuova in questo settore, che ha bisogno di ben altri provvedimenti rispetto a quello posto oggi alla nostra attenzione.

I 40-50 miliardi che si incasseranno non coprono neppure gli aumenti che gravi azioni speculative hanno fatto registrare sui costi delle costruzioni in questi ultimi mesi. Assistiamo in questo periodo, proprio nel settore dell'edilizia abitativa, al concentrarsi di massicce azioni speculative che incidono profondamente sul processo inflattivo in corso, aggravando le condizioni economiche e generali del paese.

Alcuni cenni, anche se brevi, possono dare il quadro della drammatica situazione che si sta determinando e che doveva vedere il Governo pronto ad intervenire con provvedimenti urgenti e precisi per frenare l'azione in corso, ben diversi da quelli in discussione.

Da una parte assistiamo ad una massiccia concentrazione di investimenti privati nel settore delle costruzioni speculative, conseguenza della svalutazione della lira, degli scarsi investimenti produttivi, dell'incertezza generale che ha investito i risparmiatori. In tre mesi è stato esaurito quasi totalmente in tutte le principali città italiane il massiccio *stock* di abitazioni invendute, a prezzi che sono nello stesso periodo aumentati dal 30 al 50 per cento.

I prezzi hanno raggiunto cifre impressionanti. Ne cito qualcuna a titolo di esempio: 700 mila lire al metro quadrato nel centro di Milano, pari a 20 milioni per camera; 500 mila lire al metro quadrato nel centro di Torino, pari a 15 milioni per camera; 200 mila lire al metro quadrato alla periferia estrema di Torino e di Milano, pari a 6 milioni per camera e a 25 milioni per un alloggio per una famiglia tipo di lavoratori. La stessa situazione si registra in tutti i grandi centri del paese, a Roma, a Palermo, a Napoli, senza parlare poi della speculazione in atto nelle zone di carattere particolare, cioè nei centri turistici. A Cortina d'Ampezzo siamo arrivati ad un milione di lire al metro quadrato per la vendita di alloggi nel centro; a Sanremo a 600 mila lire al metro quadrato.

Onorevoli colleghi, siamo di fronte ad un fenomeno che ci deve preoccupare per i riflessi diretti ed indiretti sulla sorte della ri-

presa dello sviluppo economico del paese. Infatti è a tutti noto che il settore edilizio ha rappresentato sempre una delle principali fonti di accumulazione, ha modificato la distribuzione del reddito a favore di ristretti gruppi di proprietari fondiari immobiliari, ha sottratto quote sempre più elevate di reddito a larghi strati di popolazione.

Il processo di accumulazione forzata, che ha caratterizzato il settore e gravato gli acquirenti, non è d'altra parte sempre servito ad alimentare il processo di sviluppo del paese ma, rimanendo all'interno del settore, ne ha accresciuta la potenzialità speculativa ed è sovente entrato in grave conflittualità con l'intero sistema economico provocandone, attraverso violente distorsioni, il suo rallentamento.

La spirale prezzi-salari, che caratterizza il settore dell'edilizia abitativa, ha alimentato non pochi fenomeni congiunturali, assorbendo redditi sottratti al sostegno della domanda di beni di consumo e allo sviluppo industriale, e ha determinato aspetti regressivi e in contrasto con lo sviluppo stesso. Ma se ciò è inconfutabile, è anche vero che il settore dell'edilizia abitativa è per sua natura un settore propulsivo per l'intero sistema economico, perché è caratterizzato da alti acquisti dagli altri settori produttivi e da basse vendite ai settori produttivi; è, inoltre, un settore ad alta intensità di lavoro. È perciò urgente un suo rilancio su basi diverse dal passato incidendo con profonde modifiche sulle linee e tendenze che lo hanno caratterizzato. E non è certo questo provvedimento che può soddisfare a questa necessità di profondo mutamento.

Con l'acquisto massiccio di abitazioni signorili, di cui parlavo, ha coinciso il rilancio dell'attività speculativa privata per la costruzione di case signorili, che registra dei fenomeni molto preoccupanti. Mi riferisco all'aumento massiccio dei valori dei suoli fabbricabili, che si aggiunge ai livelli già alti che essi avevano raggiunto nel passato. Si registra un aumento enorme di tutti i materiali da costruzione, anche purtroppo di quelli forniti dalle industrie a partecipazione statale. Basta ricordare che il ferro per cemento armato negli ultimi sei mesi è passato da 60 a 200 lire al chilo. Basta pensare che sono aumentati dal 30 al 60 per cento i prezzi di tutti i materiali per l'edilizia, sia quelli per gli impianti igienico-sanitari, per gli impianti di riscaldamento, elettrici, sia quelli dei materiali per i pavimenti, i rivestimenti, ecc. Tutto ciò è avvenuto senza motivi plausibili

e senza interventi apprezzabili del Governo atti a contenere il fenomeno.

Tali aumenti non solo vanificano gli effetti dei contributi GESCAL prorogati e a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro; ma, uniti al ritardo nell'attuazione della legge n. 865 (che dall'ottobre 1971 ad oggi non ha ancora visto realizzare neppure un vano), ne riducono la possibilità attuativa del 40-50 per cento, oltre ad incidere su tutte le opere pubbliche che Stato, regioni, province e comuni hanno in corso di costruzione.

I lavoratori pagano, i soldi non si spendono, vengono assorbiti dalle manovre speculative del mercato edilizio. Questa è una situazione non più sostenibile. Ecco perché, onorevole sottosegretario de' Cocci, il provvedimento in esame non ha alcun carattere anticongiunturale, è anzi negativo perché indica l'incertezza ed il ritardo con cui il Governo si muove in un settore che, più di ogni altro, permette immensi profitti proprio in un periodo di inflazioni.

In attesa di programmi organici nuovi e diversi, per una politica della casa che risponda alle attese dei lavoratori, dei piccoli risparmiatori, dei cittadini, perché il Governo, anziché preoccuparsi di non perdere i contributi GESCAL, non ha cercato, con urgenza, di dare attuazione piena alla legge n. 865, rimuovendo le cause che l'hanno bloccata?

A tale proposito, un ordine del giorno presentato dal nostro gruppo permetterà di verificare la volontà del Governo.

Perché non si dà immediatamente corso alle anticipazioni previste dalla legge n. 865, il cui ritardo fa mancare, dal conto generale dei 1.100 miliardi (annunciati in quest'aula durante l'approvazione della legge 865 dal ministro Lauricella, che oggi è nuovamente titolare del dicastero dei lavori pubblici), ben 377 miliardi già programmati dalle regioni, già localizzati dagli istituti autonomi per le case popolari e dai comuni, per i quali lo Stato ritarda l'erogazione, riducendo così la capacità di intervento dell'intera rete? Perché il Ministero delle finanze, o il governatore della Banca d'Italia, non rimuovono il sabotaggio della legge sulla casa che l'Asso-banca sta portando avanti sistematicamente, impedendo l'attuazione dei programmi nelle aree espropriate dai comuni, nei piani di zona della legge n. 167, con il pretesto che non sono sufficienti le garanzie che enti pubblici, cooperative e privati forniscono su aree assegnate dai comuni e che sono regolamentate con le convenzioni redatte in base all'arti-

colo 35 della legge n. 865? Perché non si rimuovono gli ostacoli burocratici frapposti dal CER, dalla Cassa depositi e prestiti, dal Ministero del tesoro, per finanziare gli espropri, le urbanizzazioni delle aree, le costruzioni delle abitazioni che il piano prevedeva?

Un ritardo di oltre due anni nella spesa dei fondi stanziati dalla legge n. 865, onorevoli colleghi, ha significato (in questo momento di svalutazione della lira e di ascesa dei prezzi) una perdita del 40 per cento dei vani reali realizzabili: cioè su 1.100 miliardi se ne sono persi 440. Di fatto, su 120 mila alloggi che si dovevano costruire, e che erano previsti, se ne costruiranno, se andrà bene, 80 mila.

Ecco perché, onorevoli colleghi, a noi comunisti non bastano le manifestazioni di buona volontà per far digerire provvedimenti come quello al nostro esame, mentre urgono provvedimenti immediati. Su questo terreno di scontro e confronto la nostra azione si fa sempre più incisiva. Noi abbiamo oggi presentato alla Camera la nostra proposta di legge per un massiccio intervento pubblico, consistente e continuo nel tempo, che avvii la rottura della spirale costi-prezzi-salari, frenando l'aumento del costo della vita e rompendo le tendenze inflazionistiche che il settore speculativo privato ha determinato. La nostra proposta per un programma decennale di edilizia residenziale pubblica, convenzionata ed agevolata, si inserisce in questo indirizzo. Alla ripresa, saremo presenti per sostenere gli interventi nei centri storici, la riforma del regime dei suoli: su questo terreno avremo il confronto. È un confronto che non potrete rinviare, un confronto che la maggioranza dovrà necessariamente fare con noi, perché le scadenze che ci stanno di fronte impongono tempi ravvicinati.

Abbiamo già detto e ripetiamo che il 30 novembre scadono i vincoli di piano, prorogati di cinque anni in base alla legge 19 novembre 1968, n. 1187; il 30 ottobre scadono i compiti delle regioni per i piani triennali previsti dalla legge n. 865; il 31 dicembre scadono le attività operative degli enti che mandano avanti gli interventi nell'edilizia abitativa.

Occorre perciò rilanciare in termini brevissimi una politica nuova della casa che parta da un regime unico dei suoli, elimini la rendita parassitaria nelle aree fabbricabili ed impedisca il formarsi di rendite immobiliari; occorrono massicci finanziamenti dello Stato, una politica nuova finanziaria e creditizia, una struttura operativa efficiente, che faccia

capo ai comuni e alle regioni; occorrono interventi per il recupero sociale e non speculativo dell'enorme patrimonio edilizio esistente nei vecchi agglomerati urbani e nei centri storici; occorre un regime unico di regolamentazione ed uso di tutto il patrimonio edilizio esistente, che punti alla riduzione dei canoni di affitto.

Su questo terreno ci confronteremo. Le nostre proposte costituiranno un'alternativa, l'unica — riteniamo — possibile, per una politica nuova della casa. Il nostro voto contrario al provvedimento in esame, oltre che giustificato dai motivi indicati, è perciò l'espressione di un impegno di lotta a fianco dei lavoratori per una reale riforma del settore, riforma che riteniamo urgente ed importante per il rilancio dell'intero processo di sviluppo economico del paese.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, voteremo contro il disegno di legge per la conversione del decreto-legge n. 424. (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è stato già ricordato che il disegno di legge al nostro esame, che proroga al 31 dicembre 1973 i contributi GESCAL previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, tratta un argomento che è stato già dibattuto in modo approfondito nel maggio scorso, in occasione del precedente provvedimento di proroga dei contributi medesimi al 31 luglio 1973. Anche oggi, come allora, si tratta di un provvedimento provvisorio, circoscritto e limitato, diretto a non interrompere, in un momento difficile, questa fonte di finanziamento per l'edilizia pubblica.

Nel maggio scorso il gruppo socialista sostenne che un provvedimento di quella natura, anche se limitato nel contenuto e nel tempo, non poteva essere accolto facendo astrazione dallo stato di cose esistente nel settore dell'edilizia privata e dalla gravità della situazione, divenuta drammatica nei grandi centri urbani, per milioni di inquilini sottoposti a pressioni e ricatti di ogni genere, ad una valanga di disdette e di sfratti, a pressanti richieste di aumento dei canoni di affitto, giunti a livelli divenuti intollerabili, senza che il Governo e la maggioranza adottassero provvedimenti volti a bloccare gli affitti e assumessero chiari impegni che garantissero un massiccio intervento pubblico nella costruzione di abitazioni, tramite — sostenemmo allora

— un cospicuo rifinanziamento della legge numero 865 e l'impegno della sua rapida e sollecita attuazione.

Era questa un'esigenza avvertita da tutti, in particolare dalle grandi organizzazioni sindacali, che avevano posto al centro della loro azione il problema della casa, a causa dell'incidenza non più sostenibile del costo delle abitazioni e del livello dei fitti sulla retribuzione dei lavoratori. Ci trovammo allora di fronte ad un Governo e ad una maggioranza che rifiutarono ogni provvedimento immediato sui fitti ed ogni impegno di rilancio della legge sulla casa. Anzi, le cose certe che stavano di fronte a noi, erano i ritardi — che noi giudicammo allora assolutamente ingiustificabili ed inspiegabili — nell'approntare gli strumenti necessari all'attuazione della legge sulla casa: quegli stessi strumenti tale legge prevedeva per la sua attuazione.

Ci trovammo allora in presenza delle indicazioni della Commissione Piga, che di fatto svuotavano il contenuto riformatore della legge, avevamo di fronte le dichiarazioni programmatiche del Governo allora in carica, del Governo Andreotti, con le quali si esprimeva la volontà di modificare la legge 865, non di attuarla, perché — si diceva — la legge non funzionava, non produceva case, non rilanciava l'edilizia, quando in realtà tutto si era fatto ad ogni livello per rallentarne e bloccarne l'attuazione. Queste furono le ragioni, chiaramente espresse in Commissione prima e in aula poi, oltre, ovviamente, all'opposizione generale del gruppo socialista al Governo allora in carica, che ci portarono ad esprimere parere negativo.

Oggi, con questo decreto di proroga al 31 dicembre 1973 dei contributi GESCAL, siamo di fronte ad un provvedimento analogo, nei contenuti e nei limiti, mentre la situazione in cui ci troviamo è profondamente cambiata e modificata. È cambiata come quadro politico per la ripresa di una collaborazione tra le forze del centro-sinistra e la costituzione di un Governo a partecipazione socialista; è cambiata per le linee programmatiche indicate da questo Governo anche sul problema specifico della casa. Siamo di fronte, ripeto, ad una situazione profondamente diversa sia per le iniziative in atto sia per gli impegni futuri che il Governo ha assunto. Infatti, contemporaneamente all'esame di questo provvedimento, il Parlamento sta votando un'altra serie di decreti congiunturali ed uno di questi, che è già stato approvato dalla Camera, di fatto determina, per la brevità del termine posto, un sostanziale blocco generalizzato dei fitti

fino al 31 gennaio 1974, con l'impegno del Governo di adottare entro quella data un provvedimento per la regolamentazione generale degli affitti.

Abbiamo oggi di fronte non le dichiarazioni del precedente Governo, ma le dichiarazioni programmatiche di questo Governo, del Presidente del Consiglio Rumor, che considera tra le riforme sociali importanti prioritario il problema della casa, le dichiarazioni che hanno ribadito l'impegno di liquidare la GESCAL alla scadenza prevista e di rilanciare una nuova politica di edilizia abitativa pubblica puntando sull'attuazione della 865.

È in questo quadro di iniziative e di impegni nuovi, per i quali ci siamo sempre battuti come socialisti nel Parlamento e nel paese, che si colloca, signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, la nostra adesione al provvedimento. Pur riconoscendone la limitatezza, daremo pertanto ad esso voto favorevole, riconfermando il nostro impegno di sostegno, di sollecitazione e di stimolo affinché le scelte programmatiche trovino puntuale attuazione in ogni campo ed in particolare nel settore della casa, un settore che versa in gravissime difficoltà e la soluzione dei cui problemi, da troppo tempo ormai attesa dal paese, vede e vedrà noi socialisti fermamente impegnati. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Menicacci. Ne ha facoltà.

MENICACCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il decreto-legge che concerne la proroga dei contributi GESCAL per il finanziamento dei programmi dell'edilizia residenziale pubblica apparentemente sembra avere una dose di serietà in quanto questo settore dell'edilizia è di grande importanza per la soluzione del problema della casa e quindi per la costruzione di alloggi di modico costo in favore dei lavoratori e dei ceti meno abbienti. Tuttavia, a parere del gruppo parlamentare della destra nazionale, come d'altronde ha già chiarito l'onorevole Roberti, questo provvedimento nel suo complesso merita un giudizio nettamente negativo. A parte i rilievi, ripeto, fatti dall'onorevole Roberti che lo ha definito antiggiuridico, anticostituzionale, se non addirittura immorale, aggiungo che non si tratta di un provvedimento anticongiunturale; non è adeguatamente motivato, è improduttivo e non sortirà effetti trascinanti per tutta l'edilizia abitativa. Esso è quindi da definirsi provvedimento meramente dilatorio e financo antisociale. È inoltre un

provvedimento spurio rispetto a tutti gli altri decreti-legge dei quali è stato investito in questi giorni il Parlamento. Ci domandiamo, onorevoli colleghi, che cosa c'entri il decreto-legge in esame con le altre misure anticongiunturali che il Governo ha affrettatamente predisposto per parare la spinta inflazionistica. Questo decreto-legge, proprio in quanto non ha carattere anticongiunturale, nulla ha a che vedere con le altre misure adottate.

Il nostro voto contrario trae dunque una prima giustificazione in relazione a un obiettivo che noi ci proponiamo di raggiungere: informare correttamente l'opinione pubblica italiana, profondamente ansiosa e preoccupata per questa erronea (e, aggiungo, bugiarda) sensazione artificiosamente diffusa dai partiti della maggioranza e dalla stampa del regime. La manovra costituisce di per sé sola un esempio emblematico del modo con cui gli economisti antifascisti di servizio, cui attualmente è connessa la gestione dei piani economici del nostro Stato, affrontano episodicamente un problema di così vasta portata e così serio qual è quello della riforma della casa, soprattutto della casa per i lavoratori, nella quale siffatto provvedimento deve necessariamente essere inquadrato.

Si tratta, per di più, di un provvedimento non adeguatamente motivato. Il nostro gruppo non riconosce come validi i motivi addotti per richiedere la proroga dei contributi dal 31 luglio al 31 dicembre di quest'anno. Si parla di necessità che attengono all'aspetto meramente burocratico (così si è detto). Si dice che lo stesso risponde particolarmente al fine di non pregiudicare le scelte che, nella delicata materia del finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica, dovrebbero ancora essere effettuate. Di conseguenza, occorrerebbe altro tempo (abbiamo sentito proprio ora il relatore e il rappresentante del Governo, che in realtà sono stati eccessivamente sbrigativi dal punto di vista delle motivazioni) per completare i piani in corso, e più esattamente per completare le valutazioni circa la destinazione dei fondi che la legge n. 60 del 1963 ha posto a carico della produzione e per pervenire — si sostiene — alla definizione di adeguati strumenti di finanziamento dei programmi edilizi previsti nel quadro della legge sulla casa, programmi che vanno ben al di là della semplice programmazione settoriale della GESCAL.

Che significato ha tutto questo discorso? Quali vere intenzioni nasconde il decreto-legge in esame? Si vuole guadagnare tempo, perché ancora non si sa quali iniziative pren-

dere una volta decisa la liquidazione della GESCAL. Questo ente fu una creazione del centro-sinistra. Nessuno può negare che sia la GESCAL, sia il complesso degli enti preposti all'edilizia pubblica non sono stati capaci di portare a compimento i programmi minimi di costruzione di case, nonostante le centinaia e centinaia di miliardi che ad essi venivano elargiti, proprio mentre veniva mortificata l'iniziativa privata. La GESCAL, in particolare, nonostante che l'INA-Casa, nei due settenni precedenti, avesse costruito quasi 400 mila alloggi, è stata condannata all'inerzia proprio dalla legge n. 60 del 1963, frutto (ricordiamolo) del primo centro-sinistra. Secondo gli stessi voti augurali del relatore per la maggioranza Ripamonti, che, guarda caso, era un democristiano di sinistra, questo ente doveva essere un grande strumento operativo del regime democristiano-socialista. La sua opera è stata fallimentare. Per quali motivi e per colpa di chi?

I motivi ricordiamoli sinteticamente: le difficoltà crescenti per il continuo lievitare dei costi degli appalti, in conseguenza della crisi economica, che non è scoppiata, come si cerca di dimostrare in questo dibattito, nell'ultimo anno, ma è maturata lentamente negli ultimi 10-12 anni, che sono gli anni del centro-sinistra; le complicazioni burocratiche dei meccanismi della GESCAL e i troppo lunghi tempi tecnici che, in realtà, si sono manifestati non solo per i progetti GESCAL, ma per tutti quelli che attengono all'edilizia pubblica, specie per i terremotati e gli alluvionati. Gibellina e Longarone insegnano qualcosa, onorevoli colleghi, a conferma che tutti i meccanismi di questo Stato sono inceppati. Oltre a ciò, si devono aggiungere le difficoltà di reperimento delle aree fabbricabili, ben maggiori rispetto ai due settenni precedenti e la mancata pratica attuazione della legge n. 167, che prevedeva la possibilità degli espropri. Infine, occorre ricordare l'appesantimento della gestione dovuto alle 197 mila domande di vendita degli alloggi, delle quali sono state accolte sino ad oggi 170 mila. Si è trattato di una massiccia operazione di liquidazione patrimoniale senza precedenti storici, che ha assorbito energie gigantesche.

Vi è stato poi il disegno di decentramento amministrativo ed operativo, che noi giudichiamo del tutto dispersivo, avutosi in conseguenza dell'attuazione dell'ordinamento regionale, che ha recato come conseguenza un diverso assetto delle competenze territoriali. A monte di tutto ciò sta, per altro, l'esistenza di una precisa volontà politica tesa ad affossare

la gestione GESCAL. Non altrimenti si spiegherebbe il suo fallimento, che è emblematico della crisi del sistema e del modo errato di gestire il potere da parte dell'attuale classe dirigente. La colpa, dunque, del fallimento dell'esperimento GESCAL non può non ricadere su tutti i precedenti governi, ed in particolare sui governi di centro-sinistra, che vollero una riforma per poi impantanarla senza più rimedio.

A questo punto del discorso, sia ben chiaro a tutti che la destra nazionale non prova alcuna nostalgia per la GESCAL, sulla quale è già stato messo un punto fermo. Ma oggi come si pensa di sopperire? Non si sa, quanto meno non lo si chiarisce a sufficienza. In conseguenza della legge per la casa, la famigerata n. 865, e del decreto di attuazione che è del 30 dicembre 1971 (il n. 1036), si è deciso lo scioglimento dell'unico ente che un tempo aveva pur saputo operare, allorché cioè gli fu offerta la possibilità di operare, dotandolo di adeguati strumenti, e questo, senza nemmeno prefigurare la trasformazione.

Si accenna ora alla possibilità di dare vita ad un ente finanziario che reperisca i fondi da investire per costruire alloggi, senza tuttavia indicare criteri in base ai quali operare, perdurandosi al riguardo nella massima genericità. Eppure, le cose da fare sono ben presenti nella coscienza di ciascuno di noi. Non ci si pone il problema di creare un ufficio stralcio per decidere sulla destinazione del patrimonio tuttora esistente, patrimonio che dovrà essere trasferito *ope legis* agli istituti case popolari alla data del 31 dicembre prossimo, secondo elenchi da trasmettere alle conservatorie, onde regolarizzare, anche materialmente, il trapasso. Non ci si pone il problema, anch'esso delicato, della sistemazione del personale che dovrebbe optare o per la regione Lazio, o per gli istituti case popolari. E non solo per i dipendenti della GESCAL, che sono 800, ma anche per quelli dell'INCIS (Istituto nazionale case impiegati statali) e dell'ISES (Istituto per l'edilizia sovvenzionata). In tutto 2500 persone alle quali la regione Lazio ha detto sin d'ora tassativamente di no. E si tenga presente, sempre a proposito del personale — lo diciamo incidentalmente, anche perché gli enti si muovono in virtù delle persone — che se non si danno subito disposizioni adeguate in ordine all'applicazione del decreto n. 1036, che prevede lo sfollamento, per le lungaggini delle formalità, i dipendenti che ne avranno diritto dovranno attendere non meno di tre anni per beneficiare del trattamento pensionistico cui hanno diritto.

Tutti questi problemi pressanti vengono ignorati, o quanto meno rinviati. Essenziale è — ripeto — guadagnare tempo. Tutto l'affanno del Governo attuale è quello di rinviare il più possibile le scadenze imposte dall'«anonyma sindacati» (CGIL, CISL e UIL) e quindi dal partito comunista italiano.

Si tratta, dunque, di un provvedimento meramente interlocutorio. Noi già ritenemmo di dover mettere in risalto, nel corso del precedente dibattito sul provvedimento di proroga dei contributi GESCAL — come ha dianzi ricordato il relatore — che il termine fissato al 31 luglio 1973 appariva troppo breve e del tutto inadeguato. Quanto è sopravvenuto ci ha dato ragione ed ha dato torto a voi, signori della maggioranza. Prevedemmo — e la previsione era facile — che il Governo sarebbe stato costretto a richiedere un ulteriore provvedimento di proroga. E così è stato. Nessuna assicurazione viene offerta al Parlamento che il nuovo termine del 31 dicembre 1973 sia sufficiente al completamento dei programmi edilizi, dei quali non viene per altro precisato lo stato attuale; o a vedere almeno impostati, se non risolti, i vari problemi che ho dianzi articolato. È chiaro un solo proposito nelle consolate — fino a poco tempo fa erano inconsolabili — «vedove» del primo centro-sinistra, inventori ed affossatori della GESCAL: dar vita sulle sue ceneri — come ad una nuova fenice — ad un altro ente nazionale, ennesimo carrozzone del regime attuale, puntellato dalle fameliche velleità dei partiti al potere, soprattutto da quelli accolti per ultimi nella traballante diligenza governativa. Inoltre, il provvedimento in esame è decisamente antisociale e conferma di per sé solo, onorevoli colleghi, lo scarso grado di socialità che caratterizza il presente Governo, cui dovrebbero guardare, come prima ha ricordato l'onorevole Roberti, con ansiosa fiducia le classi lavoratrici italiane.

Vi è un passo della relazione che accompagna il decreto-legge nel quale è esplicitamente detto che il Governo, d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate, è venuto nella determinazione di evitare l'interruzione del flusso dei contributi. Quali sarebbero le organizzazioni sindacali che hanno interesse a che il flusso dei contributi — si tratta di circa 80 miliardi di lire — non venga a cessare a partire dal 1° agosto 1973? Quali sono le organizzazioni sindacali con le quali — come ha sostenuto l'onorevole ministro del lavoro nell'altro ramo del Parlamento — sarà concordata la destinazione dei fondi rastrellati? L'onorevole Roberti a nome della CI-

SNAL ha già posto questa domanda, che per parte nostra ribadiamo. Ci sia consentito anche, in questa circostanza, di denunciare il comportamento del Governo, che è fazioso in quanto promuove incontri solo con alcuni sindacati, discriminando gli altri nonostante la loro rappresentatività; che è antiggiuridico in quanto viola la Costituzione e lo stesso statuto dei lavoratori, atteso che tali discriminazioni sono motivate da ragioni meramente politiche e ideologiche; che è antisindacale perché limita le sue consultazioni a sindacati che sono tirannicamente presenti a tutti i livelli nel nostro paese, pur rappresentando meno del 30 per cento dei lavoratori dipendenti del nostro paese.

Orbene, in che cosa consiste l'intesa raggiunta dal Governo con le organizzazioni sindacali in ordine alla proroga dei contributi? Forse si vuole intendere che queste organizzazioni hanno già dato il loro incondizionato assenso? Se è così, non può certo ritenersi che esse abbiano difeso gli interessi dei lavoratori in maniera adeguata. Governo e sindacati, e quindi Governo e partito comunista, hanno trescato insieme per prorogare un sistema di contribuzioni sulla pelle dei lavoratori, per protrarre gli effetti di una situazione illecita, e cioè, per protrarre la vita di una impalcatura dimostratasi uno dei tanti bracci secolari dell'attuale regime, della quale la legge ha stabilito invece la eliminazione.

Ecco i veri scopi del decreto, che non sono certo quelli addotti dalla lacunosa relazione che accompagna il decreto in esame. Con i contributi pagati dai lavoratori per la costruzione di case, che finiscono sempre per avere un'altra destinazione, si vuole richiamare in vita, pur con i ben noti disagi, la GESCAL, ripeto, condannata all'inerzia, come ha dovuto riconoscere il suo presidente, che ha ammesso che l'obiettivo dell'ente non è più quello di promuovere o portare avanti la costruzione di case per i lavoratori. E tali ammissioni sconfessano di per sé sole le enunciazioni contrarie dei politici che sostengono questo Governo.

Noi della destra nazionale non possiamo non essere contrari a questa linea di tendenza lungo la quale si vuole persistere nonostante tutto. Non possiamo offrire il nostro voto positivo in quanto questo decreto dimostra proprio la mancanza di un serio impegno sociale del Governo e contravviene agli interessi reali delle forze lavoratrici italiane, costrette ad attendere, ancora dopo 30 anni di vane speranze, quella propria abitazione che hanno meritato dopo tanti sacrifici personali e collettivi.

Sostenendo — come fa il relatore, e come farà probabilmente l'onorevole ministro del lavoro e della previdenza sociale — che con la proroga dei contributi sarà possibile finanziare la costruzione di nuovi alloggi, si alimentano solo illusioni. E quella di alimentare le illusioni, purtroppo, è stata sempre una prerogativa degli uomini del socialismo marxista. Si vuole il provvedimento solo per rastrellare altre decine di miliardi per far fronte ai notevoli aumenti dei prezzi di appalto delle gare già indette, altro che nuovi alloggi!

A nostro avviso, il provvedimento è improduttivo e non può essere trainante per tutta l'edilizia abitativa. C'è fame di case, e la si avverte in tutte le regioni del paese. Non solo! Insieme al bisogno di case c'è una profonda esigenza produttiva e di incremento occupazionale in uno dei settori che tanta influenza propulsiva ha in tutta l'economia italiana. Sennonché, si partorisce una legge di brevissimo respiro — è il caso di dire che la montagna ha partorito un *ridiculus mus* — inidonea ad incidere nel senso auspicato, non effettuale quindi, cioè, nei fini che si dice di prefiggere, e nemmeno organicamente concepita alla stregua della legislazione vigente. Come può apparire plausibile infatti l'assunto secondo il quale la proroga della contribuzione a tutto il 1973 sia sufficiente a completare i programmi di edilizia residenziale e pubblica nel quadro — si aggiunge — della legge sulla casa, quando non si ritiene di dover parimenti modificare il termine, già scaduto, del 31 marzo 1973, statuito dall'articolo 10 della citata legge 14 febbraio 1963, n. 60, per il completamento degli alloggi costruiti con contributo a carico dello Stato?

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

MENICACCI. Anche per tale motivo non riusciamo a convincerci che la misura in discussione si muova proprio nella direzione della promozione delle riforme e si inquadri quindi in una visione strategica proiettata nel futuro. Tra l'altro, ove tentassimo un parallelismo, onorevoli colleghi, con il precedente provvedimento di proroga dianzi ricordato anche da un collega di parte comunista, ci accorgeremmo che quello odierno non innova né dal punto di vista formale, né dal punto di vista sostanziale, fermo restando l'impegno di liquidare la GESCAL e di dare attuazione alla legge n. 865. Se il provvedimento formalmente e sostanzialmente non è dissimile da quello adottato dopo dieci mesi di vita

del Governo Andreotti, è più che lecito dubitare della volontà di questo Governo di affrontare seriamente il problema dell'edilizia popolare, anche perché non lo vediamo oggi inquadrato in una politica generale del settore edilizio che da dieci anni e più è del tutto carente.

Crede forse il Governo che gli 80 miliardi che deriveranno dall'entrata in vigore del provvedimento costituiranno un dato di rilievo per affrontare la presente situazione congiunturale, tenuto altresì conto del notevole aumento di tutti i prezzi verificatosi in queste ultime settimane? Voi della maggioranza vi limitate ad invocare la proroga dei contributi a spese dei lavoratori, e niente altro. Noi vi accusiamo di aver reso inoperante la legge n. 167, giacché mancano i necessari finanziamenti; noi vi accusiamo di aver bloccato la legge sulla casa, il grande esiziale ritrovato del centro-sinistra; noi vi accusiamo di ritardare la programmazione economica nazionale, nell'assenza di quella regionale, che, semmai verrà in essere, si tradurrà in altrettanti libri dei sogni (dove sta la vostra politica globale agganciata alla programmazione?); vi accusiamo di aver compromesso tutto il settore urbanistico nazionale. Noi accusiamo gli enti regionali di non riuscire a dare vita, a tre anni dalla loro costituzione, ai piani di assetto del territorio. Noi vi accusiamo di aver contenuto la percentuale degli investimenti pubblici per la costruzione di alloggi solo al 3,5 per cento rispetto a tutti gli investimenti impegnati nel settore edilizio. Vi accusiamo di disperdere con la GESCAL anche un patrimonio di esperienze già acquisito, poiché questo ente dimostrò di saper operare fin quando il centro-sinistra non gli sottrasse gli strumenti operativi. Noi vi accusiamo, cioè, di conservare una situazione di stallo: anziché sblocarla, vi limitate senza costrutto a spremere le tasche già sin troppo vessate dei datori di lavoro e degli stessi lavoratori, per fortuna sempre più disincantati.

Per avviarci alla conclusione, la politica scaturita nel campo dell'edilizia dalla collaborazione tra democrazia cristiana e socialisti è stata rovinosa; ed oggi, ricreando lo stesso quadro politico di due anni fa, si riconduce il paese ad una situazione sfavorevole all'azione dei lavoratori e di quanti vogliono giustamente accedere alla proprietà della casa. Abbiamo tuttora presente l'eco delle parole dell'onorevole Rumor nel suo discorso sulla fiducia allorché annunciava importanti novità in tema di edilizia popolare e di casa. Per

ora siamo costretti a prendere atto di generiche dichiarazioni, e non avvertiamo certo le linee di un piano organico di sviluppo e di impegno nell'edilizia abitativa. Mentre prima vi era un Governo incapace di rimuovere la crisi, oggi, mentre la crisi persiste — e nel settore dell'edilizia abitativa la situazione si è ulteriormente appesantita, giacché nulla è intervenuto nel frattempo —, il Governo, a parte le sue manifestazioni di buona volontà, rischia di aggravarla ancora, dimostrando di non saper passare agli atti conseguenti. Il Governo aveva assicurato, allorché definì « febbrile » lo stato attuale dell'economia italiana, che sarebbe stata applicata una terapia d'urto con rimedi adeguati: finora abbiamo visto solo pochi provvedimenti « tampone », di effetto estremamente limitato.

Basta, dunque, con il sistema delle proroghe, e basta anche con il sistema degli affrettati decreti-legge, contro il quale tanto tuonarono le sinistre marxiste durante la decorsa stagione andreottiana, e che rischiano di essere più numerosi che non con il Governo precedente dell'onorevole Andreotti.

A questo punto non riusciamo, onorevole ministro, a capacitarci dell'atteggiamento dei deputati del gruppo socialista che votarono in aula contro l'analogo provvedimento adottato dal Governo Andreotti, mentre oggi votano a favore, nonostante che l'attuale Governo non si dimostri capace di fornire precisi elementi sugli indirizzi che esso si impegna ad osservare e seguire nello stesso settore edilizio.

A che giova allora, a questo riguardo, la presenza dei socialisti al Governo, che ora spergiurano su un provvedimento al quale si dichiararono contrari pochi mesi or sono? Risulta evidente che ci si rifà per ragioni di potere ad un pragmatismo spicciolo, che una visione strategica ed autenticamente rinnovatrice dei problemi del paese dovrebbe invece disattendere e fugare.

Ribadisco dunque il voto contrario del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale. Questo voto negativo persegue due scopi precisi: il primo è quello di mettere in evidenza che questo provvedimento, come gli altri decreti proposti dal Governo al Parlamento ed al paese, non comprova una decisa e convinta volontà di rinnovamento, non ostante il cambiamento del quadro politico generale; in secondo luogo, intende confermare l'impegno di tutta la nostra parte politica perché sia avviata la realizzazione di un piano più organico, diretto a fini precisi, e cioè a far sì che tutti, ed in particolare i la-

voratori italiani, possano accedere alla proprietà della casa. Abbiamo già messo in risalto come questo Governo abbia infelicitamente esordito in Parlamento con i decreti cosiddetti anticongiunturali; ha dimostrato sollecitudine nell'emanarli, ma, con altrettanta velocità, signor ministro, onorevoli colleghi, potrà sparire dalla scena politica. Prima se ne andrà — questo è il nostro convincimento — meno danni arrecherà all'economia, ai lavoratori, all'Italia. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Di Giesi. Ne ha facoltà.

DI GIESI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame ha il fine di salvaguardare i flussi di investimento per l'edilizia sovvenzionata, il cui rilancio costituisce uno dei nodi da sciogliere per la crescita sociale del paese. In questo quadro è essenziale prorogare i contributi GESCAL, i quali, in quanto risparmio forzato, consentono — anche senza allargare la fascia contributiva — di convogliare nella politica edilizia una quota del reddito prodotto dai cittadini attivi in favore di quanti o non dispongono di un alloggio dignitoso, o sono costretti a pagare fitti non proporzionati alla retribuzione propria o del nucleo familiare.

La terapia indicata dal Governo, e cioè il potenziamento dell'edilizia sovvenzionata, l'avvio della edilizia convenzionata, l'acquisto e l'urbanizzazione delle aree, è senza dubbio azzeccata, ma la sua efficacia dipenderà dagli strumenti che si intenderanno adottare, perché non basta prevedere una dilatazione della spesa per assicurare la ripresa del settore edilizio. Affermato che il problema dell'edilizia non può essere affrontato solo con provvedimenti congiunturali, ma con una seria riforma, non possiamo non rilevare come la legge n. 865, in fase di attuazione, sia risultata inidonea allo scopo. I procedimenti burocratici in essa previsti, la sostanziale negazione per gli imprenditori del settore della libertà di iniziativa privata nei piani di zona, la inesistenza di stanziamenti pluriennali adeguati, il contrasto con l'aspirazione popolare alla proprietà dell'abitazione hanno contribuito a determinare una grave contrazione nella costruzione degli alloggi economici e popolari.

I dati di cui disponiamo sono indicativi di una grave crisi recessiva nella produzione edilizia nel suo complesso. Se noi guardiamo soltanto il dato delle abitazioni progettate, vediamo come nel 1971 si registri una riduzione del 20,5 per cento rispetto ai dati del 1967,

considerati allineati con i valori medi degli anni precedenti, e del 62,9 per cento rispetto ai dati del 1968, l'anno del regime transitorio previsto dalla legge n. 765. Quei dati indicano un incremento del 21 per cento rispetto al 1969 e del 13,8 rispetto al 1970, ma tali ultimi dati sono soltanto apparentemente confortanti, in quanto gli anni 1969 e 1970 possono essere considerati nettamente recessivi rispetto alla produzione normale, anche per il perdurare dei riflessi del *boom* artificiale del 1968. E se guardiamo il settore degli investimenti, ci accorgiamo come il dato più allarmante sia quello relativo alla misura del decremento dell'investimento pubblico, ridotto dal 7 per cento sul totale degli investimenti del 1968, al 3,6 per cento del 1971. Nessuno di questi dati, dei dati cioè relativi alle abitazioni progettate, alle abitazioni iniziate e completate, agli investimenti è un dato che si possa riportare ad un livello europeo.

In conseguenza di questa situazione, la maggiore domanda e la diminuita offerta hanno determinato un notevole rialzo dei fitti, che ha spinto la lievitazione del costo della vita. Si pone quindi la necessità di individuare preliminarmente un quadro di principi fondamentali, al fine di sfuggire alle suggestioni di tipo astratto o massimalista. Per questo, accanto alla proroga dei contributi GESCAL e alla revisione dei meccanismi del credito, si pone il problema della abrogazione della legge del 1865 sulla espropriazione per pubblica utilità e la totale attribuzione della materia alla competenza delle regioni.

La contrazione del numero degli strumenti urbanistici e dei progetti a contenuto pianificatorio eviterà la coesistenza di una pluralità di piani, superflui per un ordinato e razionale sviluppo urbanistico e spesso contrastanti tra loro e con i piani regolatori generali. Nel quadro di una puntuale funzione regionale di iniziativa e di coordinamento, si pone infine il problema, che non è più dilazionabile, di definire il ruolo e le competenze sia della Cassa per il mezzogiorno, sia delle partecipazioni statali, con riferimento alla urbanizzazione delle aree nonché alla costruzione di abitazioni di tipo economico e popolare.

Soltanto una politica della casa strettamente coordinata con la programmazione economica e con la contrattazione programmata sarà in grado di frenare il fenomeno spesso irrazionale dell'urbanesimo e di contrarre la domanda di alloggi nei grandi centri, il che ormai costituisce una notevole causa di tensioni sociali e di inflazione.

In tale ambito di principi fondamentali, si pone anche la questione della rendita fondiaria. Se la rendita fondiaria non è eliminabile totalmente nel nostro sistema per la sua natura differenziale, essa deve tuttavia essere contenuta entro limiti fisiologici. Bisogna quindi realizzare un diverso regime della proprietà fondiaria e poi adottare provvedimenti di natura fiscale incidenti sulle aliquote parassitarie della rendita. La diffusione della proprietà della casa può dunque essere favorita rispondendo non soltanto al dettato della Costituzione, ma ad una istanza da considerarsi, nel nostro contesto socioeconomico, irreversibile, corrispondendo ad una profonda esigenza personale e familiare.

Ma, per ottenere questo, bisogna mobilitare tutte le forze e tutte le risorse del paese. Per esempio, noi riteniamo che non si debba ulteriormente insistere nell'errore di escludere l'iniziativa privata dall'intervento nei piani di zona. Devono viceversa essere create le condizioni capaci di incoraggiare l'impresa privata disposta ad interventi edilizi nel settore economico e popolare.

Tali condizioni devono favorire, attraverso il sistema delle convenzioni con gli enti pubblici territoriali, l'istanza di conversione dell'impresa edile dal livello pre-industriale — caratterizzato dalla ricerca di profitti fondiari — al livello industriale, caratterizzato dalla ricerca di profitti imprenditoriali.

L'iniziativa pubblica e l'imprenditoria privata e a partecipazione pubblica devono essere poste in condizioni concorrenziali, con quei gradi di privilegio e protezione per le iniziative che si facciano carico di interventi per grandi blocchi di investimenti o per sperimentazioni di tecnologie avanzate. Ciò consentirà che la ripresa della produzione, la sua crescita fino all'equilibrio con la ricca domanda solvibile esistente, l'introduzione di metodologie progettuali e costruttive avanzate possano conseguire il contenimento dei costi di produzione.

In tale contesto di provvedimenti va vista l'incentivazione del ruolo delle aziende a partecipazione statale e pubbliche e delle grandi aziende private, consociate e non, con aziende a partecipazione pubblica, che si facciano carico di grandi blocchi di investimenti e di azioni incentivanti l'introduzione di metodologie avanzate.

Ma la traduzione operativa di tali principi non potrebbe pensarsi se tali categorie di aziende non fossero poste in grado di programmare interventi di dimensioni adeguate. Si rende perciò necessaria la previsione di ri-

serve di quote di intervento; agevolazioni di natura creditizia e fiscale possono viceversa essere riservate alle aziende che si facciano carico della sperimentazione di metodologie e tecnologie avanzate.

Non può, a questo punto, essere disatteso il problema di fondo della questione degli insediamenti urbani: la necessità di porre mano ad una seria riforma urbanistica attraverso una legge quadro nel cui ambito possano poi essere emanate le leggi regionali. I principi che dovranno trovare accoglimento nella legge quadro urbanistica riflettono l'intera questione insediativa, attraverso la riforma del regime di proprietà delle aree, l'incisione sulla rendita fondiaria per contribuire a ricondurla nei suoi limiti fisiologici.

In primo luogo dovranno essere chiarite e strutturate le relazioni tra programmi economici e piani territoriali, mediante l'istituzione del piano urbanistico nazionale e i piani territoriali di coordinamento, già previsti nella vigente legislazione. In ogni caso, dovrà essere assolutamente impedita la proliferazione dei piani e dei progetti con contenuto pianificatorio.

A livello dei piani comunali, appare opportuna l'abolizione dell'istituto del programma di fabbricazione, i cui connotati sono ormai divenuti estremamente confusi, identificandosi, nei casi più riusciti, con i piani regolatori, dei quali però non hanno la validità giuridica e, nei casi peggiori, che sono anche purtroppo i più diffusi, con strumenti assolutamente primordiali di mera disciplina della fabbricazione.

Dovranno essere resi estremamente rigidi e severi i controlli della autorità tutoria sulle amministrazioni comunali, ai fini di evitare che si evada, come avviene assai spesso, dall'obbligo di redigere i piani regolatori in tempi ammissibili, con l'attribuzione di ampi poteri sostitutivi alle regioni per i casi di inerzia delle amministrazioni comunali. Per altro, le regioni dovranno a loro volta essere messe in condizione di assicurare snelle e rapide procedure di esame e di approvazione degli strumenti urbanistici adottati.

Quanto agli strumenti urbanistici di esecuzione, bisogna incoraggiare l'istituto delle lottizzazioni convenzionale, definendo, attraverso norme precise, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, la concessione gratuita di aree, i contributi economici e le garanzie da porre a carico dei proprietari. Vanno inoltre assicurati ai comuni e ai loro consorzi i mezzi finanziari per la redazione dei piani particolareggiati, per i quali ultimi

i comuni potranno recuperare le relative spese attraverso gli introiti provenienti, come diremo, dalle concessioni ad edificare.

Bisogna infine considerare ed assicurare la gestione del piano regolatore e l'attuazione della sua natura processuale attraverso forme realistiche e concrete di partecipazione popolare alla gestione del piano, alla sua evoluzione della attrezzatura urbana.

La legge-quadro dovrà anche affrontare con realismo il problema del risanamento dei centri storici, ispirandosi a criteri di prudente fattibilità degli interventi di ristrutturazione dei centri storici e il rigoroso restauro dei centri antichi, tenuto conto degli aspetti sociologici ed economici della complessa problematica connessa ai centri storici e insieme della necessità di impedire che essi degenerino, in nome di un velleitario quanto utopistico massimalismo culturale, in ghetti, irrecuperati ad una dimensione civile della vita sociale.

La riforma della proprietà contadina, altro cardine della legge-quadro, deve essere affrontata con soluzioni compatibili col sistema e che lascino sostanzialmente indenni le forze economiche.

Se in questo momento storico non sembra di facile ed imminente attuazione l'esproprio generalizzato, si pone tuttavia l'ipotesi di un nuovo assetto legislativo che sottragga in via generale a tutte le aree la facoltà di edificare, non ritenendola un attributo connaturale alla proprietà del suolo. Il diritto di edificazione dovrebbe essere distinto dalla proprietà e restituito alla collettività, regolato da concessioni ad edificare, secondo le destinazioni del piano regolatore, gravate da oneri economici per il beneficiario ed a vantaggio della comunità, oneri perequati ai benefici derivanti dalla posizione del suolo nel contesto urbano ed alle dimensioni planovolumetriche consentite.

Queste annotazioni abbiamo creduto di dover fare intervenendo su un argomento di così vitale importanza per l'economia del paese e per la sua crescita sociale, augurandoci che il provvedimento al quale il gruppo socialista democratico dichiara di essere favorevole costituisca l'inizio di una politica della casa realistica e seria, capace di eliminare le profonde ingiustizie che si verificano nel settore e per assicurare a tutti gli italiani una casa dignitosa ed a prezzo equo.

Noi socialisti democratici, che la riforma della casa abbiamo sempre considerato problema prioritario per lo sviluppo civile del nostro paese, seguiremo con vigile attenzione l'opera del Governo per sostenerla ed indi-

rizzarla verso il completo interesse delle nostre popolazioni.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Padula.

PADULA, Relatore. Signor Presidente, a costo di correre nuovamente il rischio di essere definito « sbrigativo », come testé il collega Menicacci ha definito la mia relazione orale, non ritengo di dovermi soffermare a lungo sul decreto al nostro esame perché mi pare che gli interventi, tutti interessanti — mi riferisco in particolare a quello dell'onorevole Di Giesi che ha testé concluso il suo discorso portando un ampio contributo su una tematica urbanistica che certamente dovrà essere dibattuta quando si discuterà del sistema organico di intervento nel settore dell'edilizia popolare, mi pare abbiano largamente disatteso la modesta e circoscritta natura del provvedimento in esame.

Mi corre soltanto l'obbligo di replicare ad alcune affermazioni che non corrispondono non tanto allo spirito e alla problematica politica che il provvedimento sottende, quanto alla struttura legislativa e operativa della GESCAL in questa fase di ultimazione della sua operatività.

È stato qui affermato dall'onorevole Roberti che la proroga di questi contributi, la sopravvivenza della GESCAL fino alla fine di quest'anno e la riscossione di questi contributi sul salario dei lavoratori configurerebbero addirittura un peculato per distrazione e una truffa.

Non voglio raccogliere la sollecitazione a valutare l'aderenza della fattispecie giuridica, che mi pare per altro abbastanza peregrina, ma vorrei ricordare al collega Roberti che la legge n. 865 si era fatta carico di prescrivere con esattezza l'utilizzo delle somme derivanti dalle leggi in vigore.

All'articolo 3 è espressamente detto che le somme provenienti dalla legge n. 60, pur inserite nel coacervo unitario che la programmazione affidava alla proposta delle regioni e all'approvazione del comitato per l'edilizia residenziale, non possono essere distratte dalle finalità istituzionali della legge n. 60.

Se nella regione Lazio, come qui è stato detto, può essere stata aggiunta una specifica indicazione di scopo, destinando ai baraccati le case costruite con i 52 miliardi ex GESCAL, questo tema — che per altro non è dato al relatore poter conoscere nei suoi particolari

tecnicamente essendo stato qui sollevato poc'anzi — indubbiamente sarà stato valutato dal comitato per l'edilizia residenziale che aveva l'onere di approvare i programmi regionali, e soltanto in quella sede, come è già avvenuto — i colleghi lo ricorderanno — in materia di riparto tra cooperative ed altri tipi di intervento, il Governo aveva l'onere di far rispettare il penultimo comma dell'articolo 3 della legge n. 865, che appunto stabilisce che le regioni dovevano conformare i programmi alle finalità stabilite dalle leggi vigenti per l'utilizzazione dei fondi.

DE VIDOVIČH. Ma non è stato fatto, onorevole relatore !

PADULA, Relatore. Io non sono in grado di rispondere per conto della regione Lazio; le assicuro che nella regione Lombardia, le cui vicende seguo più da vicino, gli interventi, le localizzazioni, e domani le assegnazioni — purtroppo non siamo ancora in fase di assegnazione — dovranno essere fatte, per la legge n. 865, sulla base delle singole leggi che sovrintendono ai comparti di spesa: la legge n. 640 per le case malsane, la legge n. 60, la legge n. 408, a seconda appunto della fonte e dell'origine dei relativi finanziamenti. Questo anche se nella fase triennale transitoria la legge n. 865 ha imposto una visione e una programmazione unitaria, proprio perché lo scopo fondamentale di tale legge, che si ritrova nell'articolo 1, consiste nella unificazione programmatica e operativa degli interventi pubblici in materia di edilizia.

Chiarito questo punto, salvo specifiche situazioni, che non possono rientrare in una valutazione di carattere generale, credo veramente che le conseguenti argomentazioni polemiche, riprese anche dall'onorevole Menicacci, in ordine alla natura non congiunturale o addirittura non effettuale del provvedimento siano spiegabili in una certa logica politica, ma non mi pare che offrano materia di replica se non nella considerazione, già affacciata nella mia relazione orale, per cui è pacifico per tutti che non è possibile interrompere il gettito di questo tipo di contribuzione. Infatti non si è mai pensato alla soppressione di tale gettito. Se mai si potrà pensare alla fiscalizzazione in una prospettiva di organica ristrutturazione di un intervento che non abbia le caratteristiche di una specie di lotteria nazionale, cui tutti concorrono in base alle quote di contribuzione, bensì ad un meccanismo di prelievo, di trasferimento sociale a favore di quella concezione della casa come servizio sociale, che la legge n. 865 ha voluto affermare.

Credo che il desiderio, l'aspirazione dei lavoratori alla casa in proprietà sia un dato indiscutibile: durante il dibattito sulla legge n. 865 ciò è stato detto ripetutamente, però credo che sia un errore tecnico e politico contrapporre questa aspirazione alla modalità di utilizzo della massa di denaro pubblico disponibile per questo scopo.

Lo stesso onorevole Menicacci mi pare abbia lasciato intendere che l'operazione di liquidazione del patrimonio INA-Casa, fatta con la legge n. 60 del 1963, non è certo stata una operazione del tutto apprezzabile, perché ha privatizzato totalmente un vasto patrimonio che poteva essere utilizzato dalla mano pubblica per contenere o comunque per intervenire su fenomeni speculativi e sui fenomeni sociali in atto nel paese. Quindi la priorità che si è voluta assegnare nella legge per la casa alla costruzione, con i soldi di tutti, di case da dare in locazione è evidentemente correlata alla scarsità dei mezzi messi a disposizione e alla necessità di risolvere i problemi di alcune zone sociali, che altrimenti non sarebbero state in grado di accedere nemmeno ai meccanismi di edilizia agevolata o sovvenzionata.

Con questo richiamo alla legge sulla casa, facendo in parte mie le considerazioni che sono venute da varie parti, in particolare dagli onorevoli Giovanardi e Di Giesi, che hanno già anticipato alcune proposte, alcune idee per quello che dovrà essere il regime ordinario dell'intervento pubblico in edilizia, ritengo — penso anche a nome dell'onorevole Pezzati — di poter riconfermare quanto proposto a conclusione della mia relazione orale, cioè la raccomandazione alla Camera di voler convertire in legge il decreto-legge, al nostro esame. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro del lavoro e della previdenza sociale.

BERTOLDI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero ringraziare quanti sono intervenuti nel dibattito che ha avuto luogo in Commissione ed in aula per il contributo dato all'approfondimento dei problemi, che direttamente o indirettamente si ricollegano alla politica della casa: problemi che il presente disegno di legge evidentemente non risolve, ma che in qualche modo richiama all'attenzione di quanti hanno a cuore le istanze del mondo del lavoro in un settore tanto delicato ed importante quale quello dell'edilizia pubblica residenziale.

Com'è stato ricordato anche dall'onorevole relatore, al quale devo rivolgere un ringraziamento particolare, la scadenza al 31 luglio 1973 dell'obbligo del versamento dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per il finanziamento dei programmi di costruzioni di case per i lavoratori ha reso indispensabile l'adozione di un provvedimento di urgenza, che impedisse la cessazione del flusso contributivo in un momento particolarmente delicato quale quello attuale.

Possiamo dire che il presente provvedimento, pure non essendo strettamente congiunturale, si inserisce nel quadro di quelli adottati dal Governo per affrontare la situazione economica in cui versa attualmente il paese. D'altra parte, non è stato ancora possibile oggi completare la valutazione circa la definitiva destinazione dei fondi che la legge n. 60 del 1963 ha posto a carico dei datori di lavoro, dei lavoratori e dello Stato. Il provvedimento ha dunque carattere transitorio e non pregiudica le scelte definitive da effettuare allorché saranno adottati gli strumenti di finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica, nel quadro della legge per la casa.

Quando fu predisposto, nel maggio scorso, il provvedimento di proroga, sarebbe certo stato opportuno prevedere una sua più lunga efficacia temporale, estesa, quanto meno fino al 31 dicembre. Evidentemente, allora fu commesso un errore nella valutazione dei tempi, o non si volle affrontare più organicamente il problema. Oggi, nel momento in cui tale ulteriore proroga viene richiesta, è necessario riconfermare che ogni decisione circa la definitiva destinazione ed amministrazione dei fondi posti a carico della produzione per i programmi di edilizia pubblica residenziale, sarà adottata d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate. Non si tratta, quindi, di un tentativo di mantenere in vita una contribuzione a sostegno di strutture, delle quali il legislatore ha già previsto la soppressione (vorrei sottolinearlo, questo, onorevoli colleghi: soppressione della GESCAL). Tra l'altro, è bene ricordare che questi fondi, per effetto della legge n. 865 del 1971, non affluiscono oggi al precedente ente di gestione, bensì alla Cassa depositi e prestiti. Si tratta quindi di non lasciar cadere un prezioso apporto contributivo nel momento in cui si stanno rivendendo i meccanismi finanziari della legge sulla casa, al fine di rendere operante quella riforma dell'edilizia abitativa che è vivamente attesa dal paese.

Non è possibile ora affrontare un più ampio discorso sui problemi complessi posti dalla legge per la casa; e non è nemmeno questa la sede idonea, anche se tale importante legge è stata più volte richiamata negli interventi di diversi colleghi. Si tratta di una legge il cui contenuto innovatore non si realizza certo, come abbiamo constatato, senza difficoltà, o contrasti e remore burocratiche, che dovranno essere superati. Tuttavia, essa rappresenta indubbiamente una importante tappa nel quadro della politica della casa, per l'attuazione della quale le classi lavoratrici a buon diritto si sono battute e si battono, così come si sono battuti tutti coloro che hanno approvato la legge stessa, nella passata legislatura, per ottenere questo fondamentale strumento per lo sviluppo dell'edilizia abitativa. Basti soltanto sottolineare che il Governo è consapevole dell'urgenza di dare una risposta organica alle istanze avanzate in questa materia, soprattutto da parte dei lavoratori a modesto reddito, dei pensionati e delle categorie meno abbienti, che sopportano ovviamente con maggiore sacrificio il peso più grande dell'aumentato costo dell'alloggio. Questo è uno dei problemi fondamentali che preoccupano oggi maggiormente il Governo, nella lotta che sta conducendo contro l'aumento dei prezzi e l'aumento generale del costo della vita.

Per questo nel programma dell'attuale Governo esposto nei giorni scorsi in questa aula dal Presidente del Consiglio, sono stati assunti a questo proposito impegni precisi ed espliciti: dare attuazione alla legge per la casa, superando le remore, le difficoltà e le resistenze che ancora si riscontrano; assicurare la prosecuzione dei programmi di edilizia sovvenzionata, attraverso più adeguati interventi; finanziare sia l'acquisizione delle aree, sia le opere di urbanizzazione.

Tra gli obiettivi indicati dal Presidente del Consiglio, come certo gli onorevoli colleghi ricorderanno, figurano poi quello di dare impulso ad un programma di edilizia convenzionata, finanziandone la realizzazione attraverso i meccanismi delle leggi n. 865 e n. 1179; di localizzare le grandi iniziative di edilizia sovvenzionata e convenzionata, nelle aree previste dalla legge n. 167 del 1962; di consentire una più incisiva partecipazione delle regioni (questo è un problema fondamentale) ai procedimenti di programmazione; di dare avvio ad un programma di investimenti nelle infrastrutture urbane e nei

grandi complessi di edilizia popolare; di dare un'efficiente organizzazione agli strumenti finanziari operativi.

L'esigenza di dare ai problemi della riforma della casa una risposta organica è, dunque, acquisita. Un impegno politico in tal senso è stato assunto, come ho già ricordato, dal Governo, il quale affronterà con priorità i problemi più urgenti, in una visione naturalmente realistica e purtroppo condizionata dal bilancio che è stato presentato ieri al Consiglio dei ministri e che sarà discusso dal Parlamento.

In questo quadro di politica edilizia assume particolare rilievo l'esigenza di dare una efficiente organizzazione agli strumenti finanziari operativi. Ciò significa non far gravare in maniera assorbente il finanziamento della edilizia pubblica sulle parti sociali, ed in modo particolare sui lavoratori, attraverso il meccanismo della contribuzione, ma assicurare gradualmente — nei limiti delle possibilità consentite appunto dalla tirannia del bilancio — un più largo concorso dello Stato al finanziamento dei programmi.

In questa prospettiva è necessario assicurare, in primo luogo, una gestione unitaria delle risorse pubbliche destinate a questo settore per realizzare una politica della casa come servizio sociale, una politica tendente a dare al lavoratore la concreta possibilità di fruire di un alloggio ad un costo compatibile con le sue effettive capacità economiche.

La proroga dei contributi fino al 31 dicembre 1973 (esamineremo a suo tempo il da farsi per non perdere questo flusso contributivo e comunque garantirne l'utilizzazione ai fini istituzionali senza distorsioni) eviterà soluzioni appunto di continuità nel flusso dei contributi, in attesa che siano attivati nuovi meccanismi di consistente finanziamento dell'edilizia pubblica residenziale.

Su queste linee, onorevoli colleghi, il Governo intende muoversi, convinto che per la loro realizzazione, così come è avvenuto al momento dell'approvazione della legge per la casa, non si potrà prescindere dall'apporto delle forze politiche democratiche e, in primo luogo, dalle forze che rappresentano direttamente gli interessi dei lavoratori e delle masse popolari. Confido pertanto che la Camera vorrà convertire il decreto-legge, del quale ho voluto brevemente sottolineare la portata e l'importanza, ma anche i limiti.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico del disegno di legge, identico nei testi del Senato e della Commissione. Se ne dia lettura.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1973

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 424, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica ».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti.

È stato presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

constatato che si avvicina ormai la scadenza del triennio 1971-1973 previsto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare senza che i fondi GESCAL stanziati dalla legge e assegnati da tempo alle regioni siano stati erogati alle stesse,

impegna il Governo

ad accreditare immediatamente alle regioni interessate tutti i fondi stanziati, compresi anche quelli corrispondenti alle anticipazioni, per rimuovere ogni ritardo alla realizzazione dei programmi, pur insufficienti, di edilizia economica e popolare previsti dalla legge n. 865.

(9/2307/1) TANI, TODROS, Busetto, Conte, Ferretti, Carrà.

Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno presentato ?

BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo lo accetta come raccomandazione. Del resto, io stesso ho parlato della valorizzazione delle regioni per lo sviluppo dell'edilizia abitativa. Sarà ovviamente mia cura trasmettere l'ordine del giorno al Ministero dei lavori pubblici, dato che esso tratta una materia di competenza di quel dicastero.

PRESIDENTE. Onorevole Tani, insiste per la votazione del suo ordine del giorno, accettato dal Governo come raccomandazione ?

TANI. Non insistiamo, signor Presidente. Insistiamo però nel sottolineare l'urgenza che il Governo — come ha già detto il collega onorevole Todros nel suo intervento di poco fa — provveda all'erogazione immediata dei fondi GESCAL, previsti dalla legge n. 865, alle regioni, le quali — come si sa — hanno avuto assegnati questi fondi soltanto sulla carta.

Molto si è detto e si dirà ancora in ordine alle difficoltà incontrate nell'applicazione del-

la legge sulla casa. Vi è però un punto che non offre possibilità di equivoci e che chiama in causa soltanto la volontà politica del Governo: quello della disponibilità dei finanziamenti. Questi fondi erano e sono insufficienti, scarsi e inadeguati. Nonostante ciò, a due anni di distanza dall'approvazione della legge per la casa, non sono stati ancora erogati. Solo recentemente alle regioni sono stati accreditati due terzi — relativi agli anni 1971 e 1972 — dei fondi in conto interessi del Ministero dei lavori pubblici (che rappresenta il primo canale), mentre neppure una lira dei fondi GESCAL in conto capitale stanziati dalla legge è stata data alle regioni. Si è detto addirittura che questi fondi non ci sarebbero più; si è parlato addirittura di « giallo dei fondi GESCAL ». Il ministro Lauricella, in una recente intervista, ha precisato che vi sono difficoltà e ritardi nei rientri da parte degli istituti case popolari: che vi sono, cioè, difficoltà e ritardi nella riscossione dei riscatti e così via. Sta di fatto che attualmente questi soldi non sono disponibili. Il presidente della GESCAL, Briatico, ha confermato questa preoccupante situazione e ha aggiunto che si sarebbe potuto ovviare a questa paralisi, a questo blocco di attività, se almeno il CER avesse un po' funzionato, si fosse riunito, e se, soprattutto, ci fosse stata la volontà politica da parte del Governo di intervenire, provvedendo, anche attraverso anticipazioni, a fronteggiare esigenze delle regioni in ordine ai piani già programmati per l'edilizia economica e popolare.

Ebbene, noi chiediamo al Governo di impegnarsi concretamente, in attesa dei provvedimenti che qui sono stati richiamati e annunciati, per accreditare finalmente alle regioni tutti gli scarsi fondi già stanziati con la legge per la casa.

PRESIDENTE. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Sospendo la seduta fino alle 19.

La seduta, sospesa alle 18,35, è ripresa alle 19.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

Svolgimento di interrogazioni urgenti su un atto di violenza a Reggio Calabria.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di dare la parola all'onorevole sottosegretario Vincenzo Russo, che risponderà alle interro-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1973

gazioni urgenti sugli avvenimenti di Reggio Calabria, osservo che è veramente triste che si debba rievocare qui un nuovo fatto di sangue verificatosi ieri nella già tanto provata Reggio Calabria. Che, dopo quasi trent'anni di rinnovata democrazia, ancora vi sia nel nostro paese chi ritiene che la violenza sia strumento valido per risolvere le contese politiche, deve essere per tutti noi, senza differenza di ideologie, motivo di accorata meditazione e di recisa deplorazione. Questa deplorazione, a nome della Presidenza, rinnovo ancora una volta con tutte le mie forze in quest'aula.

Il Governo ha informato la Presidenza che desidera rispondere subito alle seguenti interrogazioni, non iscritte all'ordine del giorno, dirette al ministro dell'interno, delle quali riconosce l'urgenza:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza dei gravissimi fatti di illegalismi, di intimidazioni e di violenza posti in essere in Calabria, e particolarmente in Reggio, da elementi della sinistra e della estrema sinistra, fatti culminati nell'assassinio di un inerme cittadino, padre di famiglia, avvenuto nella centralissima piazza Duomo di Reggio nella serata di ieri ad opera di un esponente della CGIL;

per conoscere quali provvedimenti urgenti il Governo intenda adottare per identificare ispiratori, mandanti ed esecutori della trama di violenza e di illegalismo posta in essere dalla sinistra e per restituire tranquillità alle popolazioni della Calabria e del reggino.

(3-01497) « TRIPODI ANTONINO, VALENSISE, ALOI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere di quale informazione disponga in ordine agli incidenti verificatisi nella sera del 31 luglio a Reggio Calabria, quando una manifestazione popolare di protesta contro le richieste di aumento del prezzo del pane e contro l'atteggiamento dell'AIMA è stata fatta oggetto di una aggressione provocatoria ad opera di elementi fascisti.

Per conoscere altresì le circostanze che hanno condotto, nella nottata, alla morte di un cittadino che si assume coinvolto negli incidenti e quali provvedimenti il ministro intende assumere per eliminare il clima di tensione e di provocazione tuttora esistente a Reggio Calabria, stroncando l'attività dei gruppi eversivi neofascisti e intervenendo per garan-

tire la stabilità del prezzo del pane attraverso adeguati rifornimenti di farina ai prezzi bloccati al 16 luglio 1973.

(3-01499) « TRIPODI GIROLAMO, CATANZARITI, RIGA GRAZIA, INGRAO, GIUDICE-ANDREA, LAMANNA, PICCIOTTO, MALAGUGINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'interno, per sapere la giusta versione dei fatti accaduti nella giornata di ieri in Reggio Calabria; e per sapere altresì quali provvedimenti intenda adottare allo scopo di far cessare forme di grave violenza che troppo frequentemente si manifestano nella città di Reggio Calabria sulla scia dei torbidi fatti di sangue a suo tempo provocati dai fascisti.

(3-01500)

« FRASCA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere le circostanze e le cause dell'episodio in cui ha perduto la vita un cittadino di Reggio Calabria durante la manifestazione pubblica del 31 luglio e quali provvedimenti il Governo intenda adottare nel proposito che fatti così incresciosi non abbiano a verificarsi.

(3-01501)

« REALE GIUSEPPE, TESINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno per conoscere il suo parere sul sanguinoso episodio di violenza consumato ieri sera a Reggio Calabria in piazza Duomo per le cui conseguenze ha trovato la morte il lavoratore Giuseppe Santostefano, vittima di selvaggia aggressione ad opera di un esponente della CGIL; per sapere altresì se non ritenga che il luttuoso evento si debba inserire nel contesto di una precisa azione posta in essere dai partiti di sinistra e dai sindacati dagli stessi strumentalizzati — tutte forze che il popolo di Reggio ha emarginato ritenendole giustamente corresponsabili della "spoliazione" della città — al fine di reinserirsi ad ogni costo nella realtà di una popolazione che continua a pagare un altissimo prezzo, anche in termini di vite umane, agli errori di una classe dirigente incapace ed irresponsabile; per conoscere infine quali provvedimenti intenda adottare per colpire adeguatamente e decisamente i responsabili e per impedire, nella città, ulteriori provocazioni sovversive suscettibili di rendere più incandescente il clima di tensione perdurante a Reggio.

(3-01502) « ALOI, TRIPODI ANTONINO, VALENSISE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere le circostanze nelle quali ha perso la vita un cittadino di Reggio Calabria.

(3-01503)

« BELLUSCIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere la esatta versione dei fatti che hanno provocato la morte del signor Giuseppe Santostefano a Reggio Calabria; e quali misure esso intenda adottare per spezzare la spirale di violenza che da troppo tempo turba ed avvelena la vita della città calabra.

(3-01506) « GEROLIMETTO, GIOMO, BOZZI, COT-
TONE ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il giorno 31 luglio a Reggio Calabria, in piazza Duomo, è stato tenuto, alla presenza di circa 700 persone, il preannunciato comizio indetto dal partito comunista sul tema « carovita e politica generale ».

L'oratore ufficiale Giuseppe Comerci, della locale federazione comunista, durante il suo discorso pronunziava il nome dell'onorevole *Almirante*, provocando applausi da parte di alcuni oppositori presenti in piazza. Nei confronti di questi ultimi si verificava una reazione da parte di un certo numero degli intervenuti al comizio. Si determinavano alcuni tafferugli e la forza pubblica, che era presente sulla piazza, doveva intervenire per contenere lo scontro.

Nei tafferugli, il signor Giuseppe Santostefano, di anni 50, secondo le testimonianze dei presenti, a causa di una spinta cadeva tra una automobile in sosta e il marciapiede. Prontamente soccorso, veniva accompagnato in ospedale da alcune guardie di pubblica sicurezza e ricoverato in stato di *shock* con prognosi di 12 giorni, salvo complicazioni, per ferita alla gamba sinistra e contusione al polso destro con sospetta frattura. Purtroppo sopravveniva durante la notte una complicazione cerebrale. Veniva approntato dalla prefettura un elicottero per trasportarlo al centro di neurochirurgia di Messina. Sennonché, alle 8,40 di oggi, prima che si potesse provvedere al trasporto, il Santostefano è deceduto.

Immedie indagini, esperite fin da ieri sera, hanno condotto all'identificazione della persona di Antonio Rossi, di anni 42, infermiere nell'ospedale psichiatrico, come responsabile dell'accaduto, che è stato per altro valutato,

nella denuncia all'autorità giudiziaria, come fatto preterintenzionale.

Il Governo manifesta anzitutto l'espressione del più vivo cordoglio per il tragico epilogo della vicenda. Il fatto costituisce un deprecabile episodio di quella intolleranza politica che ha turbato la città di Reggio Calabria. La triste frequenza di tali eventi è incompatibile con il supremo valore di rispetto della libertà solennemente sancito e garantito dalla Costituzione della Repubblica. Democrazia è convivenza civile, tolleranza per le altrui opinioni e soprattutto impegno comune dei cittadini per il pacifico progresso del paese.

Chiunque e in qualunque forma si ponga in contrasto o addirittura violi tale valore è e sarà perseguito con la severità che il nostro ordinamento giuridico consente. Il Governo è impegnato ad assicurare con la maggiore energia possibile la difesa delle istituzioni e la salvaguardia dei diritti di ogni cittadino.

Per quanto in particolare riguarda la città di Reggio Calabria, erano state predisposte tutte le opportune misure di vigilanza da parte delle autorità competenti; misure che sono state adeguatamente rafforzate. Il Governo, tuttavia, confida che i cittadini di quella operosa città sapranno imporsi, come già era avvenuto in questi ultimissimi tempi, una spontanea autodisciplina.

Per quanto riguarda, infine, il riferimento al problema del prezzo del pane, collegato all'approvvigionamento del grano, problema sollevato dall'onorevole *Girolamo Tripodi*, debbo riconfermare che, per andare incontro alle particolari esigenze della provincia di Reggio Calabria, il Governo ha deciso di fornire il grano AIMA al prezzo più basso possibile, compatibilmente con le norme comunitarie.

PRESIDENTE. L'onorevole *Valensise* ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la interrogazione *Tripodi Antonino* n. 3-01497, di cui è cofirmatario.

VALENSISE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, non possiamo non consentire con le nobili parole di deplorazione della violenza che sono state pronunziate dal Presidente dell'Assemblea, alle quali ci associamo. Nel farlo, dobbiamo rilevare che questa parte politica è l'unica che in tre anni ha subito cinque morti. Infatti essa, dal 1970 in poi ha visto cadere, per ragioni politiche, ad opera di avversari politici ben identificati: *Venturini*, *Falvella*, i due fratelli *Mattei* e adesso il po-

vero Giuseppe Santostefano di Reggio Calabria.

Non possiamo essere sodisfatti della risposta del rappresentante del Governo che ha omesso di classificare le persone protagoniste del dramma; ha omesso di precisare che l'assassino, che colui il quale ha dato luogo al fatto delittuoso, per cui è stato denunciato per omicidio sia pure preterintenzionale, è un elemento della sinistra, noto in città per le sue intemperanze; è un elemento che ha aggredito, perché non si tratta di una spinta. Il povero Santostefano, infatti, è stato colpito allo stomaco, è stato colpito al volto, ripetutamente, così come risulta da una testimonianza che è certamente non compiacente nei confronti del Santostefano, la testimonianza di un sottufficiale di polizia giudiziaria.

Il comizio si svolgeva, ma non di fronte a 700 persone: il partito comunista, a piazza Duomo, in Reggio Calabria, non è in grado di raccogliere 700 persone. Si svolgeva di fronte a poche persone.

MARCHIO. ...agli assassini.

VALENSISE. Ai margini della piazza erano altri cittadini, i quali hanno inteso reagire alle polemiche violente, virulente, nei confronti dell'onorevole Almirante, applaudendo al suo nome. Ciò ha generato quella che è stata chiamata — questa volta esattamente — una reazione scomposta; non tafferugli, ma una aggressione vera e propria ai danni del povero Santostefano che ci ha lasciato la vita.

Questo fatto è il punto di arrivo di una catena di violenze che le sinistre stanno ponendo in essere in Reggio Calabria ormai da anni. I comunisti hanno scatenato la loro tepaglia, hanno scatenato le formazioni della estrema sinistra, della sinistra extraparlamentare. Abbiamo un lungo elenco di crimini, un lungo elenco di violenze, di cui sono stati oggetto nostri giovani, elementi della nostra parte politica, cittadini che hanno simpatizzato e hanno solidarizzato con noi, con la nostra parte politica che a Reggio Calabria ha conseguito democraticamente e pacificamente la maggioranza relativa.

Il 14 luglio 1971, sparatoria dal balcone della camera del lavoro: rimane ferito il giovane « missino » Giuseppe La Villa; 16 ottobre 1971, nei pressi della sezione del partito comunista di Gallico, presente il segretario provinciale comunista, Tommaso Rossi, viene ferito a colpi di pistola il giovane « missino » Antonio Laganà. Ed ancora, il 19 otto-

bre 1971, sparatoria dalla terrazza della federazione provinciale del partito comunista su giovani « missini » precedentemente aggrediti. Il 12 febbraio 1972, davanti all'istituto magistrale vengono colpiti da coltellate i giovani Barletta e Coppola, rispettivamente alla schiena e al braccio. Erano dirigenti di una nostra organizzazione. Il 1° maggio 1972 vengono sparati colpi di pistola contro un nostro corteo di macchine che ritornava da un comizio elettorale tenuto dal senatore Franco. Nel novembre del 1972 attivisti del partito comunista accoltellano il giovane « missino » Giovanni Stilitano. Il 12 gennaio 1973 Franco Pegna, un giovane di parte nostra, viene accoltellato da attivisti del partito comunista. Nell'aprile 1973, davanti al teatro comunale, dopo la sfilata di un corteo di edili in sciopero, vengono accoltellati due giovani « missini ». Il 14 aprile 1973, davanti al teatro comunale, elementi del partito comunista e della sinistra extraparlamentare sparano cinque colpi di pistola contro attivisti di formazioni di destra che distribuiscono manifestini. Il 1° maggio 1973, ancora davanti al teatro comunale, attivisti della sinistra extraparlamentare e del partito comunista aggrediscono ragazzi « missini » tirando fuori coltelli a serramanico, il segno distintivo della delinquenza comune.

Dobbiamo dire che a Reggio questa catena di violenze è la conseguenza della perdita di credito da parte dei partiti del cosiddetto arco costituzionale e particolarmente dei socialisti e dei comunisti; una perdita di credito alla quale si reagisce da parte delle sinistre con dei goffi tentativi di recupero dell'opinione pubblica. Sono goffi tentativi perché l'opinione pubblica reggina non la si riconquista attraverso le intimidazioni, la violenza e la protervia degli atteggiamenti. Il partito comunista e i gruppuscoli extraparlamentari partono da analisi sbagliate della situazione calabrese, della situazione meridionale, della situazione reggina in particolare. Perdono il controllo dei nervi e danno luogo a violenze attraverso le quali ritengono di poter ristabilire un dominio che si meravigliano di aver perduto sulla popolazione di Reggio Calabria, che non crede più in loro, che non crede più alle loro promesse, al loro illusionismo che si è trascinato per troppi anni. Alla protervia delle formazioni di sinistra e del partito comunista corrisponde una tolleranza di parte governativa, che è stata da noi denunciata e che viene denunciata anche in questa occasione, una tolleranza, una permissività

che rende in qualche occasione i comunisti come se fossero *legibus soluti*. Vi sono episodi grotteschi.

È di qualche settimana fa l'episodio di un sindaco della provincia di Reggio Calabria il quale si è permesso di interrompere il servizio di vigilanza sulla viabilità svolto da una pattuglia di carabinieri, dicendo che dove c'è un sindaco comunista che esercita funzioni di ufficiale di governo i carabinieri non hanno diritto di prestare il loro servizio. Il brigadiere naturalmente ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ed è in corso un procedimento penale. Grande folla si è adunata per questo grottesco episodio di surrogazione ai mezzi normali attraverso i quali lo Stato adempie alle sue funzioni di prevenzione del crimine.

C'è stata a Reggio Calabria, nella civilissima Reggio Calabria, qualche settimana fa, un'altra provocazione che è passata naturalmente senza alcun incidente perché la città di Reggio Calabria non ha bisogno di violenze. Il Movimento sociale italiano-destra nazionale a Reggio Calabria non ha bisogno di ricorrere alle violenze perché ha la forza del consenso. C'è stato il *festival de l'Unità*, organizzato con larghezza di mezzi in una centralissima piazza della città concessa dal comune — un *festival* che naturalmente è fallito per la scarsità dei partecipanti — contemporaneamente le autorità locali hanno negato il permesso di occupare il suolo pubblico dove impiantare dei tavoli per una raccolta di firme di solidarietà nei confronti dell'onorevole Almirante. Sono cose, queste, che feriscono la cittadinanza, ma sono cose alle quali la cittadinanza oppone la sua civiltà e il suo buon senso.

Anche i comizi provocatori sul prezzo del pane, anche i comizi attraverso i quali i comunisti ritengono di poter riagganciare l'attenzione dei cittadini fanno parte di questo quadro di provocazioni che essi ritengono di poter impiegare illudendosi di risalire nel credito della cittadinanza. Non ci riusciranno, non ci riescono; danno luogo soltanto ad episodi di intolleranza e di violenza, che vieppiù confermano nell'animo dei cittadini la decisa ripulsa verso parti politiche che hanno ormai perduto il loro credito.

Onorevole sottosegretario, noi ci dichiariamo insoddisfatti. Rendiamo omaggio a questa quinta vittima della violenza rossa che insanguina le nostre file, una vittima che ha onorato il Movimento sociale italiano-destra nazionale, una vittima della quale non si potrà certo dire che fosse un ex fascista, un ex ge-

marca, perché era un piccolo, piccolissimo commerciante che tirava avanti e che aveva scelto la trincea del Movimento sociale italiano-destra nazionale perché riteneva — così come ritiene la maggioranza relativa della popolazione di Reggio Calabria — che in tal modo i problemi di questa città possano essere fedelmente interpretati, al di fuori di qualsiasi clientelismo. Noi ci inchiniamo a questa vittima, mentre ci auguriamo di tutto cuore che il suo sacrificio serva a bruciare il castello di menzogne e di mistificazioni della sinistra, quella sinistra dalla quale proviene la violenza: la violenza è rossa, Reggio Calabria è tricolore, e tricolore rimarrà. (*Vivi applausi a destra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Girolamo Tripodi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-01499.

TRIPODI GIROLAMO. Prendiamo atto della risposta del sottosegretario, ma non possiamo essere soddisfatti per la versione che è stata data dell'episodio, di fronte alla grave realtà che da tre anni caratterizza Reggio Calabria. Intendiamo precisare come stanno le cose, anche se brevemente, ed in modo particolare vogliamo fare una precisazione in merito ai fatti avvenuti ieri sera.

A Reggio Calabria ieri sera si svolgeva una manifestazione popolare, promossa dal partito comunista italiano, alla quale i cittadini hanno partecipato massicciamente (non erano piccole e sparute minoranze), per protestare contro il caro-vita e particolarmente contro la richiesta di aumento del prezzo del pane avanzata dai panificatori a causa dell'atteggiamento dell'AIMA, che intende fornire il grano ad un prezzo superiore a quello bloccato al 16 luglio. La reazione popolare è legittimata non solo dal fatto che il prezzo del pane è stato aumentato a Reggio Calabria già nel mese di maggio, ma anche e soprattutto dalle gravissime condizioni economiche di disoccupazione e di sottoccupazione in cui versa la cittadinanza e da cui deriva il basso potere d'acquisto delle classi lavoratrici a Reggio e nel Mezzogiorno: per questi motivi è esploso un fortissimo malcontento contro l'aumento dei prezzi dei prodotti di prima necessità.

La manifestazione, onorevole sottosegretario, si svolgeva nella massima calma, con perfetta compostezza e nell'assoluta correttezza democratica, e così si sarebbe conclusa se non ci fosse stato un gruppo di fascisti che, collocatosi da un lato di piazza Duomo (com'è stato confermato anche dall'oratore che mi

ha preceduto), accanto ad un cordone di polizia, ha cominciato subito, fin dall'inizio del comizio, a mettere in atto una premeditata provocazione con insulti, parole offensive e minacce nei confronti dei partecipanti alla manifestazione, allo scopo evidente di speculare, com'è avvenuto nei giorni scorsi a Napoli, per continuare a portare avanti l'azione eversiva che da tempo viene condotta.

ROBERTI. Non dica fesserie !

PRESIDENTE. Onorevole Roberti !

TRIPODI GIROLAMO. Verso la metà del comizio i provocatori fascisti, vedendo avvicinarsi un gruppo di cittadini, si sono messi a fuggire: questo è il loro coraggio ! (*Proteste a destra*). Nella fuga uno di loro, il Santostefano, è caduto accidentalmente. (*Vive proteste a destra — Richiami del Presidente*). I fatti stanno in questo modo: le menzogne sono dall'altra parte, sono dalla parte dei fascisti. (*Vivissime proteste a destra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, consentano all'oratore di proseguire.

TRIPODI GIROLAMO. L'uomo è stato soccorso e trasportato agli Ospedali riuniti, dove i sanitari, com'è stato qui ricordato, gli hanno riscontrato delle escoriazioni alle gambe e ad un braccio ed uno stato generale di *choc*, e quindi lo dichiaravano guaribile in 12 giorni. Ma purtroppo, nel corso della notte — e vogliamo esprimere il nostro cordoglio ai familiari di Giuseppe Santostefano — è deceduto. È accertato comunque che la vittima non è stata colpita da alcun colpo d'arma, o da altri oggetti contundenti.

Sulla morte di questo cittadino, i neofascisti — come avete visto poc'anzi — stanno tentando di imbastire una sporca speculazione. (*Vivissime, prolungate proteste a destra*). Una sporca speculazione ! (*Vivissime proteste e rumori a destra*).

Una voce a destra. Assassini ! (*Scambio di apostrofi tra la destra e l'estrema sinistra — Agitazione*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordino che stiamo commemorando un morto !

TRIPODI GIROLAMO. E questo quando essi sanno che anche la *Gazzetta del sud* di stamattina, nel dare la notizia, ha scritto che trattasi di una morte accidentale. (*Prolungate proteste a destra*). Ripeto che è stata la *Gazzetta del sud*, un giornale sostenitore del Mo-

vimento sociale italiano. (*Vivissime proteste a destra — Scambio di apostrofi fra la destra e l'estrema sinistra*).

Una voce a destra. Vieni a Reggio !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di moderare il linguaggio.

TRIPODI GIROLAMO. Quali elementi di responsabilità si siano potuti raccogliere a carico dell'arrestato Rossi, il quale — come è accertato — si era rivolto in quel momento alle forze di polizia, preoccupato appunto della piega che stava prendendo la situazione, noi non sappiamo. La responsabilità vera, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, ricade sui fascisti. (*Vivissime proteste e rumori a destra*).

Una voce a destra. Buffone !

ROBERTI. Assassini ! (*Proteste all'estrema sinistra*).

Una voce a destra. Gli unici responsabili siete voi ! (*Vive proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, basta ! Non consento questo linguaggio !

TRIPODI GIROLAMO. Questa è un'altra vittima dell'azione di violenza criminale (*Vive proteste a destra*) e di tensione che il Movimento sociale italiano-destra nazionale e le sue organizzazioni collaterali sviluppano a Reggio Calabria da tre anni, mantenendo una centrale di aperta e permanente provocazione e di attacco contro le istituzioni democratiche. Da quale parte sta la violenza a Reggio ed in Calabria...

Una voce a destra. Dalla tua !

TRIPODI GIROLAMO. ... è dimostrato dagli innumerevoli episodi di terrorismo, di aggressione e da attentati, tutti attuati dalle bande fasciste. (*Vivissime proteste a destra*). Basta ricordare, non solo gli atti di violenza commessi dai fascisti a Reggio negli anni 1970 e 1971... (*Vivissimi rumori e proteste a destra — Reiterate, vivissime proteste del deputato Marchio*).

PRESIDENTE. Onorevole De Marzio, mi rivolgo a lei nella sua qualità di capogruppo affinché collabori con la Presidenza per mantenere l'ordine. Onorevole Marchio, mi pare che lei cominci male la sua attività di deputato.

TRIPODI GIROLAMO. Basta ricordare, dicevo, il barbaro attentato al « treno del sole », nel luglio 1970, nella stazione di Gioia Tauro, che provocò una strage, con la morte di sei viaggiatori. (*Vive proteste a destra*). E in questi giorni il tribunale di Palmi ha accertato che si è trattato di un attentato. Un attentato certamente dei fascisti. (*Vivissime proteste a destra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi dico con molta chiarezza che non sono disposto a permettere che si continui su questo tono. Ricordatevi che stiamo commemorando un morto e del rispetto che gli dobbiamo. (*Commenti a destra*). Non mi obbligate a prendere provvedimenti disciplinari in sede di commemorazione.

Onorevole Girolamo Tripodi, la prego di concludere, visto che il suo tempo sta per scadere, e di non contribuire a creare una situazione difficile.

TRIPODI GIROLAMO. Basti ricordare non solo gli atti di violenza commessi dai fascisti a Reggio Calabria negli anni 1970 e 1971, con il barbaro attentato al « treno del sole », nella stazione di Gioia Tauro, che provocò la morte di sei viaggiatori; l'assassinio di Malacaria a Catanzaro. (*Vivissime proteste a destra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi sembra sia l'ora di finirla, altrimenti sarò costretto a sospendere la seduta.

Una voce a destra. Tripodi, venditore di fumo, sei in malafede !

PRESIDENTE. Basta !

TRIPODI GIROLAMO. Voglio ricordare anche altri episodi della criminalità fascista (*Vive proteste a destra*): le bombe ai treni operai, gli attentati dinamitardi,... (*Vivissime proteste a destra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Girolamo Tripodi ha diritto di parlare, come ha parlato l'onorevole Valensise.

TRIPODI GIROLAMO. ...le bombe agli edifici pubblici, l'accoltellamento degli studenti di fronte alla facoltà di architettura, l'aggressione perfino agli alluvionati della provincia che manifestavano per rivendicare adeguati provvedimenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi. (*Proteste a destra*).

Per tutti questi gravissimi episodi, onorevole sottosegretario, fino a questo momento non è stato punito alcuno degli esecutori.

Una voce a destra. Perché non sono di questa parte ma della tua.

TRIPODI GIROLAMO. Anche l'accaduto di questa notte è da addebitare alla situazione di tensione e di eversione fascista esistente a Reggio Calabria. Molte volte, signor rappresentante del Governo, abbiamo denunciato la presenza a Reggio Calabria di questa centrale di violenza e di provocazione e molte volte abbiamo chiesto che lo Stato democratico intervenisse per stroncare il terrorismo fascista.

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Tripodi.

TRIPODI GIROLAMO. Purtroppo, anche ieri sera le forze di polizia hanno sollevato la provocazione fascista (*Proteste a destra*) e chiediamo quindi al Governo di voler intervenire finalmente per eliminare la strategia della violenza, per stroncare le centrali della provocazione fascista e per difendere l'ordine democratico.

Chiediamo nel contempo al Governo di garantire veramente il blocco dei prezzi dei prodotti alimentari di prima necessità e, soprattutto, del pane, fornendo adeguatamente la farina dell'AIMA al prezzo fissato anteriormente al 16 luglio. Chiediamo al Governo interventi immediati per Reggio e per il Mezzogiorno, interventi che affrontino il problema della disoccupazione e dello sviluppo socioeconomico, attraverso la trasformazione dell'agricoltura e l'industrializzazione, con l'attuazione degli impegni già assunti. (*Proteste a destra*).

ROBERTI. Vattene in Russia !

PRESIDENTE. Basta, onorevole Roberti.

TRIPODI GIROLAMO. Con questi interventi, il Governo potrà dimostrare di voler effettivamente combattere la trama eversiva e assicurare lo sviluppo di Reggio e del Mezzogiorno. (*Vivissimi, prolungati applausi all'estrema sinistra e a sinistra — Commenti a destra*).

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Frasca, devo richiamare i deputati dell'una e dell'altra parte (*Vive proteste all'estrema sinistra*) a non volere tra-

sformare una discussione come questa, che dovrebbe essere una dimostrazione di dolore per la morte di un nostro concittadino che, chiunque lo abbia ucciso, comunque sia morto, ha lasciato una famiglia, ha lasciato degli affetti, in una contesa politica. Non è chi grida più forte che ha ragione; non è con la gazzarra che si dà prova di maturità.

L'onorevole Frasca ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-01500.

FRASCA. Signor Presidente, ancora un morto nella nobile e generosa ma sfortunata città di Reggio Calabria. Noi socialisti desideriamo esprimere tutta la nostra commozione e trarre spunto da questo luttuoso episodio per condannare ancora una volta, come abbiamo fatto nel corso di questi ultimi tre anni, le forme di violenza che stanno caratterizzando la vita politica nella città di Reggio Calabria.

La nostra commozione è sincera e sentita, ed è contro ogni forma di speculazione, anche perché abbiamo dovuto constatare, nel corso di questi anni, che i morti, indipendentemente dal loro credo politico o dal partito di appartenenza, erano tutti della povera gente di Calabria.

Ciò detto, vogliamo anche precisare che questa tragedia, così come le altre del passato, sono la conseguenza del clima di tensione e di violenza che hanno creato nella città di Reggio Calabria e in tutta la regione calabrese, dal 1970 a oggi, gruppi eversivi e reazionari i quali, approfittando della scelta del capoluogo, hanno inteso sfruttare il malcontento venutosi a determinare nella provincia di Reggio Calabria per aggredire le istituzioni repubblicane, impedire il funzionamento della regione e creare quella confusione che può servire non già alle forze democratiche avanzate, ma soltanto ai gruppi parassitari ed eversivi.

Vogliamo pertanto cogliere l'occasione, da questo luttuoso episodio verificatosi nella regione calabrese, per invitare tutte le forze democratiche e popolari che si ricollegano allo spirito e alla lettera della nostra Costituzione, ad operare in quella regione affinché venga a cessare finalmente il clima della violenza e del terrore e si stabilisca tra tutti i cittadini un dialogo sereno, civile e costruttivo che porti alla rinascita della Calabria.

Con questo invito rivolgiamo anche un appello al Governo affinché sia vigile, sconfigga i focolai dei gruppi eversivi e reazionari, i fascisti dovunque essi si annidano, ed operi

per cercare di riempire quei vuoti che tuttora ci sono tra lo Stato e la città di Reggio Calabria, quei vuoti di cui si servono appunto i fascisti e i gruppi eversivi e reazionari per aggredire le istituzioni repubblicane e creare quella confusione cui facevo riferimento testé.

Nelle risposte del sottosegretario per l'interno abbiamo colto l'impegno del Governo presieduto dall'onorevole Rumor di operare per la sconfitta del fascismo e della violenza nella regione calabrese. Ci dispiace di non aver sentito dire dal sottosegretario quello che questa mattina è stato invece detto dai tre ministri finanziari del nostro paese, i quali, al fine di stroncare tutta una speculazione che era stata messa in atto dalla stampa odierna, dalla stampa fascista, in cui si affermava che la « politica della scure » doveva colpire anche gli investimenti previsti per la Calabria e quindi lo stesso impegno del Governo per la realizzazione del quinto centro siderurgico, hanno inteso invece precisare che il quinto centro siderurgico sarà realizzato.

Ci auguriamo che questo impegno sia mantenuto e che gli indugi e le remore che vi sono stati nel passato non vi siano più. Sono infatti passati inutilmente tre anni senza che si sia posto mano all'attuazione del quinto centro siderurgico e alla realizzazione di tutto quel complesso di investimenti che vanno sotto il nome di « pacchetto Colombo ».

Noi sollecitiamo il Governo ad adempiere alle promesse fatte nei confronti della regione calabrese; e a tal proposito vogliamo richiamare l'attenzione del Governo sull'istanza che viene dalla regione Calabria, la quale ha invocato e invoca il Governo a far sì che tutte le opere infrastrutturali previste per la realizzazione del quinto centro siderurgico siano eseguite dall'IRI.

Non deve accadere, signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, che le forze eversive e reazionarie sfruttino il malcontento — che è giusto, sentito e fondato — della povera gente della Calabria, dei lavoratori, dei contadini, degli operai, dei giovani, per cercare di scompaginare la vita politica, costituzionale, ordinata della regione Calabria. Ma perché questo non accada occorre che una buona volta e per sempre alle parole seguano i fatti. Soltanto se potremo constatare, fatti alla mano, che, finalmente, quello che si è detto di voler fare nei confronti della Calabria viene realizzato, potremo ritenerci soddisfatti; e ritengo che allora della Calabria non parleremo più in Parlamento per registrare altri luttuosi episodi, ma per dire che finalmente quella regione è divenuta, o sta per di-

venire, una regione civile, come tutte le altre regioni del nostro paese. (*Applausi a sinistra e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Giuseppe Reale ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-01501.

REALE GIUSEPPE. Signor Presidente, ringrazio il Governo per la sollecitudine della risposta, per la puntualità nella rappresentazione dinamica dei fatti che hanno ieri turbato la città di Reggio Calabria e per le parole piene di verità che ha riservato a quella città.

Il gruppo della democrazia cristiana si china rispettoso dinanzi a questa nuova vita che si è spenta ed esprime la sua condanna per chi si è assunto, speriamo senza intenzione, come ci ha detto l'onorevole sottosegretario, una responsabilità così grave.

Il doloroso episodio è da collegare, come abbiamo ascoltato, alle vicende che hanno accompagnato la manifestazione organizzata dalla Confederazione generale italiana del lavoro contro il carovita. Le conseguenze del carovita si avvertono anche a Reggio Calabria e nessuno in quella città è disposto a credere che l'autorità sia onnipotente e possa risolvere taumaturgicamente problemi che, invece, per essere risolti, necessitano di operazioni complesse e difficili. Vero è che riunioni per contenere e contrastare la possibile spirale del rincaro dei prezzi si sono tenute nei giorni scorsi in prefettura. A queste riunioni hanno partecipato rappresentanti sindacali e di categoria; ed è da presumere con qualche successo se lo stesso prefetto ha riconosciuto qualche giorno fa che, nonostante la situazione esistente, le difficoltà sono apparse tutte superabili (anche quella della fornitura di grano da parte dell'AIMA e anche il problema della molitura ad opera di mulini operanti nella vicina Sicilia).

Bisogna riconoscere che a Reggio Calabria il prezzo del pane, salvo un leggero ritocco nel maggio scorso, è ancora quello del 1970. Inoltre, le forze sindacali, con responsabile comprensione del momento, avevano assicurato qualche giorno fa che avrebbero risollevato il problema dell'aumento delle retribuzioni agli addetti alla panificazione in provincia, solo dopo la scadenza del decreto-legge che ha disposto il blocco dei prezzi dei generi di largo consumo. La CGIL, questa mattina, e quindi a distanza di pochi giorni da quando quell'impegno era stato assunto, ha fatto pervenire una nota al pre-

fetto con la quale si intende riaprire la vertenza. Quale fatto ha determinato questo improvviso ripensamento?

Ritengo inoltre che la CGIL abbia commesso un errore tenendo all'oscuro di questa iniziativa la CISL e la UIL, organizzazioni con le quali aveva fino a ieri operato in comune. I problemi nella casa del povero sono sempre tanti e tutti di difficile e lunga soluzione. I reggini sanno di essere gli ultimi nella scala nazionale del reddito *pro capite*, ma pretendono di non essere gli ultimi sul piano della considerazione democratica.

Di fronte a quest'ultimo episodio luttuoso, i reggini chiedono che nessuno voglia più oltre insistere nell'azione che, muovendo dalla divisione degli spiriti, provoca la spirale della tensione. Lo chiedono ai politici, ai sindacati, ai giornalisti, alla televisione, a tutti i cittadini di buona volontà. Non sono certo, i reggini, fautori della politica del « tanto peggio tanto meglio »; la maggior parte di essi cerca di progredire con la sofferenza, certo, di chi non è stato compreso, ma con la coscienza di chi ha cuore e spirito di civiltà da donare per un domani di tranquillità economica, per la propria serenità e per il rispetto delle giovani generazioni.

Signor Presidente, la città non ha bisogno di manifestazioni di piazza, di cortei, di adunate, di conferenze perché ha capito che tutte queste manifestazioni vengono organizzate per altri fini, ubbidiscono ad interessi che non sono i suoi. I reggini non devono ricostruire case, perché non ne sono state abbattute, né strade, perché non ne sono state distrutte; né occorre reintegrare la merce nei negozi, perché, pur nel vortice della disperazione, non fu asportato nemmeno un pezzo di pane. Le vie della ripresa della città di Reggio Calabria sono dure e spinose, perché passano attraverso il colloquio, attraverso il lavoro cercato giorno per giorno, la solidarietà operosa dello sforzo comune. È questo che stanno facendo i reggini: essi sanno che la ripresa della loro città non passa attraverso la lotta che esaspera e provoca tragedie. Il cammino democratico è lento, ma abbiamo fiducia! Coloro che operano in termini di assolutismo fanno pensare piuttosto a debolezza che avanza che a forza che si ostenta.

Condanniamo pertanto con fermezza questo ulteriore episodio luttuoso, che, comunque sia accaduto, rivela un'atmosfera di intolleranza e di intimidazione. Chi è responsabile

dovrà pagare: e noi invochiamo dal Governo un'azione costante, un intervento accorto e prudente per favorire — con le opere, onorevole Presidente! — la ripresa della città, di una città che ha bisogno di comprensione, di solidarietà, di rispetto, di una città sulla quale tra non molto il gruppo della democrazia cristiana aprirà un ampio discorso, affinché gli impegni assunti siano mantenuti con quella lealtà che le forze democratiche devono dimostrare di avere in un periodo così difficile in cui esplodono le maggiori contraddizioni e si appalesano le maggiori difficoltà del Mezzogiorno.

Io credo nella grande forza d'animo dei reggini, nella loro resistenza contro tutti i fenomeni che non appartengono alla fisiologia della città. Sento che non resteremo soli!

In questo spirito dichiaro la mia soddisfazione per la risposta del Governo. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. L'onorevole Aloï ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-01502.

Le faccio presente, onorevole Aloï, che il suo collega di gruppo, onorevole Valensise, ha già in precedenza largamente superato il tempo consentito e mi rimetto pertanto alla sua cortesia.

ALOÏ. Cercherò di essere breve, signor Presidente, anche se l'argomento richiederebbe un'ampia trattazione, soprattutto in relazione alla risposta resa dal sottosegretario all'interno in ordine al gravissimo, luttuoso fatto che si è registrato nella città di Reggio Calabria.

È strano che l'onorevole sottosegretario abbia ignorato la matrice politica, l'etichetta politica, il partito politico al quale appartiene l'assassino; così come è strano che egli abbia ommesso di dire che il povero operaio morto, il povero Santostefano, apparteneva al Movimento sociale italiano-destra nazionale.

Il Santostefano (è importante tenere presente questo elemento, assai significativo) apparteneva, prima della rivolta di Reggio, a formazioni di sinistra. Si tratta di un ex comunista che forse non a caso è stato colpito in piazza: è stato individuato! Questo è il dato più importante da tenere presente. Si è dunque voluto colpire in lui tutti i reggini che in un certo momento storico hanno avuto il coraggio di dire no a certi partiti e a certe forze sindacali che hanno tradito e continuano a tradire la nobile città di Reggio Calabria.

È questo il significato, profondo e nel contempo amaro, della vicenda, perché l'episodio testimonia che a Reggio Calabria permane ancora una situazione pesante, di tensione, che non è indubbiamente da attribuire alle forze e alle « centrali » di destra », come sosteneva poco fa il provocatore Girolamo Tripodi!

A Reggio Calabria vi è una situazione pesante, a determinare la quale sono state le forze governative. L'onorevole Giuseppe Reale ha testé accennato ad un'iniziativa che la democrazia cristiana starebbe per assumere a favore di Reggio Calabria. È strano però che la democrazia cristiana prenda queste iniziative soltanto oggi, a tre anni di distanza dagli impegni assunti e non mantenuti; dopo che l'onorevole Andreotti, parlando in piazza d'Italia ad una folla per la verità muta, assunse una serie di impegni, anche in ordine alla corte di appello; dopo che altri impegni erano stati presi in ordine al problema del capoluogo (e il nostro gruppo, per iniziativa dei colleghi Antonino Tripodi, Valensise e mia, ha presentato in tal senso una precisa proposta) mentre si fa attendere quella industrializzazione che indubbiamente anche noi sosteniamo: mentre si tace sul problema dell'università, che anche a Reggio Calabria dovrebbe avere diritto di cittadinanza...

Si dice che a Reggio Calabria non manca il pane né difettano gli altri generi di largo consumo; ma quando si fanno simili affermazioni si mostra di non avere compreso nulla di quanto sta avvenendo nella nostra città. La protesta e la rivolta di Reggio sono state una rivolta e una protesta morale. È la stessa protesta che ha indotto il Santostefano e tanti altri operai appartenenti fino a ieri a partiti di sinistra a strappare nelle piazze, davanti agli occhi degli oratori di quei partiti, le loro tessere.

Al comizio di ieri, indetto dal partito comunista, partecipava una sparuta folla, non certo una folla rilevante. Noi diciamo che indubbiamente il partito comunista merita quella folla, quella continua decrescenza sul piano dei consensi, perché si tratta di un partito il quale (qui è caduta l'ideologia marxista) ha voluto vedere attraverso schemi economici, attraverso proprie valutazioni aprioristiche, la realtà di una protesta la cui dimensione va al di là del fatto economico, oltre l'episodio del pane. Questo è il significato profondo, il motivo per il quale si è accanita la violenza comunista e socialista.

Non data certo da oggi il fatto delle azioni eversive con le quali determinati elementi co-

munisti colpiscono gli uomini di destra, soprattutto reggini. Ricordiamo la manifestazione rossa del 22 ottobre, quando io stesso, insieme ad altri reggini, trovandomi in piazza, sono stato aggredito violentemente. Vorremmo conoscere ora se tale « democratica » aggressione rientrava, come indubbiamente rientrava, in una certa strategia diretta alla conquista, al recupero del Mezzogiorno e della città di Reggio Calabria in particolare. Questa città, per socialisti e comunisti, costituisce la « pietra dello scandalo », in quanto essi non riescono a concepire come a Reggio Calabria il Movimento sociale italiano-destra nazionale abbia la maggioranza relativa dei consensi. Questo fatto importante testimonia, in effetti, come effettivamente esista una forma di strategia, di azione che passa attraverso i continui fatti delittuosi, ultimo dei quali quello che ha visto il povero operaio Giuseppe Santostefano cadere e morire. Egli è morto, onorevole sottosegretario, non per una semplice spinta. Perché, quando Paolo Rossi muore incidentalmente, si grida all'assassinio? Il Santostefano è morto colpito, perché io conosco l'aggressore, l'assassino: un giorno lo feci espellere dall'aula del Consiglio provinciale, perché si tratta di un provocatore nato! Non si tratta di un fatto preterintenzionale, bensì di un fatto che rientra in una certa logica della violenza, perché il partito comunista ha compreso che, per recuperare la città di Reggio Calabria, che non recupererà mai, come bene diceva l'onorevole Valensise, deve operare attraverso queste forme eversive, di violenza, le quali indubbiamente non daranno risultati positivi.

Non avete compreso nulla, di Reggio Calabria. Non avete compreso che questa città vi darà una dimostrazione di coerenza. Essa dimostrerà come in effetti, da quel profondo sud che non ha ancora visto risolvere nessuno dei suoi problemi economici e sociali, ma ha visto soltanto carri armati, emanerà quella rivendicazione di giustizia, perché di un problema di giustizia si tratta, determinato dalle continue inadempienze governative. Chi avrebbe interesse a provocare incidenti, a Reggio Calabria? Forse noi, che abbiamo la maggioranza relativa, noi che disponiamo della forza del consenso? No di certo. L'assassinio di Santostefano si inserisce in un più generale contesto. Si tratta di un fatto grave che testimonia della situazione di tensione, come ha detto l'onorevole Frasca. Andiamo però a ricercare le cause ed i responsabili di questa tensione.

PRESIDENTE. Onorevole Aloï, la prego di concludere.

ALOÏ. Ho finito, signor Presidente. Perché solo i responsabili delle vicende gravissime di Reggio Calabria non debbono essere perseguiti? Questi uomini, che appartengono a partiti del centro-sinistra, hanno la responsabilità morale, politica, storica ed anche penale, di quanto successo a Reggio Calabria.

La lezione di Reggio Calabria non è stata ancora appresa in pieno, e se non sarà compresa nei dovuti termini, molto facilmente da quella città partirà quella riscossa, quella rabbia che porterà il sud a determinare situazioni nuove e di avanguardia nel nome e nella linea del Movimento sociale italiano-destra nazionale. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Belluscio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-01503.

BELLUSCIO. La risposta del sottosegretario per l'interno sodisfa i socialisti democratici non solo per la fedele ricostruzione dei fatti che hanno portato al nuovo luttuoso evento nella città di Reggio Calabria, quanto per il riconfermato impegno del Governo di difendere ancora una volta la legalità democratica.

Appare abbastanza evidente, dalla ricostruzione degli avvenimenti fatta dal sottosegretario onorevole Vincenzo Russo e dalle notizie che anche noi abbiamo assunto direttamente, la preterintenzionalità del fatto. Ma ciò non esclude la nostra emozione di fronte alla tragica scomparsa di un cittadino di Reggio Calabria, una città già così provata da una serie indefinita di emozioni umane. Noi, prima di essere uomini di parte, siamo uomini. La morte di un cittadino, che certamente militava in un campo tanto distante dal nostro, ci trova partecipi della pietà e della commozione collettiva.

Non vorremmo, però, che il nuovo luttuoso evento accaduto a Reggio Calabria desse origine a rinnovati disorientamenti della pubblica opinione e a rinnovati gravi episodi. Il momento è grave per tutto il paese. Particolarmente grave rimane la situazione di Reggio Calabria, dove permangono le cause di quell'insoddisfazione collettiva che è stata all'origine dei gravi disordini degli anni scorsi.

Il compagno e collega onorevole Frasca ha citato l'episodio del quinto centro siderurgico, rifacendosi a quello che ha pubblicato stama-

ne un giornale locale. Ritengo che un ministro ieri, al termine della riunione del Consiglio dei ministri, si sia abbandonato — parlando con i giornalisti — ad una incauta dichiarazione, e bene hanno fatto oggi i ministri finanziari a riportare il problema del quinto centro siderurgico alle sue giuste dimensioni. E noi socialisti democratici siamo particolarmente lieti del riconfermato impegno governativo.

Onorevoli colleghi, le ricorrenti ondate di ottimismo e di pessimismo legate alla realizzazione degli impegni assunti dai pubblici poteri nella mia regione, in Calabria, producono disorientamenti e sfiducia nella pubblica opinione. Ed io sono d'accordo con l'onorevole Frasca, quando ha detto che è necessario una volta per tutte che si ponga mano a quelle opere che sole possono riconciliare finalmente le masse popolari del Mezzogiorno con lo Stato democratico. In un terreno così fertile per la protesta, come quello di Reggio Calabria, conseguenza, ripeto, anche delle reiterate inadempienze dei pubblici poteri nei confronti dei problemi di questa nobile città, un episodio come quello accaduto ieri è suscettibile di produrre nuove agitazioni. È ciò che non deve avvenire, onorevoli colleghi. È necessario lo sforzo unanime da parte di tutti coloro che hanno veramente a cuore la città di Reggio Calabria, perché ciò non avvenga.

Già stamattina in città sono circolati manifestini. Credo che non si renda degnamente onore alla memoria di un cittadino caduto, strumentalizzando, in un modo o nell'altro, un episodio che tutti ci ha commossi. E da questa libera tribuna vorrei per parte mia rivolgere un fraterno appello a quanti hanno pubbliche responsabilità a Reggio Calabria. È l'appello alla responsabilità, il mio, e all'unione delle forze sane della città, perché possano essere sollecitamente e democraticamente risolti i problemi cittadini, secondo le legittime aspirazioni e aspettative dell'intera opinione pubblica reggina.

Nei prossimi giorni anche a Reggio Calabria si presenterà, come ha ricordato il collega Giuseppe Reale, drammatico come già si è presentato in altre città del nostro paese, il problema del pane, un alimento essenziale per le popolazioni povere del Mezzogiorno. I quantitativi di grano forniti dall'AIMA a Reggio Calabria portano il prezzo della farina a 120 lire il chilogrammo, un prezzo che viene ritenuto dai panificatori eccessivo perché possano mettere in vendita il pane a 160 lire.

Accanto ai problemi dei panificatori ci sono a Reggio Calabria quelli dei lavoratori dei panifici, impegnati nella lotta per ottenere il contratto integrativo. Sono due problemi solo apparentemente paralleli. Soltanto se attraverso la fornitura di farina ad un prezzo inferiore da parte dell'AIMA si riuscirà a riportare il prezzo del grano a 98 lire al chilogrammo i panificatori potranno attendere serenamente ai loro doveri e i lavoratori del settore potranno ottenere quanto è giusto che ottengano ad integrazione del loro contratto di lavoro.

Ecco i problemi di domani di Reggio Calabria, a risolvere i quali saranno chiamati le autorità, i sindacati ed i partiti. Ecco il senso di responsabilità che in questo momento si richiede a ciascuno e a tutti noi. Pur nella emozione del momento, tutti si debbono ritenere impegnati, Governo, sindacati e partiti, a risolvere il primo tra i problemi cittadini, quello del pane, senza procurare altri traumi ad una città che ha già molto sofferto. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSDI*).

PRESIDENTE. L'onorevole Gerolimetto ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-01506.

GEROLIMETTO. Signor Presidente, desidero associarmi alle sue parole di cordoglio per questo nuovo luttuoso episodio che ha colpito una città italiana e che ha manifestamente carattere di violenza politica.

È ovvio che noi condanniamo ogni violenza politica e che, di fronte a quanto è accaduto a Reggio Calabria, la nostra mente, la nostra volontà politica non possa dimenticare che da troppo tempo questa città vive momenti turbinosi, momenti di drammatico scontro politico che, certo, sono alimentati da contrapposte volontà politiche. Ma condannare la violenza non basta. Certo, siamo tutti contro la violenza. Parlare del sottosviluppo di Reggio Calabria non basta, ci sono altre città in Italia che soffrono di sottosviluppo economico e sociale, eppure in queste altre città non è così drammatico e violento lo scontro politico. Dunque consentitemi di porvi, di porvi una domanda, che mi pare vada oltre questo fatto gravissimo ed investa la ragione per la quale nasce la violenza politica; e nel porvi questa domanda, nel porla a questa Camera, non posso non rivolgermi al partito comunista italiano, così come nell'aprile scorso, in occasione della tragica uccisione dell'agente Marino a Mi-

lano, la nostra parte si rivolse al Movimento sociale italiano, accusandolo duramente.

FRANCHI. E sbagliaste !

GEROLIMETTO. E nel rivolgermi al partito comunista italiano per questo episodio, debbo ricordare che la violenza politica nasce quando si educano i militanti e la base di un partito in un certo modo, quando si fa intravedere come risultato utile la conseguenza di una certa azione di forza; il miracolismo della forza opera al di là delle intenzioni degli stessi dirigenti politici, i quali ad un certo momento potrebbero ritenerlo superato, ma, per averlo per troppo lungo tempo insegnato, essi se lo ritrovano contro.

Vorrei usare una parola forte, anche se parlare di nemesi in questo caso mi sembra che sia eccessivo; tuttavia, questo episodio, grave in sé, ma piccolo se inquadrato nella lotta politica che si svolge in Italia, è, credo, una vendetta contro un certo trasformismo che oggi i dirigenti del partito comunista stanno mettendo in atto al fine di convincere gli altri partiti democratici che essi sarebbero in grado di tutelare la democrazia e di governare secondo criteri democratici.

LA BELLA. È banale !

GEROLIMETTO. Allorquando un partito si è educato e si è formato alla scuola del marxismo e del leninismo certi fatti diventano fatali. E di fronte ad un partito che non ha mai cessato di dichiararsi leninista...

IOTTI LEONILDE. E ci mancherebbe altro !

GEROLIMETTO. ...e quindi conserva in sé tutta la forza e tutta la capacità di agire in un certo modo, che noi da democratici condanniamo, non possiamo non rivolgerci alla democrazia cristiana, ai colleghi del partito socialista, per chiedere loro di rispondere chiaramente a quanto sta insinuando il partito comunista in Italia, ossia che senza il suo apporto non si può governare e cambiare l'Italia; per chiedere quale sia la risposta che essi danno ad una volontà che non può essere mascherata e che certi episodi, per una sorta di vendetta, rivelano crudamente e apertamente.

Onorevole sottosegretario, nei limiti in cui ella ha descritto questo episodio, noi ne pren-

diamo atto e ci associamo al cordoglio da lei manifestato. Avremmo però preferito una diversa valutazione politica, ed è proprio nel fare questa valutazione che noi qui rendiamo testimonianza della nostra volontà di difendere la democrazia e di avere un Governo garante dei diritti dei cittadini, nella pace e nella libertà. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento di interrogazioni urgenti.

Proposta di assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente progetto di legge:

alla IV Commissione (Giustizia):

Senatore MURMURA: « Modificazione del quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore » (*Approvato dalla II Commissione del Senato, modificato dalla IV Commissione della Camera e nuovamente modificato da quella II Commissione*) (1921-B).

La suddetta proposta di assegnazione sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

Proposta di trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente disegno di legge, per il quale la X Commissione permanente (Trasporti), cui era già stato assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

« Disposizioni per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (1314).

La suddetta proposta di trasferimento sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XIV (Sanità):

« Modifiche ai compiti, all'ordinamento e alle strutture dell'Istituto superiore di sanità (già approvato dalle Commissioni riunite I e XIV della Camera e modificato dalla XII Commissione del Senato) (1027-B);

dalla X Commissione (Trasporti):

« Adeguamento delle dotazioni organiche di alcuni ruoli del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (1416), con modificazioni e con l'assorbimento della proposta di legge: MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: « Sistemazione definitiva del personale di ruolo appartenente alle tabelle VI e XII della carriera esecutiva dell'azienda di Stato per i servizi telefonici addetto a tempo indeterminato ai servizi amministrativi » (794), la quale, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno;

« Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS » (1313-ter), con modificazioni;

dalla XI Commissione (Agricoltura):

Senatori SCARDACCIONE ed altri: « Autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle attività di bonifica » (approvato dal Senato) (1920);

dalla XII Commissione (Industria):

« Proroga della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio » (approvato dalla X Commissione del Senato) (1140), con modificazioni e con il titolo: « Proroga del termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio »;

« Riduzione degli stanziamenti assegnati in favore dell'EURATOM per il 1972 e assegnazione al CNEN di un corrispondente importo » (1657).

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 2 agosto 1973, alle 9,30:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 425, concernente la disciplina dei prezzi di beni prodotti e distribuiti da imprese di grandi dimensioni (approvato dal Senato) (2312);

— *Relatore:* Caroli.

3. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 424, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica (approvato dal Senato) (2307).

4. — *Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:*

Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto (approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (1365);

FRASCA ed altri: Disciplina dell'ammasso dell'essenza di bergamotto (44);

ANTONIOZZI e MANTELLA: Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto (752);

— *Relatore:* Gerolimetto.

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici (778);

— *Relatore:* Monti Maurizio.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1973

6. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento):*

MACALUSO EMANUELE ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratto di affitto (467);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (40);

SALVATORE ed altri: Norme per la riforma dei contratti agrari (948);

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore:* Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

TRIPODI ANTONINO ed altri: Istituzione della corte d'appello di Reggio Calabria (476);

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progres-

siva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

— *Relatore:* Pandolfi;

e della proposta di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore:* Codacci-Pisanelli.

7. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento):*

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore:* De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 20,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

BOLDRINI, D'ALESSIO, NAHOUM, ANGELINI, BISIGNANI, CERRI, D'AURIA, LIZZERO, MIGNANI, PELLIZZARI, TESI E VENECONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se risponde al vero la notizia che si è diffusa nelle settimane scorse negli ambienti della aeronautica militare secondo cui, da parte di alcuni generali aspiranti alla carica di capo di stato maggiore, si è predisposta una riforma dell'organico dello stesso stato maggiore che esclude tutti gli ufficiali non appartenenti al ruolo naviganti.

Gli interroganti desiderano conoscere se il Ministro non condivide l'opinione, largamente diffusa, anche ai più alti livelli dell'aeronautica militare, che un simile progetto, qualora accolto, dequalificherebbe in modo irrimediabile il massimo organo decisionale e direzionale dell'intera struttura, privandolo dell'apporto di esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche sempre più indispensabili ad un organismo militare moderno. (5-00513)

TRIVA, CARUSO E DE SABBATA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - preme-

presso: che al comune di Cerignola, tramite il prefetto di Foggia, è stata trasmessa, in data 13 luglio 1973 con n. 5127, Div. 2° la seguente nota:

« Con riferimento alla nota n. 21793 in data 26 giugno u. s. diretta da codesto comune al Ministero dell'interno, concernente la deliberazione indicata in oggetto, il Ministero medesimo precisa quanto segue:

” i provvedimenti che comportano aumento della spesa globale di organico, a norma delle disposizioni vigenti (articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968) sono sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale in sede di organici. Né può sostenersi che tale normativa abbia subito modificazioni a seguito dell'attuazione dell'ordinamento regionale ed in particolare a seguito della istituzione del nuovo sistema di controllo degli atti dei comuni e delle province affidato ai comitati di controllo regionale.

Giova infatti ricordare che le disposizioni degli articoli 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, prevedono espressamente la devoluzione a detti organi regionali (articoli 55 e 56) solo delle funzioni di controllo già esercitate dal prefetto e dalla Giunta provinciale amministrativa. D'altra parte tale orientamento ha trovato conferma anche nei riguardi delle Regioni a statuto speciale (con particolare riferimento ai provvedimenti di ampliamento di organico degli enti locali della Regione sarda) nella sentenza della Corte costituzionale n. 21 del 3 marzo 1966 ed è conforme ai principi riaffermati dalla stessa Corte costituzionale con decisione n. 40 del 1972, laddove si ricorda che l'intera materia dei controlli sugli enti locali non risulta attribuita ad alcuna delle competenze normative regionali: non è materia statutaria perché non rientra nell'organizzazione interna delle regioni, né è prevista tra le potestà legislative elencate nell'articolo 117 della Costituzione.

Alla stregua delle considerazioni innanzi esposte, i provvedimenti cui si fa riferimento non possono ritenersi operanti atteso che l'*iter* amministrativo non è stato utilmente perfezionato ”.

Il Ministero, pertanto, ritiene doveroso richiamare l'attenzione di codesta amministrazione su detta ultima circostanza che comporta, ” in radice ”, la irregolarità dei rapporti giuridici del personale fondati sul presupposto della regolarità dei provvedimenti adottati »;

ritenuto che il contenuto di tale atto è quanto mai grave, e costituisce una illegittima interferenza nella applicazione e interpretazione delle norme regolanti l'esercizio del controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali, la cui competenza è derivata esclusivamente ai nuovi organi regionali di controllo;

che la gravità dell'intervento è ancora più sottolineata dall'aperto tentativo di recuperare, anche con tono minaccioso - « i provvedimenti non possono ritenersi operanti » - il potere di controllo in testa della CCFL definitivamente trasferito per legge (n. 62 del 1953 e leggi regionali) e per norma costituzionale (articolo 130 Costituzione) agli organi regionali di controllo -

quali iniziative ha promosso o intende promuovere al fine di garantire nel caso particolare e in generale il più rigoroso rispetto delle autonomie locali e delle prerogative degli organi di controllo previsti dall'articolo 130 della Costituzione. (5-00514)

CAROLI E ALIVERTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

— Per conoscere quali provvedimenti il Governo intende adottare per fronteggiare la grave situazione di scarsa disponibilità di prodotti petroliferi finiti e di benzina in particolare verificatasi negli ultimi tempi nel territorio nazionale, che impedisce alla rete distributiva di soddisfare la richiesta dell'utenza e crea notevoli apprensioni per il fabbisogno che si presenta più acuto all'approssimarsi dei mesi autunnali e invernali anche ai fini del riscaldamento ad uso domestico.

Le cause vanno ricercate, secondo le compagnie petrolifere, nella necessità di allineamento dei prezzi di vendita a quelli degli altri paesi e comunque del loro adeguamento ai maggiorati costi di approvvigionamento e di distribuzione, necessità disattesa dalle autorità governative.

Il nuovo metodo però elaborato dal CIP per l'accertamento dei costi dei prodotti petroliferi su cui ha espresso parere favorevole il CNEL è indubbiamente più idoneo dei precedenti sistemi alla individuazione degli oneri sopportati dagli operatori del settore, ma esso si limita a rilevare i costi di importazione del greggio, l'incidenza dei noli, nonché i costi di raffinazione e distribuzione dei prodotti, non potendo indagare invece sugli altri profitti delle compagnie petrolifere nella prima fase di ricerca e di estrazione del greggio, che sono attività svolte fuori dell'area di rilevazione del metodo stesso.

A parere degli interroganti l'aumento del prezzo della benzina al consumo determi-

nerebbe, nell'attuale fase di grave processo inflazionistico dei prezzi, un ulteriore impulso al caro-vita e una maggiorazione dei costi di trasporto dei prodotti.

Poiché è prioritaria l'esigenza di assicurare le scorte indispensabili per il fabbisogno nazionale, ove dovesse accertarsi sia pure parzialmente la fondatezza delle richieste delle compagnie petrolifere, si chiede se non si ritenga inevitabile, per mantenere inalterato il prezzo della benzina e degli altri prodotti, addossare al fisco il maggiore costo da riconoscere ai petrolieri.

In ogni caso, poiché bisogna ammettere che la crisi in parte è di carattere internazionale, per la espansione della domanda statunitense sul mercato internazionale dei greggi e dei prodotti finiti e per le frequenti richieste di aumento dei prezzi da parte dei paesi produttori di greggio, richieste motivate anche dalla svalutazione del dollaro, che è la moneta su cui sono basate le transazioni commerciali con quei paesi, si chiede di conoscere, data ormai la contrapposizione di grandi aree consumatrici, quali iniziative si intende intraprendere per considerare il problema energetico non più a livello nazionale ma nel contesto più ampio del Mercato comune europeo.

Gli interroganti si riferiscono alle iniziative che devono condurre ad una politica comune dell'energia, risolvendo in primo luogo i problemi sollevati da una politica concertata di approvvigionamento che costituisca il mezzo più idoneo per permettere alla Comunità di coprire i propri fabbisogni alle migliori condizioni di costi e di sicurezza.

(5-00515)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

CAVALIERE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per avere notizie circa gli effettivi programmi dell'Aeritalia e gli sviluppi della convenzione a suo tempo conclusa con la Boeing di Seattle, specialmente in riferimento alla realizzazione del grosso stabilimento in provincia di Foggia.

Si chiede di sapere se siano sorte difficoltà per l'attuazione del programma originario, se risponda a verità che la Boeing avrebbe denunciato gli accordi, e se, in relazione a ciò, corra pericolo la realizzazione dell'insediamento nei pressi di Foggia.

L'interrogante richiama l'attenzione del Governo sul fatto che anche un ridimensionamento del programma stabilito ed annunziato agli inizi del 1972 causerebbe profonda delusione e costituirebbe giustificato motivo di malumore e fermento fra la popolazione di una provincia fin qui ignorata dalle grosse iniziative industriali ad elevata occupazione.

(4-06282)

ANGELINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare nei confronti del viceprovveditore agli studi di Taranto, professor Gigli, per la sua continua azione antisindacale svolta nell'ambito di quel provveditorato.

È da tenere presente che alcuni giorni fa, mentre un rappresentante sindacale teneva un'assemblea (richiesta e debitamente autorizzata) con il personale per discutere la piattaforma rivendicativa, il professor Gigli faceva sospendere l'assemblea e strappava di mano al rappresentante sindacale l'autorizzazione sopra menzionata con modo provocatorio tanto da indurre l'organizzazione sindacale a presentare denuncia alla magistratura.

Il clima di intimidazione creato si poteva riscontrare alcuni giorni dopo, quando i sindacalisti ritornati per l'assemblea hanno constatato un diverso comportamento del personale interessato.

Preme all'interrogante sottolineare che diversi fatti accaduti in questo arco di tempo nel quale il professor Gigli riveste tale carica danno un senso concreto dell'azione intimidatoria e antisindacale che vige al provveditorato agli studi di Taranto.

(4-06283)

GEROLIMETTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali il comando generale dell'Arma dei carabinieri ha respinto la richiesta avanzata dall'appuntato in s. c. Tanzi Nando (matr. 87295-85-1934) effettivo presso la tenenza di Sessa Aurunca (Caserta) nucleo radio mobile, richiesta tendente ad ottenere il collocamento in congedo anticipato alla data del 30 aprile 1973 ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336; dell'articolo 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 884 e dell'articolo unico della legge 8 luglio 1971, n. 541.

L'appuntato Tanzi Nando ha avanzato domanda in tal senso al comando generale dell'Arma dei carabinieri in data 15 marzo 1973 allegando il riconoscimento della qualifica di « civile e reduce dalla deportazione e dall'internamento per essere stato deportato ed internato nei campi di concentramento di Ferentino (Frosinone) e di Cesano di Roma dal 10 gennaio 1944 al 21 febbraio 1944 » rilasciato in data 9 novembre 1972 dal prefetto della provincia di Caserta con provvedimento n. 3572/Div. 5^a.

Il parere negativo espresso dal comando generale dell'Arma dei carabinieri è davvero inspiegabile ed ingiustificato ove si consideri che nello stesso periodo di tempo venivano concessi i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, invocati dall'appuntato Tanzi, all'appuntato Ceconi Cesare con provvedimento del comando generale dell'Arma dei carabinieri n. 300/M-3-4 del 10 maggio 1972, con il quale si accoglieva la domanda di congedo anticipato avanzata dal predetto sottufficiale, mentre il congedo anticipato veniva negato all'appuntato Tanzi.

(4-06284)

BOFFARDI INES. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della reazione di amaro sdegno suscitata in moltissimi genitori di bimbi alunni di scuole materne non statali dal Piano finanziario contenuto nel bilancio preventivo del Ministero della pubblica istruzione per l'anno scolastico 1973-74 che assegna alle scuole materne non statali stanziamenti irrisori.

Viene ravvisata in questa discriminazione tra scuola statale e non, una limitazione alla libertà di scelta educativa garantita dalla Costituzione (articoli 30 e 31) ed un trattamento ingiusto e denigratorio nei confronti delle scuole materne non statali che, si può affermare senza tema di smentita, per molti anni hanno da sole e con rilevante sacrificio svolto un'opera di alto valore sociale con l'attività

educativa e di assistenza a favore dell'infanzia e che ancor oggi sia nei piccoli sia nei grandi centri godono dell'incondizionata fiducia di un gran numero di famiglie.

Pertanto l'interrogante chiede se il Ministro non ritenga opportuno rivedere il suddetto stanziamento di bilancio in modo da garantire un equo trattamento sia agli alunni delle scuole materne statali sia a quelli delle scuole materne non statali.

L'interrogante propone inoltre un appropriato intervento presso gli Enti regionali affinché nella stesura dei loro piani tengano in evidenza che la prima autorità nell'educazione dei bambini è quella dei genitori, che ogni scuola pubblica o privata è solo complemento della famiglia, la cui opera educativa, lo Stato deve integrare, ma non può opprimere od ignorare. (4-06285)

CHIARANTE E BERLINGUER GIOVANNI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere, in rapporto all'annuncio che verranno impartite nuove disposizioni per l'iscrizione degli studenti stranieri alle università italiane, iscrizioni previste dal 1° agosto al 5 novembre, quali criteri verranno adottati per impedire che i requisiti di studi compiuti e di conoscenza della lingua italiana non vengano di fatto trasformati in strumento di discriminazione a danno dei giovani provenienti da alcuni paesi (per esempio la Grecia o i paesi del Medio Oriente e dell'Africa) anziché da altri. In particolare gli interroganti chiedono assicurazione che le misure impartite siano tali da consentire agli studenti perseguitati politici da regimi oppressivi e antidemocratici sicura possibilità di accesso e di prosecuzione degli studi presso le università italiane. (4-06286)

BOFFARDI INES. — *Al Governo.* — Per conoscere quali provvedimenti sono stati presi e quali s'intende prendere per porre fine alla speculazione che si sta verificando nel riformamento da parte dei grossi complessi per la fornitura del cemento e del ferro, specie in Sicilia, dove in questi ultimissimi tempi i prezzi sono stati più che triplicati obbligando i costruttori a ricorrere al mercato nero per acquistare anche piccole partite.

Pare che tale carenza sia determinata dal dirottamento dei prodotti primi atti alle costruzioni verso paesi nord-africani determinando ingenti guadagni nei confronti dei

complessi industriali con conseguenti speculazioni per le residue disponibilità preventivamente accantonate.

Tale situazione ha determinato e continua a determinare un totale arresto delle costruzioni edilizie, artigianali ed imprenditoriali apportando gravi danni sia per l'occupazione sia per l'imprenditoria a causa di impegni assunti. (4-06287)

MAZZOLA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quale valutazione il Ministro stesso dia dell'articolo 68 del regolamento di disciplina militare che recita testualmente al paragrafo 6: « i militari in congedo in occasione di raduni, rivista, festività militari, ecc. possono in seguito ad autorizzazione della Associazione di arma cui appartengono indossare il copricapo della propria arma o specialità ».

È opinione dell'interrogante che tale disposizione non sia assolutamente compatibile con i principi fondamentali dello Stato democratico e della uguaglianza dei cittadini di fronte allo Stato stesso in quanto attribuisce ad organismi quali le associazioni d'arma il diritto di consentire l'utilizzo di segni esteriori esclusivamente ai loro aderenti negando tale diritto ad altri cittadini, che si trovano nelle medesime condizioni avendo espletato il servizio militare, i quali, per loro ragioni non ritengono di aderire ad una Associazione d'arma.

Tale situazione si risolve pertanto in sfavore degli ex-militari non aderenti alle Associazioni d'arma anche se essi nei confronti dello Stato si trovano nella medesima situazione degli altri avendo come quelli espletato il servizio militare.

Pare all'interrogante che in un regime democratico non possa esservi spazio per forme che sono assimilabili a quelle della « tessera obbligatoria » e ritiene pertanto che il Ministro interessato debba prendere in attenta considerazione l'esigenza di rivedere le norme del regolamento di disciplina militare che si pongono in contrasto con i principi dall'interrogante richiamati, eliminando la situazione di grandissimo disagio morale per gli ex-militari e soprattutto per gli ex aderenti a corpi di lunghissima tradizione come il corpo degli alpini e quello dei bersaglieri, i quali conservano con affetto il proprio copricapo e non possono concepire che sia possibile vietare ad essi di portare in tempo di pace quel cappello se non aderiscono alla Associazione d'arma.

L'interrogante ha sollevato tale problema non solo per il suo valore generale ma anche per ragioni inerenti la situazione delle zone alpine del Piemonte nelle quali il disagio derivante dall'articolo 68 del regolamento di disciplina militare si riverbera su centinaia di ex-alpini che, non aderendo alla ANA si vedono impediti dal portare nelle pubbliche cerimonie il loro copricapo; tale situazione deve essere risolta in modo correttamente democratico ed aderente ai principi costituzionali e non può trovare la soluzione prevista nel citato articolo 68 che si risolve in sostanza nell'obbligo di prendere una tessera che, per ragioni spesso locali, non tutti desiderano prenderla.

(4-06288)

D'ALESSIO, BOLDRINI, RAUCCI E NAHOUM. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e programmazione economica e della difesa.* — Per conoscere se è vero che gli stati maggiori di forza armata, estendendo arbitrariamente il campo delle attribuzioni previste dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1477 del 1965, circa la gestione dei capitoli del bilancio della difesa, hanno introdotto il meccanismo della cosiddetta « quotizzazione » per forza armata con il quale si provvede direttamente alla ripartizione degli stanziamenti tra i diversi comandi, enti e reparti con la conseguenza di imporre, attraverso l'atto formale di assegnazione dei fondi stessi, che restano di competenza delle direzioni generali del Ministero, una somministrazione di fondi in realtà decisa dagli organismi militari;

se questa procedura non costituisca, oltre che violazione della legge, un mezzo sia per esentare, sia per alterare i corretti rapporti che debbono intercorrere tra gli organi amministrativi e quelli tecnico-militari della difesa;

se, inoltre, l'attribuzione agli atti suddetti della impropria qualifica di « segreto » sia preordinata, oltre che per eliminare ogni controllo degli organi istituzionalmente investiti di questa responsabilità allo scopo di sottrarre alla necessaria valutazione del Parlamento gli atti della politica militare;

se infine, tenute presenti le pur legittime esigenze alla funzionalità degli organi militari, si intende emanare disposizioni adeguate che in ogni caso permettano lo svolgimento della funzione di controllo da parte degli organismi a ciò preposti, e in particolare se si

intende abrogare la circolare 10 ottobre 1967, n. 38346 e tutti gli altri provvedimenti che hanno preso l'avvio da questa disposizione.

(4-06289)

DI GIESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali motivi non hanno consentito sino ad oggi di accogliere la richiesta ripetutamente avanzata dall'amministrazione provinciale di Bari di istituire una sezione di liceo scientifico a Rutigliano, e se nell'assumere tale decisione si sia tenuto adeguato conto del disagio cui sono quotidianamente costretti numerosi giovani del popoloso comune e di altri centri vicini per raggiungere il capoluogo di provincia, sede del liceo più vicino.

Tenuto conto che negli ultimi anni tali esigenze sono risultate trascurate non solo per la sede di Rutigliano, ma per tutta la provincia di Bari, e che, peraltro, il competente Provveditorato agli studi ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta, l'interrogante chiede di sapere se l'istituzione della suddetta sezione di liceo scientifico sia compresa nel Piano generale delle nuove istituzioni per l'istruzione secondaria previste per l'inizio del prossimo anno scolastico.

(4-06290)

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se è suo intendimento procedere alla indizione di concorsi per merito distinto, per esami e per soli titoli, destinati agli insegnanti elementari e per sapere quale trattamento sarà riservato ai concorrenti che rimasero danneggiati dalla sospensione dei concorsi stessi in occasione della ristrutturazione degli stipendi.

(4-06291)

PEZZATI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere i Ministeri competenti a seguito del grave stato di disagio che si è creato nella zona ENEL di Pistoia e che è stato denunciato dalle organizzazioni sindacali di categoria con una lettera del 13 luglio 1973 indirizzata ai sindaci della zona stessa, al signor prefetto di Pistoia, alla camera di commercio, al presidente dell'amministrazione provinciale, ai partiti ed ai parlamentari.

In detta lettera le organizzazioni sindacali sottolineano la gravità della situazione che si è venuta a creare e denunciano la posizione negativa assunta dalla locale direzione dell'ENEL di fronte ai problemi sollevati dalle stesse organizzazioni sindacali e relativi alla organizzazione del lavoro, alla abolizione del lavoro straordinario, del cottimo e degli appalti, all'assunzione o programmazione di organici, al trasferimento dei pendolari e al servizio sostitutivo mensa.

« A questi problemi » - affermano i sindacati - « l'ENEL risponde tramite la direzione locale con una palese provocazione dicendo di dare in appalto il servizio di esazione fra i parenti dei dipendenti stessi ».

Di fronte a tale situazione l'interrogante chiede se i Ministri interessati non ritengano necessario ed urgente intervenire per una sollecita soluzione della vertenza e per determinare quindi uno stato di normalità e di efficienza nella gestione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica. (4-06292)

PREARO, CRISTOFORI, DELLA BRIOTTA, TRUZZI, MONTI MAURIZIO, LOBIANCO, SCHIAVON, STELLA, BALASSO E BALDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quando provvederà alla corresponsione alle Associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite con la legge 27 luglio 1967, n. 622, dei previsti contributi per la costituzione e l'avviamento.

La legge 27 luglio 1967, n. 622, recante norme sull'organizzazione dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli, emanata in relazione al regolamento comunitario n. 159 del 25 ottobre 1966, stabilisce tra l'altro che le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, riconosciute idonee a svolgere le funzioni di difesa economica e di miglioramento tecnico dei prodotti dei loro associati, possono usufruire di benefici finanziari, tra i quali quello previsto dall'articolo 6, denominato « contributo di avviamento ».

Tale contributo, commisurato al 3, al 2 e all'1 per cento del valore medio annuo della produzione triennale, viene corrisposto a carico di stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La richiamata legge n. 622 del 1967 ha stanziato, per la corresponsione dei contributi di avviamento a favore delle organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale, 7 miliardi e mezzo di lire per il quinquennio 1967-71. Del predetto importo sono stati finora corri-

sposti contributi di avviamento riferiti quasi tutti al primo anno di attività. Le associazioni approvate che risultano iscritte nell'elenco del Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla data odierna, sono quarantanove e ad esse aderiscono circa ottantamila produttori ortofrutticoli, sia direttamente, sia attraverso enti associativi, con una capacità di commercializzazione di oltre quaranta milioni di prodotto.

Il MAF ha la disponibilità finanziaria per completare il pagamento dei contributi del primo e secondo anno, poiché i fondi disponibili sono stati integrati con altri 2 miliardi col disegno di legge: norme per il finanziamento dell'attività agricola approvato dalla Camera il 17 maggio 1973.

Le associazioni da tempo sollecitano ripetutamente tale erogazione dovendo sostenere impegni passati e dimensionare programmi futuri; pertanto ritengono inspiegabile il ritardo dato che il regolamento CEE 159/66, che prevede la costituzione delle associazioni, garantisce allo Stato italiano la copertura del FEOGA.

Ulteriori ritardi costringeranno le predette associazioni a presentare ricorso alla Commissione della Corte di giustizia della Comunità europea. (4-06293)

IANNIELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti possano essere adottati per evitare - per il noto esodo del personale dirigente e degli ex combattenti - la paralisi pressoché completa dei servizi di cancelleria dei tribunali militari.

Infatti, l'attuale organico dei cancellieri militari (66 unità) previsto dall'ordinamento giudiziario militare (già di per se stesso insufficiente), in questi ultimi tempi si è ristretto a tal punto che a mala pena risultano in servizio una trentina di cancellieri militari. Ciò mette in seria difficoltà il lavoro giudiziario delle procure e tribunali militari di tutta Italia, per cui i militari in attesa di giudizio, per reati anche lievi, sono costretti ad una detenzione più lunga nelle carceri militari, mentre, per i processi per rito sommario e con ordine di comparizione, l'espletamento di essi avviene quando i militari hanno già terminato il loro servizio di leva e sono da tempo in congedo.

L'interrogante, ai fini di ovviare a queste carenze, chiede di sapere se non si ritenga procedere al richiamo temporaneo, a domanda, di ufficiali in congedo - ruolo cancellieri - del corpo della giustizia militare. (4-06294)

FORTUNA E COLUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, degli affari esteri e di grazia e giustizia.* — Per sapere se siano a conoscenza che la segreteria di Stato della città del Vaticano ha predisposto decreti per l'incameramento di tutte le opere realizzate e in via di realizzazione da parte dei frati cappuccini in San Giovanni Rotondo, con le offerte di cittadini italiani e con i contributi governativi dello Stato italiano destinati a favore delle popolazioni del Gargano, estromettendovi così i predetti frati cappuccini, che nella città garganica operano fin dal 1540, da ogni gestione relativa alle opere create a sostegno dell'attività del defunto Padre Pio.

Per chiedere se il Governo ritenga lecito l'incameramento *de quo*, e — in ogni caso — per sapere che cosa si intenda fare per impedire una autentica spoliazione a danno di cittadini italiani e a favore di uno Stato straniero. (4-06295)

BERLINGUER GIOVANNI E CHIARANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — quale autorità vigilante sul Consiglio nazionale delle ricerche — se è a sua conoscenza il fatto che il presidente del CNR ha recentemente decretato la soppressione del laboratorio per lo studio dei virus e delle biosintesi vegetali, sito in Milano, ed esonerato il direttore in carica senza dare alcuna pubblica motivazione scientifica di questo atto amministrativo che pone in crisi un laboratorio collegato ai problemi dello sviluppo agricolo.

Gli interroganti ritengono questo atto in palese contraddizione con l'affermata volontà di sviluppare quei settori scientifici che siano collegati allo sviluppo economico-sociale del paese, e di realizzare eventuali ristrutturazioni dei laboratori di ricerca solo previa consultazione delle forze sociali e culturali interessate.

Gli interroganti sollecitano pertanto la revoca del provvedimento e misure che garantiscano comunque la prosecuzione delle ricerche e la stabilità del lavoro del personale. (4-06296)

FELICI, PETRUCCI, IOZZELLI E CABRAS. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

a) se è a conoscenza della preoccupante situazione della strada Braccianese-Claudia, (strada statale n. 493), che collega la capitale all'alto Lazio e in particolare al comprensorio

turistico del lago di Bracciano, in quanto tale linea di comunicazione, in conseguenza sia dell'ormai secolare tracciato, costituito da un susseguirsi ininterrotto di curve pericolose, sia della limitatissima carreggiata e dell'intensissimo traffico, dovuto anche alla molteplicità dei centri serviti, è causa di numerosi e gravi — spesso mortali — incidenti stradali, come pure di un ritardato progresso economico della zona, che nel turismo, e per ciò nella sicura e agevole percorribilità delle vie di accesso, trova le principali, se non esclusive, condizioni del suo sviluppo;

b) se non ritenga opportuno e improrogabile procedere alla modificazione del detto tracciato, onde realizzare una più ampia e rettilinea carreggiata che garantisca scorrevolezza e sicurezza di movimento. (4-06297)

MUSOTTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritenga applicabile al comune di Corleone, dichiarato paese terremotato dalla legge 15 aprile 1973, n. 94 (articolo 11-ter) e perciò equiparato ai comuni considerati nella legge 5 febbraio 1970, n. 21, le disposizioni della legge 30 novembre 1970, n. 953 che prevede l'esonero dal servizio di leva per i giovani delle zone terremotate. (4-06298)

PISTILLO, DI GIOIA E VANIA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere per quali motivi il programma annunciato dal CIPE nel settembre dello scorso anno, in merito all'insediamento di uno stabilimento Aeritalia in provincia di Foggia, non abbia avuto, finora, inizio di attuazione.

E, in particolare, per conoscere se rispondono al vero le notizie comunicate dal presidente dell'ASI di Foggia, secondo le quali ci sarebbe « uno slittamento » nei tempi di attuazione del programma in questione, che tante attese ha suscitato nelle nostre popolazioni, senza che si conoscano le reali motivazioni di un orientamento siffatto, e mentre alcuni organi di stampa parlano apertamente del seppellimento di ogni programma relativo all'insediamento dello stabilimento Aeritalia in provincia di Foggia.

Una precisazione sulla consistenza del programma, sui suoi tempi di attuazione, sui livelli di occupazione e sulla partecipazione

alle decisioni più importanti delle popolazioni interessate, attraverso la regione, la provincia, i comuni diventa questione essenziale sulla quale occorre una chiara e precisa presa di posizione dei Ministeri interessati. (4-06299)

BIRINDELLI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia che la società Terme di Montecatini, e di conseguenza l'EAGAT, abbiano deciso un aumento della già rilevante tariffa per servizi termali portandola a lire 1.650, contrariamente all'impegno a suo tempo assunto dal ministro Ferrari-Aggradi circa la funzione antinflazionistica del sistema delle imprese pubbliche. (4-06300)

BIRINDELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se intende provvedere ad incrementare adeguatamente la forza dei carabinieri in Toscana e più particolarmente in Versilia dove durante la stagione estiva la popolazione aumenta di varie centinaia di migliaia e dove agitatori di professione determinano situazioni di eccezionale potenziale pericolosità. La mancanza di forze rende vana anche la collaborazione che responsabilmente viene offerta ai carabinieri onde evitare attentati e le conseguenti speculazioni politiche. (4-06301)

STEFANELLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se — considerato il traffico aereo interessante l'aeroporto di Brindisi — non ritenga di dotare l'aerostazione di un impianto efficiente di altoparlanti. (4-06302)

BIANCO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se l'ENEL, in previsione delle nuove assunzioni, intenda riservare una adeguata quota a quelle categorie, esattori, lettoristi, segnalatori, eccetera, che già prestano la loro opera in favore dell'Ente e, in caso negativo, se non ritenga opportuno intervenire per sollecitare una deliberazione del consiglio di amministrazione che venga incontro alle aspettative di detti collaboratori che meritano un giusto riconoscimento per la loro attività svolta, spesso, da numerosi anni. (4-06303)

DE MICHIELI VITTURI. — *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quali immediate provvidenze siano state disposte e quali interventi siano stati operati in favore delle popolazioni colpite, nel mese di luglio 1973, dalla furia devastatrice del maltempo che si è espressa in vari modi e che si è abbattuta su vaste zone delle province di Udine e di Pordenone, arrecando danni incalcolabili alle colture ed ai beni, devastando aziende ad alta specializzazione fruttiviticola spesso con totale perdita del prodotto (come si è verificato, ad esempio, in 6.500 ettari dei comuni di Spilimbergo, Vivaro e Sequals), distruggendo il raccolto di grano (come a Carlino), scoperchiando capannoni, recando, comunque, devastazioni impressionanti e per conoscere quale piano sia stato formulato per realizzare, dopo le prime provvidenze, interventi seri e concreti aventi carattere eccezionale quali si impongono in casi eccezionali di questo genere e di questa gravità. (4-06304)

DE MICHIELI VITTURI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti abbia già assunto e quali predisposto in favore delle aziende colpite nei comuni di Spilimbergo, Vivaro, Sequals; in provincia di Pordenone, dalla spaventosa grandinata del 17 luglio 1973 che ha distrutto l'intero prodotto delle aziende ad alta specializzazione fruttiviticola per ben 2.500 ettari e provocato la perdita del 90 per cento della produzione di aziende di media dimensione prevalentemente a vigna e mais per ben 4.000 ettari, con un danno globale che largamente supera i 5 miliardi e per conoscere se siano, intanto, già stati messi in atto gli interventi previsti dalle leggi in vigore. (4-06305)

CONTE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che i pescatori di Pozzuoli, tra i più danneggiati dai calamitosi eventi del 1970, in analogia a quanto specificamente previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito in legge 19 luglio 1971, n. 475, hanno avanzato domanda per ottenere i contributi previsti dall'articolo 28 della stessa legge — se non ritenga disporre che la prefettura di Napoli, competente in materia, esamini sollecitamente tali domande onde poter procedere alla liquidazione di detti contributi. (4-06306)

BALLARIN. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, della marina mercantile e del turismo e spettacolo e al Ministro per l'ambiente.* — Per sapere — premesso che le coste e le acque dell'alto Adriatico hanno raggiunto un tale livello di inquinamento che sarebbe delittuoso autorizzare o consentire interventi che per loro natura potrebbero determinare ulteriori gravissimi danni all'economia e alla salute delle popolazioni rivierasche — se non ritengano giusto e necessario revocare la licenza per l'insediamento d'una raffineria nel territorio del comune di Portogruaro in provincia di Venezia.

L'interrogante intende rammentare che i pescatori che operano nell'alto Adriatico, dalle foci del Po a Trieste sono parecchie migliaia e già, nella situazione attuale, trovano notevoli difficoltà a svolgere proficuamente la loro attività e quindi a guadagnare quanto necessita al mantenimento delle loro famiglie a causa degli inquinamenti provocati dalle petroliere e dagli impianti esistenti.

Inoltre non si deve trascurare il rilevante peso che ha assunto il turismo lungo tutta detta costa: ci sono centri turistici balneari tra i più frequentati d'Italia come Jesolo, Caorle, Grado, Bibione e Sottomarina di Chioggia, cioè grossi comuni che basano buona parte della loro economia proprio sul turismo balneare e che quindi, a ragione, paventano e osteggiano qualsiasi altro insediamento che minacci di distruggere quanto acquisito in tanti anni di sacrifici dagli operatori turistici e dalle popolazioni locali. (4-06307)

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN E GARBI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per le quali ai dipendenti della ditta SAIPO-OREAL Spa — stabilimento di Settimo Torinese — non sono stati ancora corrisposti i ratei della Cassa integrazione guadagni relativi ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 1972, nonostante i precisi impegni assunti in tal senso presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, in seguito al riconoscimento che, nel periodo in questione, era ancora in atto il processo di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. (4-06308)

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e della sanità.* — Per sapere se corrisponde al vero la notizia secondo la quale l'Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali

(ANFFaS) ha richiesto un mutuo trentacinquennale alla Cassa depositi e prestiti per costruire a Rivarolo (Torino) un villaggio per subnormali di 80 posti. Per il lavoro dei ricoverati, inoltre, l'ANFFaS avrebbe già preso contatto con la ditta FIM-BO di Rivarolo.

L'interrogante intende sapere altresì se i suddetti Ministri intendano dare corso alla richiesta, facendo notare che, in caso affermativo, si creerebbe un'ennesima struttura di segregazione, dove per di più dal lavoro dei subnormali ne trarrebbe ancora una volta profitto l'industria privata.

L'interrogante ricorda inoltre come iniziative come queste, promosse dall'ANFFaS siano in aperto contrasto con le esperienze in corso nella provincia di Torino, promosse dalla provincia stessa, tese a creare invece comunità-alloggio di quartiere per 7-8 subnormali e in contrasto soprattutto con i disegni di legge in materia di assistenza, già in stadio avanzato di discussione presso la Commissione della Camera. (4-06309)

CALVETTI, BORGHI, MARCHETTI, FUSARO, GIORDANO, FIORET, GIRARDIN E GALLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se non ritengano di dover immediatamente provvedere alla emanazione di un decreto ministeriale che vieti l'esportazione dei prodotti raffinati a paesi terzi fino a che non vengano soddisfatte in modo completo le esigenze del mercato interno ed in modo particolare quelle per gli usi agevolati agricoli e di altri settori economici, impegnandosi successivamente ad affrontare i problemi dell'intero settore, dai prezzi alla raffinazione ed alla distribuzione. (4-06310)

GEROLIMETTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga indilazionabile il riesame in profondità della meccanizzazione del catasto terreni, considerata irrealizzabile da esperti imparziali, accantonandola alla luce dei limitati risultati conseguiti e avviando in sua vece quella più proficua e meno dispendiosa del catasto fabbricati.

A tale scopo l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti saranno disposti, se accertate eventuali responsabilità, per garantire in futuro l'amministrazione finanziaria dalle facili suggestioni di costose quanto inconcludenti meccanizzazioni. (4-06311)

MAGGIONI E ALIVERTI. — *Ai Ministri delle finanze, dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto l'Intendente di finanza di Roma ad estromettere, con ordinanza del 6 giugno 1973, n. 42108/73/D 2 e con preavviso di soli tre giorni, il signor Giuseppe Lopez, conduttore da circa trenta anni del terreno demaniale di ettari 50.62.20, sito in località Mezzocamino nel comune di Roma; e se non ritengano, analizzando i fatti e le circostanze qui di seguito riportati, essere insussistenti le urgenti esigenze di pubblico interesse invocate a sostegno del provvedimento.

Infatti, sotto la data del 12 giugno 1973 la concessione medesima risulta assentita alla società responsabilità limitata Lamberto Bonavita, con sede a Roma in Via Maria Lorenza Longo n. 8, costituita il 19 dicembre 1970 con atto notaio Marini (capitale sociale lire 500.000) ed avente per oggetto « allevamento ittico, commercio del pesce, industria sportiva, gestione di esercizi pubblici (bar, alberghi, ristoranti), concessione in uso di acque demaniali »; oggetto esteso, con atto del 17 giugno 1971 alla « estrazione e vendita di materiale inerte ». Il canone annuo fissato per tale concessione è di lire 1.272.540: lo scopo è quello di praticarvi un allevamento di pesci, oltre all'autorizzazione a far propria la sabbia estratta senza corrispettivo e con l'impegno della concessionaria di accollarsi eventuali richieste di risarcimento danni promosse da terzi contro lo Stato.

Nel rilevare che l'azienda agricola del signor Giuseppe Lopez era titolare di una concessione di moduli 0,40 di acqua, regolarmente accordata dall'ufficio del genio civile di Roma, gli interroganti denunciano il fatto che, non appena immessa nella concessione, la società Bonavita ha recintato l'intera zona, impedendo al Lopez di attingere acqua, di procedere alla raccolta del mais e del grano, di dedicarsi alla cura dei capi ovini rimasti privi di assistenza.

Tutto ciò premesso e considerato, gli interroganti chiedono inoltre di sapere:

se risponda a verità che, a seguito della soppressione delle concessioni per la cavatura delle sabbie dall'alveo del Tevere, per motivi idraulici, da parte del genio civile, l'ansa del fiume Morto, nella zona di Mezzocamino ove insiste il terreno demaniale, costituisce l'unico e cospicuo giacimento di sabbia della consistenza di alcuni milioni di metri cubi;

se sia vero che per le concessioni di estrazione di inerti vengono praticati dal genio

civile canoni non inferiori a lire 130 al metro cubo;

se l'intendente di finanza di Roma, prima di assentire una concessione triennale per il canone indicato in lire 1.272.540 alla società Bonavita con autorizzazione ad estrarre sabbia, fosse tenuto a compiere una valutazione sulla quantità e sul presumibile prezzo della sabbia estraibile;

se si ritenga aderente alla realtà la previsione che sulla superficie di 50 ettari, pari a 500.000 metri quadrati, la quantità di sabbia estraibile non dovrebbe essere inferiore ai tre milioni di metri cubi, per un valore di alcuni miliardi e che, corrispondentemente, il canone da pagarsi allo Stato dovrebbe aggirarsi sui 400 milioni di lire, sempre sulla base delle indicazioni dell'ufficio del genio civile;

se sia vero che la concessione per estrarre sabbie dalla stessa località era stata precedentemente richiesta da altri lavoratori riuniti in cooperativa e rimasti privi di occupazione per effetto delle nuove disposizioni del genio civile concernenti l'alveo del fiume Tevere; e se, inoltre, l'intendenza di finanza di Roma, assentendo la concessione alla società Bonavita, abbia pretermesso altre domande intese a realizzare la pesca sportiva;

se le opere oggetto della concessione di che trattasi siano in contrasto con il piano regolatore generale del comune di Roma;

quali provvedimenti, infine, intendano adottare, con carattere d'urgenza per accertare la legittimità degli atti surrichiamati, la loro effettiva rispondenza alle invocate ragioni di pubblico interesse e per stabilire se sussistano le condizioni per dichiarare, con tutte le conseguenze, nulla o annullabile l'ordinanza intendenzia. (4-06312)

FRACANZANI, ZANINI, CAPRA E FONTANA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali drastiche misure abbiano adottato od intendano adottare per fronteggiare la manovra dei petrolieri, i quali stanno alimentando una situazione artificiale di tensione — con conseguenti pesanti conseguenze anche nelle campagne — per cercare di strappare, attraverso un inaccettabile ricatto, un aumento del prezzo della benzina;

per conoscere più in particolare quali petrolieri sono stati denunciati per serrata e se si ritenga di considerare la possibilità di requisire le scorte inutilizzate;

per conoscere infine se un atteggiamento particolarmente fermo da parte del Governo venga ritenuto necessario anche per il fatto che proprio in questi giorni si registrano le prime diminuzioni del prezzo del greggio e per il fatto che da parte di petrolieri decine e decine di miliardi — attraverso operazioni costituenti pesanti condizionamenti della libertà di informazione — sono state dirottate nell'acquisto di giornali. (4-06313)

REICHLIN, PASCARIELLO, FOSCARINI, ANGELINI e STEFANELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intendono adottare perché sia data rapida soluzione alla vertenza contro le unioni provinciali degli agricoltori promossa dai coloni, braccianti e salariati agricoli di Lecce, Brindisi e Taranto i quali esigono il rispetto del capitolato colonico sottoscritto fin dal settembre 1971 e reclamano il rinnovo del contratto di lavoro;

per sapere se, anche alla luce della vertenza in atto, per il carattere e la dimensione di lotta popolare e di massa che essa ha assunto, non consideri il Governo che siano ormai maturi i tempi per eliminare dalle campagne, con il superamento della colonia e la sua trasformazione in contratto di affitto, rapporti di produzione arcaici e iniqui, che si reggono su tutto un intollerabile sistema di sfruttamento, di prepotenza e di prevaricazione.

Lo stato di agitazione, che si protrae da varie settimane vede impegnati i lavoratori in una lotta dura ed estenuante, con scioperi, manifestazioni, cortei in quasi tutti i comuni delle tre province: manifestazioni che trovano piena solidarietà, sostegno e consensi nella stragrande maggioranza delle popolazioni, nei partiti democratici, nelle organizzazioni sindacali delle altre categorie lavoratrici, negli enti locali; di contro, le unioni provinciali, che rappresentano un pugno di grossi proprietari terrieri, non solo ostentano uno sfacciato atteggiamento di intransigente rifiuto alla trattativa, arrivando a disertare le riunioni convocate da sindaci, prefetti, funzionari del Ministero del lavoro, non solo non intendono tener fede agli accordi raggiunti nel passato, ma ricorrono a veri e propri ricatti provocatori come quando pretendono di vedersi riconosciuta la libertà di espellere dalle aziende migliaia di coloni.

In questa situazione gli interroganti chiedono una decisa e pronta azione per il pieno riconoscimento ai lavoratori dei propri diritti; e chiedono di sapere quale è l'atteggiamento del Governo sul superamento di quei rapporti di produzione (colonia, mezzadria) ai quali unanimemente viene attribuito, per la sopravvivenza della rendita parassitaria e la mortificazione del mondo del lavoro, un ruolo frenante e negativo ai fini di una politica di riforma e di effettivo sviluppo dell'agricoltura in tutto il Paese e, in particolare, nelle regioni meridionali. (4-06314)

RAFFAELLI e DI PUCCIO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere:

se sono a conoscenza che l'ENEL trattiene come consulenti personale direttivo collocato in pensione per raggiunti limiti di età, come è il caso dell'ingegnere Eugenio Calleri ex direttore del soppresso Esercizio distrettuale della Toscana occidentale, pensionato fin dal settembre 1971; un consulente con ufficio, telefono e auto a disposizione;

se tale consulenza è a compenso e, nell'affermativa, l'importo del compenso e la durata dell'incarico;

se vi siano, e quali, altri casi analoghi;

se non ritengano di por fine a questa pratica che danneggia le assunzioni di personale qualificato e la formazione dei quadri direttivi e tecnici dell'ente. (4-06315)

TANI, DI PUCCIO e GIOVANNINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se è a conoscenza del vivo malcontento e delle gravi preoccupazioni suscitate tra le migliaia di lavoratori titolari di rendita per infortunio, nonché delle proteste delle organizzazioni sindacali e di patronato, come si sono verificate ad Arezzo, a seguito di una comunicazione dell'INAIL con la quale si preannuncia una detrazione sul pagamento dei prossimi ratei di rendita allo scopo di recuperare le somme che sarebbero state corrisposte in più, addirittura nel mese di aprile 1972;

se non giudica tale iniziativa — promossa senza che ai titolari di rendita venisse fornita la benché minima dimostrazione dell'erogazione di quelle somme — arbitraria ed antidemocratica;

e se non ritenga opportuno di intervenire, qualora si dovesse trattare di errore dell'istituto suddetto, affinché i lavoratori interessati siano posti in condizione, prima di procedere alla detrazione nei loro confronti, di concordare i tempi e le forme rateali del recupero. (4-06316)

ARMANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga di disporre affinché siano superati gli intoppi che hanno impedito, fino a questo momento, la liquidazione della pensione di guerra (pratica numero 3107 e ricorso alla Corte dei conti numero 557145) ai genitori del disperso in Russia Sebastiano Pidutti, sigg. Angela Clarini in Pidutti e Gino Pidutti residenti a Pignano di Ragogna (Udine). Da molti anni, inutilmente essi attendono tale liquidazione. Fa presente che si tratta di due persone anziane in condizioni di estremo disagio e di vero bisogno. (4-06317)

CERVONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è volontà del Governo di centro-sinistra ricordare per il 1974, attraverso una serie di francobolli commemorativi, il VII centenario della morte del filosofo e dottore della chiesa Tommaso d'Aquino che rimane, nella scienza e nella santità, una delle maggiori glorie d'Italia. (4-06318)

CATTANEO PETRINI GIANNINA E MIOTTI CARLI AMALIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità, dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali solleciti provvedimenti intendano assumere, di concerto con i Ministri dei dicasteri finanziari, per risolvere la ormai annosa situazione di disagio economico e di anomalo stato giuridico del personale dipendente dalla Croce rossa italiana nei suoi vari settori.

Al riguardo chiede in particolare:

a) che si realizzi una condizione di lavoro più sicura per il personale assunto con contratto a termine continuativamente rinnovato, e che attualmente è assai numeroso a causa del lungo *iter* seguito dall'inquadramento dei dipendenti nei vari ruoli e carriere, previsto dal regolamento entrato in vigore il 1° dicembre 1965 e del protrarsi dei relativi concorsi interni, il cui espletamento ha co-

perto un arco di tempo di tre anni (1967-1969);

b) che si provveda all'adeguamento della pianta organica alle reali esigenze dell'ente comprovate dalla necessità di far ricorso a provvedimenti di assunzione che avrebbero dovuto avere carattere straordinario e solo nelle more dell'espletamento degli specifici concorsi di cui alla lettera a);

c) che si consegua la eliminazione delle incertezze delle norme di trattamento economico dei dipendenti della Croce rossa italiana, per i quali attualmente si applicano disposizioni difformi, che fanno riferimento vuoi al trattamento del personale dello Stato, vuoi a quello del personale del Parastato;

d) che si abolisca la differenziazione esistente tra il personale dei ruoli impiegatizi, al quale sono attribuite retribuzioni pari a quelle riconosciute alle categorie corrispondenti dello Stato con il congelamento del 1° marzo 1966, e il personale dei ruoli operai al quale sono invece attribuite le retribuzioni di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 249;

e) che si provveda ad eliminare la situazione anomala che si è creata per il fatto che non è stato esteso al personale della Croce rossa italiana considerato equiparato a quello statale nella sua globalità il riassetto della legge 1° luglio 1970, n. 775 per i dipendenti dello Stato, ed è stata invece applicata la normativa economica e di carriera sancita dall'accordo Governo-sindacati per il Parastato in data 26 maggio 1970;

f) che si ponga in essere, oltre all'adeguamento numerico, anche un processo di qualificazione e riqualificazione del personale, postulato dalle esigenze di una adeguata e moderna prestazione di assistenza e di pronto soccorso, e si chieda ai dicasteri finanziari la necessaria copertura;

g) che sia infine completato l'inserimento del personale addetto ad attività complementari a quelle originarie di istituzione a carattere internazionale nei quadri degli enti pubblici specifici (enti ospedalieri, centri trasfusionali nazionali, regionali ed internazionali, servizi di assistenza e pronto soccorso di enti locali, ecc.) al fine di alleggerire gli oneri finanziari della Croce rossa italiana per gestioni a favore di enti terzi.

Gli interroganti, con tale serie di provvedimenti da adottare e di norme innovative da approvare, auspicano che la Croce rossa italiana possa riequilibrarsi, in quella posizione di prestigio che merita a livello internazionale e in prospettiva di utilità sociale.

(4-06319)

LA MARCA, CHIARANTE, VITALI E MANCUSO. — *Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

che la legislazione belga (legge 19 luglio 1971 e decreto reale 16 novembre 1972) prevede la concessione anche agli studenti stranieri, di borse di studio e di posti gratuiti nelle scuole e istituti di quel paese a livello medio e universitario;

che condizione indispensabile perché gli studenti italiani residenti in Belgio possano beneficiare dei vantaggi previsti da quella legislazione è che gli studenti belgi residenti in Italia possano beneficiare degli stessi vantaggi;

che per quanto riguarda gli studenti italiani residenti in Belgio si tratta, quasi esclusivamente, di figli di nostri connazionali emigrati per ragioni di lavoro — se il Governo italiano intende adottare opportune iniziative per stabilire quella condizione di reciprocità indispensabile perché gli studenti italiani residenti in Belgio — e si tratta di parecchie migliaia — possano beneficiare dei vantaggi previsti dalla legislazione di quel paese. (4-06320)

RAUTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che la cittadina di Vastogirardi, in provincia di

Isernia, è dal novembre dell'anno scorso priva del medico condotto, trasferitosi nel capoluogo, ed è anche priva di un'ostetrica, con le conseguenze che si possono immaginare soprattutto durante i mesi invernali, quando la zona è a lungo isolata a causa della neve e del maltempo, mentre d'estate tali mancanze sono non meno avvertibili — in caso di urgenza — pure dai numerosi villeggianti; e per conoscere quali provvedimenti siano in via di adozione o si intendano adottare al riguardo. (4-06321)

GUARRA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — in riferimento alla risposta del 12 giugno 1973, all'interrogazione 4-02159 del 25 ottobre 1972 nella quale si sosteneva che le domande di concessione dell'onorificenza di Vittorio Veneto degli ex combattenti Iampietro Pasquale e D'Onofrio Antonio del comune di Baselice in provincia di Benevento, non risultavano pervenute al consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto — se sia a conoscenza del Ministro che, invece, gli stessi avevano ottenuto croce, medaglia e libretto di pensione fin dall'aprile del 1973 e come spiega la grave inesattezza della risposta fornita all'interrogante. Quali provvedimenti intenda adottare affinché per il futuro non abbiano a verificarsi inconvenienti di tale gravità. (4-06322)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, in ordine alla grave crisi che si manifesta nelle poche attività industriali in Calabria di cui il più recente esempio è quello offerto dalla cessazione delle attività presso lo stabilimento della Compagnia generale resina sud di Vibo Valentia (Catanzaro).

« Chiede, pertanto, di conoscere quali urgenti provvedimenti intendano promuovere per fronteggiare adeguatamente l'arresto di ogni sviluppo industriale con le conseguenze facilmente prevedibili anche negli altri rami di attività.

(3-01498)

« RENDE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e della marina mercantile, per sapere se sono a conoscenza del grave disagio in cui si trovano parecchi lavoratori del ramo industriale del porto di Genova a seguito della esclusione dalla ammissione degli organici degli organismi di categoria di base. Tale esclusione verrebbe motivata dalla decisione presa in base alla quale veniva regolarizzata la posizione degli operai dell'ufficio provinciale del lavoro che avevano prestato 30 giornate lavorative nel 1970 mentre venivano esclusi coloro che avevano un numero maggiore di giornate lavorate negli anni precedenti o meno nel 1970 per causa di malattia o perché militari o per lo stesso sistema di chiamata:

se non ritengano di intervenire per sanare questa situazione che colpisce ingiustamente maestranze capaci ed attive.

(3-01504)

« BOFFARDI INES ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei lavori pubblici per sapere — in considerazione che la precedente interrogazione, a risposta scritta, n. 4-05051, in data 11 aprile 1973, è rimasta senza risposta, ed a seguito della notizia secondo la quale il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma della strada (ANAS), riunitosi in questi giorni, avrebbe espresso parere

favorevole al riguardo di lavori di costruzione e di opere di sistemazione di strade statali, per una spesa complessiva di circa 80 miliardi di lire — se in questo parere (o, altrimenti, in programmi precedenti, già decisi) sia compresa la realizzazione completa della superstrada Firenze-Livorno, includendovi anche la "bretella" su Prato, indispensabile al collegamento diretto di questo importante centro laniero con il porto di Livorno, in relazione ai trasporti marittimi da e per oltreoceano di materie prime tessili di importazione e di manufatti di esportazione, richiesti dalle industrie pratesi.

(3-01505)

« GIOVANNINI, NICCOLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del tesoro, per sapere:

se il programma governativo di risanamento del bilancio dello Stato non stia per incidere negativamente sul finanziamento del secondo piano di rinascita in Sardegna (rilancio della legge n. 588 del 1962) e del piano regionale per l'assetto del settore agropastorale;

se conoscano fino a qual punto le popolazioni della Sardegna, più volte decimate dal terribile fenomeno dell'emigrazione e ormai irritate fino all'exasperazione, bramino ancora conservare o rinnovare qualche speranza di riscatto e di progresso economico e sociale;

se si rendano conto che, senza il finanziamento di cui sopra, le parole autonomia e democrazia e rinascita ai sardi sempre più suoneranno bugiarde e incredibili, e la stessa composizione della crisi regionale in atto apparirà inutile e puramente formale.

(3-01507)

« COLUMBU ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato, dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale, per sapere:

1) se sono a conoscenza del fatto che presso lo zuccherificio di Rieti si sta verificando una situazione ancora più grave di quanto non fosse prevedibile all'epoca in cui sullo stesso argomento furono presentate altre interrogazioni;

2) se, in particolare, sono stati informati che la produzione bieticola di altre province tradizionalmente lavorata presso lo zuccherificio di Rieti, viene dirottata attualmente presso altri centri di lavorazione;

3) se sono a conoscenza, in particolare, che l'attrezzato laboratorio di analisi di Rieti, non viene utilizzato;

4) se non ritengano che l'insieme di questi fatti indichi una volontà di smobilitazione o di grave riduzione del lavoro allo zuccherificio, tale da dare un grave colpo a tutta l'economia della zona, sia sul piano occupazionale, sia sul piano della produzione agricola;

5) se sono a conoscenza del fatto che il signor Montesi, nuovo proprietario dello zuccherificio, si è rifiutato di partecipare a qualsiasi incontro anche dopo le ripetute insistenze dei sindacati, degli enti locali e della camera di commercio;

6) se non ritengano di dover provocare rapidamente una riunione a livello adeguato onde prendere le necessarie misure capaci di evitare la smobilitazione dello zuccherificio e assicurarne lo sviluppo.

(3-01508)

« ANDERLINI, COCCIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dei lavori pubblici e delle finanze per conoscere come si intenda risolvere le numerose critiche situazioni patrimoniali e sociali di famiglie diretto-coltivatrici proprietarie di aziende agricole, determinatesi in conseguenza dell'applicazione delle norme sulla espropriazione per causa di pubblica utilità stabilite dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, per gli scopi elencati nell'articolo 9 della legge stessa, nonché da altre disposizioni di legge e per altri scopi, come per le strade e le autostrade, con le quali si consente la devastazione di complessi aziendali organizzati per produzioni predeterminate, senza preoccuparsi dell'insufficienza dell'indennità, né e tanto meno della ricostituzione aziendale come strumento indispensabile per la vita delle famiglie e per la produzione.

« Considerata positivamente la necessità e l'utilità ai fini pubblici perseguite dalle varie leggi, non si giustifica però il metodo per cui le stime dell'indennizzo non tengano debito e adeguato conto dell'unità aziendale che, scorporata anche di una sola parte essenziale della propria dimensione e della struttura organizzativa, perde la efficienza produttiva e di conseguenza la ragione della sua continuità, onde i criteri della valutazione e dei possibili riguardi debbono essere ben diversi da quelli per l'esproprio di terreno incolto o nudo (senza immobilizzazioni infrastrutturali

e produttive) ma bensì comparati con quelli che si applicherebbero alla valutazione e al rispetto di altre aziende di tipo industriale o mercantile.

« Essendo gli inconvenienti di preoccupante gravità e sempre più numerosi in tutte le province della Repubblica gli interroganti insistono nel chiedere che il Governo, nel più breve tempo possibile, faccia conoscere le disposizioni che intende dare agli uffici competenti e le eventuali iniziative che credesse assumere, perché i criteri di valutazione delle espropriazioni agricole rese indispensabili da pubbliche e chiare finalità, siano rispettosi dei moderni concetti di azienda e adeguate alla logica necessaria continuità della azienda stessa o alla sua ricostituzione, senza costringere i coltivatori a dolorose decisioni tra l'esodo forzato e la povertà.

(3-01509)

« CASTELLUCCI, LOBIANCO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro del tesoro e il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, per sapere quali iniziative il Governo intende assumere per estendere rapidamente ad altri settori dell'amministrazione statale i nuovi principi organizzativi introdotti nella struttura dell'apparato statale con la legge di riforma dell'ordinamento dell'Istituto superiore di sanità, in particolare per quanto riguarda il principio della temporaneità e rotazione delle cariche dirigenti, e ciò anche per cominciare a correggere le gravi storture introdotte con il decreto delegato sull'alta dirigenza.

(3-01510) « BARCA, CARUSO, VENTUROLI, VETERE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle partecipazioni statali, per sapere se è a conoscenza di un progetto di accordo tra ENI, EFIM e IRI per la concentrazione delle varie società dipendenti da questi gruppi attive nel campo della progettazione, della pianificazione, della ricerca economica e territoriale.

« Se risulti la presenza in questo accordo di grandi imprese monopolistiche private.

« Se corrisponda a verità la notizia che questo accordo sia già concluso senza la partecipazione degli organi dello Stato che dovrebbero presiedere all'attività dei grandi enti economici pubblici ed in particolare agli

accordi di fusione e di cessione di società ad essi collegate.

« Se il Ministro rilevi la grande importanza di questa operazione che porterebbe alla costituzione di un potente organismo in grado di accedere a mezzi finanziari ingenti, di utilizzare centinaia di tecnici di elevata qualifica, di disporre di un fortissimo *know-how* esteso a tutti i campi della programmazione e della progettazione. Si tratterebbe in realtà di un intervento in questo delicatissimo settore in grado di influenzare fortemente le decisioni di investimento pubblico e privato, di enti nazionali e regionali, e che porrebbe in crisi numerose strutture pubbliche quali il CNR, l'ISPE, i centri studio dei ministeri e gli istituti di ricerca e di pianificazione a livello regionale. Senza contare le conseguenze dirette nel settore delle infrastrutture dove, come è noto, la progettazione e la fornitura di prodotti e di materiali sono in diretta connessione.

(3-01511)

« SIGNORILE, ACHILLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere il giudizio del Governo sulla posizione di esponenti dell'Unione petrolifera, i quali tentano di attribuire alla aumentata richiesta di benzina le attuali difficoltà di rifornimento, ed in particolare chiedono se il Governo non intenda prendere immediata posizione contro la prospettata richiesta di un aumento del prezzo della benzina.

« In relazione a tale evidente manovra speculativa che si inserisce, tra l'altro, nel quadro di grosse operazioni finanziarie attuate in questi ultimi tempi da petrolieri privati in ordine all'acquisto di testate giornalistiche, gli interroganti chiedono di sapere se il Governo, anche in esecuzione dell'impegno contro il caro-vita che con l'eventuale aumento del prezzo della benzina subirebbe invece una forte spinta in avanti, vanificando così i provvedimenti di legge già assunti, non intenda:

1) accertare con urgenza lo stato effettivo delle scorte di carburante delle aziende pubbliche del gruppo ENI, favorendone, se necessario, ogni iniziativa tesa all'aumento delle scorte stesse;

2) attribuire all'ENI anche nel settore distributivo la funzione di tutela degli interessi generali della collettività contro le speculazioni in atto realizzando, qualora la situazione lo richiedesse, provvedimenti cautelari

su quelle aziende private che persistessero nell'azione di serrata o di mancata erogazione di fatto del carburante.

(3-01512)

« CALDORO, BALZAMO ».

INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e delle finanze, per sapere — preoccupati del grave stato di tensione determinatosi nelle campagne ed in particolare nella categoria dei proprietari e coltivatori diretti a seguito delle recenti espropriazioni di terreni in applicazione della legge sulla casa del 1971, n. 865, che sottrae ai coltivatori le loro aziende dietro corrispettivo di un prezzo irrisorio — se e quali provvedimenti intendano adottare per ovviare a tali inconvenienti ed in particolare per stabilire un congruo indennizzo rapportato alle capacità produttivistiche dei fondi da espropriarsi.

(2-00303)

« ROBERTI, GUARRA, PALUMBO, PETRONIO, TRIPODI ANTONINO, BORROMEO D'ADDA, TASSI, SPONZIELLO, LO PORTO, ABELLI, SANTAGATI, CHIACCHIO, DAL SASSO, VALENSISE ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere quali provvedimenti intendano prendere nei confronti delle società petrolifere private che stanno attuando una vera serrata nel rifornimento di carburante, provocando disagi e danni sociali di considerevole portata, al fine di costringere all'aumento del prezzo della benzina. Questa richiesta, motivata da una produzione in perdita, dati i prezzi attuali del greggio, è in realtà frutto di una contabilità artificiosa perché la materia prima viene contabilizzata con prezzo dato e non corrispondente a quello reale.

« Ma l'intera situazione, creata da irresponsabili speculatori, è artificiosa dal momento che i dati del Ministero dell'industria danno, per il 1971, un totale di 122 milioni di tonnellate di greggio raffinato di cui, per il consumo interno, circa 79 milioni di tonnellate; mentre sarebbero stati esportati prodotti per ben 33,6 milioni di tonnellate. In partico-

lare, per le benzine auto, l'esportazione supera il 30 per cento del prodotto rispetto ai consumi interni, come pure per il petrolio (54,5 per cento) e per il gasolio (71 per cento).

« La capacità di raffinazione in Italia è passata da 7,5 milioni di tonnellate annue nel 1950, a 40 milioni nel 1960, a 90 milioni nel 1964, a 133 milioni nel 1970, per giungere nel marzo di quest'anno a ben 194 milioni di tonnellate annue.

« In sostanza ci troviamo di fronte ad una enorme struttura di raffinazione, in massima parte privata, sorta e sviluppata con finalità speculative ed utilizzando agevolazioni creditizie e fiscali di notevole ampiezza, i cui rapporti con l'economia interna sono sostanzialmente parassitari, operando invece con forti proiezioni sul mercato estero.

« Un'analisi più approfondita della sua struttura dimostra che alcuni grandi stabilimenti operano in una situazione di illegalità per le cospicue differenze tra capacità installate e capacità concesse. Valgano, come esempio, la SARAS di Cagliari, del gruppo Moratti (18 milioni di tonnellate annue installate contro 4 milioni concesse) e la SAROM di Ravenna, del gruppo Monti (7,8 milioni di tonnellate installate contro 6 milioni concesse).

« L'enorme dilatazione della raffinazione del greggio, che fa dell'Italia il paese con le maggiori capacità di raffinazione rispetto agli

abitanti (3,1 tonnellate per abitante contro le 3 della Germania e degli Stati Uniti, le 2,14 della Francia, le 2,03 della Gran Bretagna, l'1,52 del Giappone) determina una consistente ed ingiustificata appropriazione di risorse reali ancora più grave se si considera che questa mastodontica struttura impiega soltanto 13.000 addetti in 127 unità operative. Non sorprende quindi che da questo settore siano venute e vengano le manovre più torbide ed ambigue contro le strutture democratiche del Paese.

« Si ravvisa quindi la necessità di un energico e rapido intervento del Governo che nell'immediato richiami alle loro specifiche funzioni economiche questi gruppi, stabilito che vi sono tutte le condizioni perché essi rispondano al fabbisogno di carburante del mercato interno; e, previ gli opportuni accertamenti, obblighi al pieno rispetto della legislazione industriale, fiscale ed ecologica nella consapevolezza che il problema più generale di una politica del petrolio non è più eludibile.

(2-00304) « LOMBARDI RICCARDO, SIGNORILE, ACHILLI, BALLARDINI, CASTIGLIONE, MAGNANI NOYA MARIA ».